



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

787^a seduta pubblica (antimeridiana)

giovedì 16 marzo 2017

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	51
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	55

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO5**ELEZIONI CONTESTATE****Discussione del documento Doc. III, n. 2****Approvazione dell'ordine del giorno G3:**

PRESIDENTE.....	5, 15
LO MORO, <i>relatrice</i>	6
PALMA (<i>FI-PdL XVII</i>).....	15

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	20
-----------------	----

ELEZIONI CONTESTATE**Ripresa della discussione del Doc. III, n. 2:**

PRESIDENTE.....	20
FALANGA (<i>ALA-SCCLP</i>).....	20
CALIENDO (<i>FI-PdL XVII</i>).....	23
MINEO (<i>Misto-SI-SEL</i>).....	26
CUCCA (<i>PD</i>).....	29

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	30
-----------------	----

ELEZIONI CONTESTATE**Ripresa della discussione del Doc. III, n. 2:**

PRESIDENTE.....	31, 37, 40
MINZOLINI (<i>FI-PdL XVII</i>).....	31
LO MORO, <i>relatrice</i>	37
DI MAGGIO (<i>CoR</i>).....	41
GUERRA (<i>Art. I-MDP</i>).....	42
BUEMI (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>).....	43
FALANGA (<i>ALA-SCCLP</i>).....	44

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	45
-----------------	----

ELEZIONI CONTESTATE**Ripresa della discussione del Doc. III, n. 2:**

PRESIDENTE.....	50
D'ASCOLA (<i>AP (Ncd-CpE)</i>).....	45
CRIMI (<i>M5S</i>).....	47
ZANDA (<i>PD</i>).....	49

*ALLEGATO A***DOCUMENTO III, N. 2**

Ordini del giorno.....	51
------------------------	----

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**..... 55**CONGEDI E MISSIONI**..... 62**INSINDACABILITÀ**

Richieste di deliberazione.....	63
---------------------------------	----

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti.....	63
---------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme.....	64
Risposte scritte ad interrogazioni.....	64
Mozioni.....	65
Interrogazioni.....	68
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	76
Interrogazioni, da svolgere in Commissione.....	93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art. I-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Discussione del documento:

(Doc. III, n. 2) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Liguria (ore 9,34)*

Approvazione dell'ordine del giorno G3

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 2.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di incandidabilità sopravvenuta, del senatore Augusto Minzolini, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire per integrare la relazione scritta. (*Brusio*).

Invito i senatori a spostarsi affinché io possa vedere la senatrice Lo Moro che sta per intervenire.

LO MORO, *relatrice*. Signor Presidente, il caso all'ordine del giorno è stato affrontato molti mesi fa dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e ciò mi spinge a parlare anche della delicatezza del caso e delle conseguenze che comporta un voto eventualmente favorevole alla proposta che farò.

Preferirei pertanto dare lettura della relazione, se non integralmente almeno delle sue parti più rilevanti, soprattutto per mettere i colleghi a conoscenza degli elementi di fatto che sono oggetto della nostra valutazione. Salterò invece le parti - a disposizione dei colleghi - che non sono particolarmente rilevanti, soprattutto perché nella relazione abbiamo affrontato anche questioni poste dalla difesa, ma non necessarie ai fini della decisione. Pertanto quella parte la salterò.

Preciso anche che la relazione di cui darò parziale lettura è quella sottoposta alla Giunta nell'ultima seduta utile del 27 luglio e poi depositata. Ovviamente qui non si dà atto del fatto che - per questo lo dico in apertura - a norma dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, questa relazione è stata approvata a maggioranza dalla Giunta nella seduta del 27 luglio, che ha confermato la proposta, quindi all'esito di questa ulteriore votazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbiamo trasmesso la relazione. In conclusione, la proposta che faccio oggi all'Assemblea è che venga deliberata la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di incandidabilità sopravvenuta, del senatore Augusto Minzolini, eletto nella Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Queste, dunque, sono le conclusioni e questa è la proposta.

Passerei ora il più rapidamente possibile all'illustrazione; se invece lei, signor Presidente, o i colleghi Capigruppo pensano che possa fare a meno di dare lettura della relazione, lo faccio volentieri, perché vedo un po' di distrazione. Lo faccio a garanzia del collega Minzolini, affinché l'Assemblea sia edotta. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Con sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014 la corte d'appello di Roma, III sezione, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il senatore Minzolini per il reato di peculato continuato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata. Con sentenza n. 1511 del 12 novembre 2015 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal senatore Minzolini; pertanto la sentenza di secondo grado è divenuta definitiva.

Si reputa utile fornire preliminarmente una sintetica illustrazione della vicenda processuale che ha investito il collega Minzolini per fatti verificatisi dal luglio 2009 al novembre 2010. I fatti si riferiscono all'uso indebito della carta di credito aziendale di cui il senatore Minzolini aveva disponibilità quale direttore del TG1 RAI e quindi quale incaricato di pubblico servizio; in particolare l'uso della carta avveniva per spese personali e comunque non pertinenti al servizio, con l'appropriazione della somma complessiva di euro 65.341,33.

Si rammenta che il tribunale ordinario di Roma, sezione VI, con sentenza n. 3014 del 14 febbraio 2013, aveva assolto il senatore Minzolini dal reato ascrittogli con la formula «perché il fatto non costituisce reato». La sentenza della corte d'appello cui ho fatto riferimento, invece, ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato Augusto Minzolini colpevole per il reato di peculato continuato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata. Il reato per cui si è verificata la condanna è quello di cui all'articolo 317-*bis* del codice penale, di cui non esplicito il contenuto, perché non c'è bisogno.

Il 12 novembre 2015 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dal senatore Minzolini. Le sentenze di primo e secondo grado e la sentenza della Cassazione sono state ovviamente acquisite agli atti della procedura.

Arriviamo ora al punto che ci coinvolge; la ricostruzione storica e processuale serve per sapere di cosa stiamo parlando, ma ci riferiamo a vicende e a fatti precedenti l'inizio della legislatura e che riguardano Minzolini non come senatore della Repubblica, ma come direttore del TG1.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino), in data 4 marzo 2016, la procura generale della corte d'appello di Roma ha trasmesso al Senato la sentenza della corte d'appello di Roma divenuta definitiva in data 12 novembre 2015.

In data 8 marzo dell'anno scorso il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 235 del 2012. In particolare, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del predetto decreto (entrato in vigore il 5 gennaio 2013), non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore «coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale». Nella fattispecie in esame, il senatore Minzolini (eletto nella Regione Liguria) è stato condannato in via definitiva alla pena di anni due e sei mesi di reclusione; il reato (di peculato) che gli viene addebitato è contemplato nel libro II, titolo II (dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del codice penale, all'articolo 314 che nella versione vigente recita: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Si precisa che il minimo della pena è stato portato da tre a quattro anni di reclusione (altrimenti avremmo sorprese nei calcoli) dall'articolo 1, comma 75, lettera *c*) della legge n. 190 del 2012 (all'epoca dei fatti era invece di tre anni). La pena, quindi, è stata commisurata a quella prevista dal codice all'epoca dei fatti. Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nell'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, prevede espressamente che «qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (ed è questo il motivo per cui discutiamo oggi in Aula). A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza».

Si ricordano, inoltre, altre due disposizioni contenute nel decreto legislativo sopracitato: l'articolo 13, comma 1, sulla durata dell'incandidabilità, prevede che «l'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni».

Con riferimento poi al rapporto tra l'incandidabilità e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ricordo che l'articolo 15, comma 2, precisa che «l'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

Queste sono le norme da tenere come riferimento per comprendere fino in fondo come si sono verificati i fatti e quali sono le norme che stiamo applicando.

La Giunta si è riunita a partire dalla seduta del 23 marzo 2016 (ricordo che l'8 marzo il presidente Grasso ci aveva comunicato e trasmesso gli atti), nella quale è stata esposta la relazione introduttiva. Nella seduta del 26 aprile è stato ascoltato il senatore Minzolini che ha presentato memoria difensiva in data 11 aprile 2016, integrata, in data 17 maggio 2016, con la trasmissione della copia del ricorso, presentato dallo stesso senatore, alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella successiva seduta del 18 maggio è stata avanzata la proposta conclusiva diretta ad accertare l'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini, ai sensi degli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012, e, quindi, la sussistenza di una causa di decadenza, deliberando con-

seguentemente la contestazione della sua elezione e non ritenendo fondate né la richiesta principale avanzata dal senatore Minzolini - circa la disapplicazione degli effetti della sentenza di condanna che lo riguarda - né quelle subordinate che sollecitavano una sospensione del presente procedimento ed un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte di questa Giunta.

Si è aperta quindi la discussione generale che è proseguita nella successiva seduta del 25 maggio, per concludersi quindi nella seduta dell'8 giugno 2016, quando la Giunta ha approvato, a maggioranza, la proposta sopra indicata.

Nel corso della discussione in Giunta sono emersi opposti orientamenti, il primo dei quali, in linea con le argomentazioni poste dalla difesa del senatore interessato, contrario all'applicazione della causa di decadenza. Secondo questa tesi, alla luce dell'articolo 66 della Costituzione, deve escludersi il carattere automatico e ratificatorio della decisione della Giunta in relazione alla decadenza di un parlamentare che ha riportato una condanna definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, secondo la previsione del decreto legislativo n. 235 del 2012; pertanto la Giunta, pur non dovendo entrare nel merito della decisione giudiziale, dovrebbe soffermarsi sugli aspetti procedurali della decisione stessa al fine di valutare eventuali violazioni della normativa nazionale e sovranazionale. Nel caso di specie, è stata prospettata la violazione del principio del giusto processo nella parte in cui i giudici della corte d'appello hanno riformato *in peius* la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di primo grado senza procedere ad una nuova audizione dei testimoni, nonché la violazione dei diritti alla difesa e ad un giudice indipendente ed imparziale, oltre che del principio di irretroattività delle norme penali, principio quest'ultimo applicabile nel caso in esame data la natura sanzionatoria della decadenza, istituito entrato in vigore a partire dal 2013, quando invece i fatti ascritti al senatore Minzolini si sono svolti dal luglio 2009 al novembre 2010.

Sto illustrando tutti questi elementi ben sapendo che quest'Assemblea se ne è già occupata per il caso Berlusconi; ritengo, però, che ogni caso vada rispettato come caso a sé stante.

Il secondo orientamento, risultato prevalente, si è espresso in senso contrario alle argomentazioni prospettate dal senatore interessato, nonché alle richieste da questi avanzate, sia in via principale che subordinata e, quindi, a favore dell'applicazione della causa di decadenza: secondo questa tesi, anche tenendo conto delle precedenti determinazioni che la Giunta ha adottato all'inizio di questa legislatura ed alle quali non ci si può che rimettere, all'organo parlamentare non spetta alcun sindacato processuale ulteriore a quello già consolidatosi nelle sedi giudiziarie preposte per effetto di una sentenza divenuta definitiva, essendo la stessa Giunta chiamata unicamente ad una ricognizione seria e scrupolosa della sussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 per l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta e della conseguente decadenza dal mandato parlamentare, decadenza che, in virtù di una consolidata giurisprudenza, non costituisce una sanzione o un effetto penale della condanna, ma la conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche

elettive o per il loro mantenimento, nell'ambito di quanto dettato dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione (che attribuisce al legislatore il potere di stabilire i requisiti di eleggibilità) e non in quello dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (che sancisce il principio di irretroattività della legge penale).

Le prescrizioni concernenti lo sviluppo della seduta pubblica esigono la completezza del contraddittorio fra le parti, previsto dal Capo IV del regolamento per la verifica dei poteri ai fini del procedimento di contestazione di elezione, che può quindi definirsi «a dialettica necessitata». Sulla base di svariati ed univoci precedenti presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, è stato pertanto individuato Roberto Cassinelli, deputato della XVI legislatura, quale parte controinteressata, in quanto candidato primo dei non eletti per la stessa lista, che all'epoca era PdL, nella Regione Liguria, che subentrerebbe in caso di cessazione dal mandato del senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo un attimo, senatrice Lo Moro, ma vorrei far presente ai colleghi che non è più possibile continuare in questo modo, poiché non riesco a sentire. Prego cortesemente tutti i colleghi di abbassare i toni del loro colloquiare in Aula o di accomodarsi fuori.

LO MORO, *relatrice*. Chiederei a mia volta ai colleghi di non sottovalutare la decisione che dobbiamo assumere, alla luce del lavoro svolto.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, prosegua pure.

LO MORO, *relatrice*. Come dicevo, in data 7 luglio 2016, l'onorevole Cassinelli ha comunicato la sua decisione di non partecipare alla seduta pubblica, mentre il senatore Minzolini ha comunicato il 13 luglio scorso che nella seduta pubblica sarebbe stato rappresentato dall'avvocato Tedeschini - ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - riservandosi, a conclusione dell'intervento del suo difensore, di prendere la parola (cosa che poi ha fatto).

In data 18 luglio 2016, alle ore 15, la Giunta si è riunita in seduta pubblica: ha partecipato il senatore Minzolini, accompagnato dall'avvocato Tedeschini, mentre è risultata assente la parte controinteressata; dopo la relazione introduttiva, il predetto avvocato ha illustrato le ragioni dell'assistito e, successivamente, ha risposto ai quesiti rivolti per il tramite del Presidente da alcuni membri della Giunta; è intervenuto quindi lo stesso senatore Minzolini. In seguito al dibattito sviluppato in camera di consiglio, la Giunta ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea di deliberare la decadenza dal mandato parlamentare del senatore Augusto Minzolini per motivi di incandidabilità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Vorrei aggiungere poche altre cose soltanto, tralasciando quanto la Giunta ha ritenuto di scrivere per controdedurre su argomenti che non erano essenziali, ma che comunque erano stati posti dalla difesa. Il punto rilevante sta nell'incandidabilità quale particolare causa d'ineleggibilità.

L'istituto dell'incandidabilità è stato esteso ai parlamentari con il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino). Si tratta di un istituto che opera e produce i propri effetti *ex lege* prima dell'assunzione della carica, precludendola in concreto, ovvero dopo la proclamazione, producendo la mancata convalida dell'elezione (se l'accertamento della causa d'incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti) o la decadenza dal mandato parlamentare (se avviene successivamente). L'istituto *de quo* è direttamente qualificato dalle disposizioni in esame in termini di «incandidabilità» ed appare dalle stesse configurato come particolare forma d'ineleggibilità, anche in virtù dell'espressa previsione di una necessaria delibera della Camera di appartenenza, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, a norma del quale ciascuna Camera giudica, tra l'altro, «delle cause sopraggiunte d'ineleggibilità». Il riferimento all'articolo 66 accredita quindi la tesi - che, per la verità, non è molto contestata - che l'incandidabilità sia una forma d'ineleggibilità. La riconducibilità dell'incandidabilità al più ampio *genus* dell'ineleggibilità, d'altra parte, appare confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale. Evito di citare le varie sentenze.

Il presente procedimento, che trova la propria fonte di rango più elevato nell'articolo 66 della Costituzione e nello stesso principio di autonomia degli organi costituzionali, ha ad oggetto la verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per ritenere applicabile - al caso di specie - una causa d'ineleggibilità sopravvenuta e, conseguentemente, di decadenza dal mandato parlamentare.

Ora, trattiamo anche il tema, ampiamente sviscerato in altre circostanze, della natura dell'organo parlamentare e delle funzioni esercitate, che ovviamente è stato rilevante per respingere le richieste della difesa.

Tanto la Giunta quanto l'Assemblea hanno già affrontato in precedenti circostanze la tematica che verte sulla natura dell'organo parlamentare. Giova in questa sede richiamare sinteticamente le conclusioni cui si è pervenuti in quanto la natura dell'organo parlamentare incide inevitabilmente sulle scelte cui è chiamata in una prima fase la Giunta e, quindi, l'Assemblea. Secondo l'orientamento assunto in precedenza, la Giunta resta organo di carattere politico, sprovvisto di quelle attribuzioni indefettibili che, invece, connotano gli organi giurisdizionali. Pur in presenza di opinioni diverse, non può che tenersi conto delle scelte già operate secondo una costante e risalente prassi, secondo la quale il presente procedimento non ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che né questa Giunta, né l'Assemblea del Senato della Repubblica possano qualificarsi come giudici *a quo* ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale (si vedano la seduta notturna del 18 settembre 2013 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato in cui furono respinte, rispettivamente, la questione preliminare concernente la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni profili ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati e la questione preliminare concernente la possibilità di avanzare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea per dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, nonché altre sedute che cito puntualmente nella relazione). Inoltre, si ricorda che la Giunta del Senato, nella se-

duta del 2 luglio 2013, sempre nell'ambito della verifica dei poteri, ha escluso la proponibilità di una questione di legittimità costituzionale.

Ostano ad una contraria conclusione molteplici argomentazioni riconducibili, in particolare, al principio di autonomia degli organi costituzionali, al difetto del requisito della terzietà (che contraddistingue le autorità giurisdizionali), alla possibilità del Senato di intervenire direttamente su disposizioni che esso ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso l'esercizio della funzione legislativa e, per quanto concerne in modo specifico il procedimento dinanzi alla Giunta, già esaurito da tempo, il contenuto di «mera proposta» - come oggi - rivolta all'Assemblea, assunto dalla sua deliberazione conclusiva che presenta, quindi, una natura provvisoria e non vincolante. La funzione della Giunta è, pertanto, di natura formalmente e sostanzialmente istruttoria, preparatoria e, al massimo, predecisionale e non assume quindi valore decisionale: la «decisione», in senso tecnico-giuridico, infatti, spetta all'Assemblea e solo ad essa. Basti, al riguardo, considerare che, con la «decisione» della Giunta, il parlamentare non decade, ma la sua elezione è solo contestata; la «deliberazione» della Giunta non ha alcuna natura decisoria, cosicché non si può neanche ipotizzare la natura giurisdizionale della funzione esercitata dalla stessa.

Vengo ora alla non applicabilità del principio di irretroattività all'istituto dell'incandidabilità e della decadenza e alla mancanza del carattere sanzionatorio. Questo punto è particolarmente rilevante.

Sotto il profilo temporale, si precisa che i fatti ascritti al senatore Minzolini risultano commessi, come ripetuto più volte, dal luglio 2009 al novembre 2010; il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino) è entrato in vigore il 5 gennaio 2013; la sentenza di condanna inflitta al senatore Minzolini è passata in giudicato il 12 novembre 2015. Questi sono i dati temporali. Secondo le prospettazioni difensive, la previsione dell'incandidabilità sopravvenuta avrebbero natura di sanzione penale, sottoposta quindi al principio di non retroattività sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Il tema centrale della presunta irretroattività delle disposizioni del decreto legislativo n. 235 del 2012 - che prevedono una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza - ruota inevitabilmente intorno alla possibilità o no di qualificare la decadenza come sanzione di rilievo penale. La disciplina delle cause ostative all'accesso e alla permanenza nelle cariche elettive, contenuta nel citato decreto legislativo n. 235, per gli aspetti che competono in questa sede, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione, in primo luogo per ragioni di ordine logico-sistematico poiché tale fonte primaria non possiede i connotati di una normazione penale né contempla una disciplina di carattere sanzionatorio. La *ratio* sottesa ad ogni norma penale e, in particolare, a quelle che individuano fattispecie di reato e determinano un conseguente apparato punitivo consiste nell'antigiuridicità di una condotta, nella riconducibilità della previsione a «esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica» e nella natura propriamente sanzionatoria dello stesso apparato punitivo che postula la irrogazione di una pena *stricto sensu* intesa.

La previsione dell'incandidabilità - anche sopravvenuta - per come introdotta dal decreto legislativo n. 235 del 2012 esprime tutt'altra *ratio*, riconducibile al combinato disposto degli articoli 51, primo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione. Da questi ultimi canoni costituzionali la norma penale prescinde *a principio*, non essendo fine primario del legislatore penale né valutare l'integrità ed esemplarità del soggetto privato né, tantomeno, introdurre un regime che specifichi i requisiti cui condizionare l'accesso e la permanenza del soggetto in organismo elettivo nazionale o locale. Tale ricostruzione appare confermata da alcuni dati formali, il primo dei quali è rappresentato proprio dal riferimento ai requisiti, contenuto nel primo comma dell'articolo 51 della Costituzione: questa locuzione denota che l'intento del Costituente è tenere distinti i due regimi in esame, quello relativo alla disciplina dell'accesso alle cariche elettive e quello, che potrebbe dirsi tipico o comune, entro cui opera la normazione penale.

In tal senso le previsioni latamente afflittive introdotte dalla legge Severino non posseggono né manifestano alcun intento propriamente e tipicamente sanzionatorio e sono, invece, volte esclusivamente a soddisfare la riserva assoluta che presuppone la determinazione puntuale, da parte della fonte primaria, dei suddetti requisiti. La valenza prescrittiva del riferimento al termine requisiti (*ex* articolo 51, primo comma) appare pertanto fortemente differente da quella derivante dall'espressione verbale «nessuno può essere punito» (*ex* articolo 25, secondo comma) e dall'altra «l'imputato non è considerato colpevole» (*ex* articolo 27, secondo comma). In questa ottica, quindi, il citato articolo 51 della Costituzione rappresenta un fondamentale elemento di discriminazione che impone di non confondere le sanzioni con i requisiti che connotano una qualità o una condizione necessaria o, come si esprime il giudice costituzionale, un presupposto che deve necessariamente sussistere affinché il mandato elettorale possa legittimamente costituirsi e possa, altresì, permanere.

Quale ulteriore effetto di questa ricostruzione, si ritiene che il contenuto dei predetti requisiti si ricava innanzitutto da un'altra norma costituzionale - su cui insisto - contenuta nel secondo comma dell'articolo 54, dove ricorrono le due locuzioni «disciplina» ed «onore», con le quali la norma-principio in discorso impone al legislatore di ispirare le proprie scelte ai presupposti della esemplarità e della integrità. Di conseguenza, negli articoli 51, primo comma, e 54, secondo comma, si rinviene la diversa *ratio* che è alla base delle previsioni legislative concernenti i due ambiti in esame, quello penale e quello della incandidabilità, l'uno e l'altro non confondibili quanto ai rispettivi principi ispiratori né omologabili quanto alle caratteristiche cui la rispettiva fonte normativa fa rinvio. È, allora, da tale assetto che consegue, come primo effetto, la possibilità di un differente regime normativo in materia di incandidabilità rispetto a quello penale, con riferimento in particolare al tema dell'irretroattività.

Salto tutta la parte successiva che è ulteriormente esplicativa del principio, tra l'altro sancito in relazione ad altre fattispecie e altri soggetti da svariate sentenze, perché - lo ricordavo in premessa - l'incandidabilità è stata disciplinata dal 2012 in poi per deputati, senatori e parlamentari europei, ma è un istituto che precede la legge Severino. Tale istituto riguardava però altri

soggetti, in relazione ai quali ci sono svariate sentenze del giudice di merito e del giudice di legittimità. Nella relazione ci sono diverse pagine su questo punto.

Concludo dicendo che la Giunta si è occupata anche di altri temi, che per la verità non sono decisivi ai fini della nostra valutazione. Tuttavia, essendo stati prospettati dalla difesa, ci sembrava doveroso, anche verso un collega che si è mostrato particolarmente attento alle procedure e rispettoso dell'*iter* che si stava seguendo in Giunta delle elezioni, essere quantomeno esaustivi. Per questo abbiamo affrontato il tema del *fumus persecutionis*, il tema della mancata rinnovazione in appello dell'esame dei testi e cioè temi estranei alla fattispecie o che sono stati esauriti in fase giurisdizionale con una sentenza finale esecutiva che ha chiuso questo argomento, e cioè la sentenza della Cassazione.

Vado dunque al punto finale. Nella riunione in camera di consiglio, tenutasi a seguito della seduta pubblica del 18 luglio 2016, dopo un'ampia e qualificata discussione, anche sulla base del precedente procedimento di contestazione di inizio legislatura - l'ho già ricordato - la Presidenza ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima espansione ai diritti della difesa, che la Giunta si esprimesse, in ogni caso, con apposite votazioni, sulle seguenti questioni pregiudiziali, le quali non sono state accolte: la proposta di sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, con riferimento agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012, in relazione all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione e ho già esposto le motivazioni che hanno condotto la Giunta ad operare questa scelta; la proposta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento alla possibile violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione alla condanna penale all'origine della presente procedura; la proposta di attendere la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione alla condanna penale all'origine della presente procedura. Tutti questi argomenti sono stati rigettati.

Al termine della predetta riunione, è stata adottata la seguente deliberazione, comunicata in seduta pubblica: la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Augusto Minzolini (Regione Liguria) decisa dalla Giunta nella seduta dell'8 giugno 2016; in seduta pubblica, uditi l'esposizione della relatrice, senatrice Lo Moro, e gli interventi del senatore Minzolini e del suo difensore; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; il decreto legislativo n. 533 del 1993; l'articolo 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; gli articoli 14 e 17 del regolamento per la verifica dei poteri; richiamati gli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012; accerta che si è in presenza di una causa sopraggiunta di incandidabilità, e delibera a maggioranza - respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito - di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di incandidabilità sopravvenuta del

senatore Augusto Minzolini, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento, la relazione è stata sottoposta alla Giunta - come ho già ricordato all'inizio del mio intervento - ed è stata il giorno dopo trasmessa al Senato, entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della decisione, quindi nei termini previsti dal Regolamento. Le mie conclusioni sono le seguenti: con la mia relazione propongo la dichiarazione di decadenza, ossia l'accoglimento della proposta della Giunta.

Concludo con una nota personale. Nella relazione che voi leggerete, che riguarda un collega e il rispetto che dobbiamo ai colleghi ci porterà tutti a leggerla, ci sono anche parole che definirei di simpatia nei confronti del senatore Minzolini, che si è comportato in maniera assolutamente corretta nei confronti miei e di tutti i colleghi. Il rammarico con cui chiudo la vicenda è che il senatore Minzolini ritiene di avere trovato lungo la sua strada un ex parlamentare giudice da cui si è sentito maltrattato, mentre oggi si trova invece ad avere a che fare con un ex giudice parlamentare che conclude per la sua decadenza. Mi dispiace sul piano personale, ma sono abituata all'applicazione della legge e, davanti alla necessità di applicare la legge, neanche la simpatia e i rapporti personali mi portano a essere in alcun modo titubante. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con il mio intervento non intendo aprire una battaglia in favore del senatore Minzolini. Intendo invece rappresentare all'Assemblea una serie di problemi che hanno affaticato il percorso procedurale e che, ove si dovessero ripetere, andrebbero a toccare la nostra personale autonomia.

Il mio intervento, quindi, è in favore non del senatore Minzolini, ma del Senato e di tutti noi senatori. Allo stesso modo, non credo che nel caso di specie noi dobbiamo interessarci della mera applicazione formale della legge Severino, e cioè di dichiarare sostanzialmente la decadenza in ragione di una sentenza passata in giudicato ed emessa dall'autorità giudiziaria.

Intendo porre altri problemi, il primo dei quali è che, avverso il provvedimento di decadenza, il nostro ordinamento non consente al senatore Minzolini alcun ricorso all'autorità giudiziaria. E questo rappresenta, evidentemente, una deviazione dallo schema paritario, in quanto un ricorso è invece consentito ai consiglieri comunali, provinciali e regionali. È tuttavia una deviazione - dal mio personale punto di vista - non rilevante sul piano costituzionale, perché proprio sul piano costituzionale si inserisce l'impossibilità del ricorso.

Se questo è vero, però, è altresì vero che il senatore Minzolini, o ciascuno di noi, esattamente come i consiglieri comunali, provinciali e regionali, ha il sacrosanto diritto, sia pure per vederselo respinte, di eccepire questioni che attengono la legittimità costituzionale di una legge.

In altri termini, il senatore Minzolini, cui è preclusa la possibilità di adire l'autorità giudiziaria in sede di ricorso, ha diritto di manifestare in sede del giudice *a quo* le sue eccezioni. Nel caso di specie, questo non è avvenuto, in quanto - come voi avrete modo di leggere a pagina 8 della relazione - la Giunta ha affermato non tanto di non essere un organo giurisdizionale, quanto di non potersi configurare come giudice *a quo* per la remissione delle questioni di legittimità costituzionale e per il rinvio pregiudiziale alla Corte europea. È un'affermazione, questa della Giunta, che si pone in netto contrasto con quanto asserito a sezioni unite dalla Corte di cassazione, ovvero che la Giunta è giudice *a quo* e addirittura che è un organo giurisdizionale nell'ambito dei poteri di autodichia. E tutto questo ha impedito al senatore Minzolini di poter portare, attraverso il giudice *a quo*, le sue doglianze alla Corte costituzionale.

Badate bene: io non dico che le doglianze del senatore Minzolini siano fondate, perché non mi interessa; ma dico che al senatore Minzolini è preclusa, se la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non è giudice *a quo*, qualsiasi possibilità di manifestare le sue eccezioni, diversamente da quello che accade - come ho detto prima - per i consiglieri comunali, provinciali e regionali. Tutti voi sapete che il sindaco De Magistris e il presidente De Luca, proprio in sede giudiziaria, hanno eccepito delle questioni di legittimità costituzionale, che hanno trovato una valutazione positiva sotto il profilo della non manifesta infondatezza e che poi sono state superate dalla Corte costituzionale.

Tutto questo non è stato possibile al senatore Minzolini e non sarà possibile in un futuro a ciascuno di noi. E voi ritenete che sia corrispondente al dettato dell'articolo 3 della Costituzione, e principalmente all'articolo 24 della Costituzione in tema di diritto di difesa, che un parlamentare, a differenza di tutti gli altri cittadini di questo Paese, non possa, sia pure per vederselo respinte, eccepire questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale?

In altri termini, voglio dire che la Giunta, così come aveva già fatto nel 2008, affrontando delle specifiche questioni di legittimità costituzionale avanzate all'epoca dal senatore Casson, per poi rigettarle, aveva l'obbligo di affrontare le questioni e di rigettarle, se intendeva fare ciò; e a maggior ragione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2015 in tema di ufficio centrale del *referendum* e della sentenza n. 213 del 2008 in riferimento alla Corte dei conti in sede di parificazione di bilanci: organi quelli sicuramente non giurisdizionali, ai quali la Corte costituzionale ha riconosciuto la qualifica di giudice *a quo* ai fini della possibilità di promuovere una eccezione di illegittimità costituzionale. Io non credo che si possa andare avanti in una situazione di questo genere.

Ancora, apro e chiudo una parentesi. A pagina 9 della relazione della Giunta si dice che la Giunta non può essere un giudice *a quo*, perché difetta completamente del requisito della terzietà. Signori, terzietà equivale a imparzialità. Come possiamo noi consentire un'affermazione di questo genere in un atto ufficiale del Senato e cioè dire che ciascuno di noi senatori non è protetto dal diritto, ma è alla mercé della maggioranza di turno? Assenza di terzietà solo questo vuol dire.

Un secondo punto che intendo trattare è il seguente, al quale anche la relatrice ha fatto cenno nella fase finale del suo intervento. A pagina 16 della proposta della Giunta viene dedicato un capitoletto al *fumus persecutionis*, che mi permetto di esporre. La Giunta afferma che il tema del *fumus persecutionis* è assolutamente ultroneo, in quanto non attiene al panorama delle questioni sottoponibili al suo interesse. È una affermazione, questa, che potrebbe essere anche condivisa ma, se dovesse essere vera, per quale ragione al mondo la Giunta per le elezioni dedica tre pagine per negare l'esistenza del *fumus persecutionis*?

Questo non è corretto. Se non si deve parlare del *fumus persecutionis*, del *fumus persecutionis* non se ne parla, né in positivo né in negativo. Se invece se ne deve parlare, se ne parla perché è necessario ai fini della decisione e, conseguentemente, allora, ciascuno di noi potrebbe svolgere le proprie considerazioni. Non vi sarebbe, nella sostanza, *fumus persecutionis* in quanto - e qui c'è un'altra grave singolarità nella proposta della Giunta - il Sottosegretario al Ministero della giustizia ha escluso che vi fosse l'obbligo di astensione da parte del giudice Sinisi.

È singolare che un organo parlamentare si faccia dettare il compito dall'Esecutivo. È singolare che un organo parlamentare debba subire, senza battere ciglio, le decisioni dell'autorità giudiziaria e le valutazioni del potere esecutivo. Ma, insomma, il principio di tripartizione e separazione dei poteri vuol dire non che un potere deve essere supino agli altri, bensì che svolge le sue valutazioni in piena autonomia.

Peraltro, chiedo scusa a chi ha redatto questo provvedimento, ma il Sottosegretario dice un qualcosa di estremamente errato sotto il profilo tecnico. Egli afferma, infatti, che non vi era possibilità di astensione anche perché le cosiddette gravi ragioni di opportunità non erano state sollevate, con un'istanza di ricusazione, dal senatore Minzolini. Ciò è sbagliato. Se è vero che le gravi ragioni di opportunità sono una causa di astensione, è altresì vero che esse non rientrano tra le varie possibilità di istanza di ricusazione. Colleghi, vi invito a leggere con tranquillità l'articolo 37 del codice di procedura penale per scoprire questa piccola verità, che sembra essere ignota al Sottosegretario e a chi ha riportato le sue parole.

Non esistono gravi ragioni di opportunità, perché non rileva che uno dei componenti del collegio abbia svolto attività politica in un partito contrapposto politicamente a quello di cui fa parte il senatore Minzolini.

Ma, signori, vi ricordo che quest'Assemblea ha varato all'unanimità un provvedimento che tende a disciplinare i rapporti tra la magistratura e la politica esattamente con riferimento all'ingresso e all'uscita dei magistrati dalla politica. Secondo tale provvedimento, il giudice Sinisi non poteva far parte del collegio della corte di appello. Lasciamo però stare, perché si tratta di una legge *in itinere e de iure condendo* non si possono immaginare delle gravi ragioni di opportunità. Tuttavia, ove mai ciascuno di voi fosse un magistrato che dovesse rientrare in magistratura, non sentireste forte, dentro di voi, l'obbligo di astenervi nel momento in cui vi doveste trovarvi a giudicare uno di noi, similmente a come uno sentirebbe forte questo dovere in condizione contrapposta?

Ce lo dice l'Europa. Quante volte abbiamo sentito tuonare quest'affermazione in quest'Aula? L'Europa ci dice esattamente una cosa. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) afferma che una legge sull'incompatibilità dell'esercizio simultaneo della funzione di magistrato e politico a livello locale - in linea più generale, la questione dell'attività politica dei magistrati - va trattata sotto tutti i profili sul piano legale, in considerazione del suo impatto sui principi fondamentali di indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario.

Scusate - non voglio fare polemica con nessuno - ma il Presidente del vostro partito, Matteo Orfini, con riferimento alla candidatura di Emiliano, ha affermato che la storia delle porte girevoli deve finire e la stessa Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati ha affermato che chi si candida non può tornare a fare il magistrato.

Ma vi è di più. Se dovessi andare a verificare quello che è accaduto, mi troverei di fronte a talune anomalie. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, ricordo che Minzolini ha restituito tutti i soldi alla RAI. Perché ciò non è stato riconosciuto? Non mi va di pensare che quest'attenuante non sia stata riconosciuta perché, ove mai fosse stata fatta valere, la pena sarebbe stata inferiore a due anni e, conseguentemente, non sarebbe scattata la tagliola prevista dalla cosiddetta legge Severino.

Io credo che voi non possiate votare un provvedimento - dispositivo e motivazione - nella parte in cui, nella motivazione, si afferma in modo assoluto che non vi è stata anomalia nella presenza di quel giudice in quel collegio. E ancora: non potete votare un provvedimento che, nella parte relativa alle motivazioni, dice che non vi è stata violazione di legge con riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria.

In sintesi, Minzolini viene assolto in primo grado e condannato in secondo grado. In primo grado il tribunale ritiene che siano attendibili talune dichiarazioni di testimoni. In secondo grado la corte d'appello considera quelle dichiarazioni inattendibili e ne privilegia altre che erano state considerate irrilevanti da parte del tribunale. Ma se non vi è in questo caso la necessità di riaprire l'istruttoria, di quale rilettura parliamo? Se non vi è qui la possibilità di riaprire l'istruttoria che avrebbe consentito a Minzolini, a fronte delle domande formulate ai testimoni in istruttoria, di potersi difendere e di rendere ancora le sue dichiarazioni, quando si deve riaprire l'istruttoria?

Ma insomma, signori, ricordo, nel 2011, il procedimento Dan contro Moldavia e il procedimento Hanu contro Romania: la Corte europea ha affermato che deve essere rispettato l'articolo 6 della Convenzione europea che, per l'appunto, afferma - secondo la Corte europea - che bisogna riaprire l'istruttoria.

Nel 2013 la Corte di cassazione, sezione Macchia, si uniforma al principio di diritto espresso della Corte europea e afferma la necessità della riapertura dell'istruttoria. Infine, le sezioni unite della Cassazione, in aprile, affermano la stessa cosa. Si tratta di una pronuncia talmente tanto importante che diventa parte specifica della prolusione dell'anno giudiziario effettuata dal primo Presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio.

Penso, quindi, che sia corretto ritornare in Giunta per tre ordini di motivi: in primo luogo, la Giunta si pronunci e le rigetti, ma si pronunci sulle eccezioni presentate da Minzolini. Io non sto discutendo sulla costituzionalità della legge Severino. Sto discutendo sulla interpretazione che la Giunta ha dato in ordine alla sua qualifica. Ricordo il principio generale che le interpretazioni devono essere sintoniche con la Costituzione e che, prima di arrivare a un'eccezione di legittimità costituzionale della norma, si deve percorrere la strada di una interpretazione che renda quel dubbio di costituzionalità non più tale. Se la Giunta per le elezioni non è giudice *a quo*, la legge Severino è incostituzionale. Varrà non in questa sede, ma in Corte europea. Se la Giunta per le elezioni è invece giudice *a quo*, rigetti le questioni, le rigetti - non mi importa - ma faccia questo passaggio. Se la Giunta per le elezioni è giudice *a quo*, deve decidere sulle eccezioni presentate da Minzolini e, quindi, il provvedimento non può che tornare indietro.

Se il *fumus persecutionis* o la violazione di legge sono fuori dalla materia di interesse della Giunta, Minzolini ha diritto che la Giunta non prenda posizione in alcun modo sull'assenza del *fumus persecutionis* e sull'assenza di una violazione di legge. Egli infatti ha il diritto, domani, quando verrà dichiarato decaduto (se verrà dichiarato decaduto), di poter dire di essere stato vittima di un qualcosa di non positivo sotto il profilo giudiziario. Avrà lui il diritto di dirlo. Dirà che c'era un giudice non neutrale e tutto rientrerà nella discussione che Minzolini potrà fare. Ma nessuno potrà portare avanti un provvedimento dove, in modo ultroneo - come si legge nella delibera - e del tutto sganciato dai poteri della Giunta, in maniera del tutto sganciata dalla verità, si afferma che quel processo è stato privo di anomalie.

In terzo luogo, la Giunta deve espungere dalla motivazione della proposta tutta la parte che riguarda il *fumus persecutionis*. Lo afferma la Giunta stessa quando dice che non rientra nel suo esame. Cerchiamo, pertanto, di non essere più realisti del re: se non rientra nell'esame, non si scrive. La questione del *fumus persecutionis* non rileva ai sensi della valutazione di cui all'articolo 66 della Costituzione. Pertanto, essendo stato acquisito il provvedimento di condanna appena superiore ad anni due, si fanno determinate considerazioni. Allo stesso modo, analogamente non rientra la questione concernente la violazione di legge con riferimento alla riapertura dell'istruttoria.

Volevo dire proprio questo e a difesa non del senatore Minzolini, ma di ciascuno di noi. Ove mai un domani ciascuno di noi - faccio gli scongiuri - si dovesse trovare nella stessa identica situazione di Minzolini, ha diritto di eccepire le questioni di legittimità costituzionale di fronte al suo giudice *a quo*, che è appunto la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. E ha altresì diritto a che nella proposta della Giunta non vi siano dei passaggi ultronei, che sicuramente vanno a incidere sulle prospettazioni difensive di Minzolini e principalmente sull'immagine del futuro senatore o del Minzolini stesso. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, ALA-SCCLP e CoR, e del senatore Buemi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Luigi Einaudi» di Manduria, in provincia di Taranto, e dell'Istituto comprensivo «Via Ormea» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento III, n. 2 (ore 10,33)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda del senatore Minzolini risulta davvero emblematica. E lo dico nel senso letterale del termine, per restare allo Zingarelli. Essa è particolarmente significativa o rappresentativa di concetti o fenomeni che preesistono ad essa e ne permeano il divenire.

La decadenza del senatore Minzolini esprime in modo plastico e immediato l'incapacità del legislatore, e quindi di tutti noi che sediamo in questo consesso, di assicurare il giusto equilibrio tra il diritto di partecipazione alla vita politica dei magistrati e l'esercizio di funzioni giurisdizionali delicate e capaci di incidere così grandemente sulla vita pubblica e privata delle persone.

È nostra, colleghi, la responsabilità di non essere riusciti a individuare misure in grado di restituire al senatore o anche al cittadino Minzolini la necessaria fiducia nell'imparzialità e serenità dei giudici. Segnalo a tal proposito un disegno di legge, a prima firma del senatore Palma, che è ancora all'esame della Camera dopo molti anni, che va proprio a regolamentare il rientro dei magistrati nei ruoli dopo la loro esperienza politica.

Le singolari circostanze relative alla militanza politica dei giudici che, in più gradi di giudizio, si sono interessati della vicenda processuale del senatore Minzolini sono state... (*Brusio. Richiami del Presidente*). Come dicevo, sono già state segnalate dal senatore Minzolini, dal diretto interessato. Esse hanno inciso sul contenuto della decisione? Io non so se abbiano inciso sul contenuto della decisione e credo che nessuno possa, naturalmente, saperlo. Mi sembra, tuttavia, indubbio che sarebbe stato conveniente evitare anche solo il sospetto che ciò possa essere accaduto. È il sospetto che deve essere evitato. L'imputato deve avere la serenità e la certezza dell'imparzialità del giudizio che viene espresso dai giudici che trattano la sua vicenda processuale.

La vicenda di Minzolini è emblematica anche della poca considerazione, colleghi, che abbiamo di noi stessi. Mi domando, infatti, quale sia il senso della nostra discussione odierna. Se, infatti, il Senato è chiamato in Assemblea ad approvare o no una proposta della Giunta, è evidente che c'è - e ci deve essere - uno spazio decisionale, una possibilità di approvare o meno quella proposta. Se si fosse in presenza di presunti automatismi - come si vorrebbero far passare quelli apprestati dalla legge Severino - che si è chiamati ad approvare o no, io non posso, prima da giurista e poi da politico,

non domandarmi quale sia il parametro di riferimento per la mia personale decisione.

Mi sembra chiaro che, nel caso di specie, i parametri non possano che essere due: il primo è politico, ovvero attinente alla necessità di tutelare il singolo parlamentare e, per il suo tramite, le garanzie di composizione e funzionamento della intera Camera di rappresentanza. Su questo punto mi sembra abbia già detto abbastanza il diretto interessato nelle sue difese in Commissione.

Il secondo parametro è quello di costituzionalità, e sul punto il mio pensiero diverge da quello poc'anzi espresso dal senatore Palma. Sotto quale aspetto diverge? Il senatore Palma ha richiamato le decisioni della Consulta, a seguito di ricorsi di magistrati di merito, in ordine alle questioni di sospensione del sindaco di Napoli De Magistris e del presidente della Giunta regionale campana De Luca. Il presidente Palma ha richiamato, appunto, quelle decisioni e si è fermato nell'evidenziare come dei giudici di merito avessero ritenuto non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, sicché avevano rimesso gli atti alla Corte.

Io vado un po' oltre. Se si legge infatti la sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 16 dicembre 2016, proprio a seguito della rimessione del giudice di merito napoletano sulla questione di incostituzionalità, si evince come la Consulta abbia operato una distinzione tra un provvedimento di natura indubbiamente amministrativa, come quello della sospensione, che aveva colpito sia il De Magistris che il De Luca, soffermandosi a motivare il rigetto proprio sulla base della considerazione che il provvedimento impugnato era di sospensione e, quindi, di natura squisitamente amministrativa, e non già una sentenza di condanna.

La questione del senatore Minzolini mi pare diversa, perché la sentenza definitiva, che ha definito la vicenda processuale, è passata in giudicato e, quindi, la Corte giammai si è espressa... (*Brusio*). Ho ascoltato il senatore Palma con molta attenzione e, visto che mi sto confrontando proprio con la sua tesi, vorrei essere ascoltato. Come dicevo, la differenza sta nella natura del provvedimento impugnato, ovvero del provvedimento che fa scattare automaticamente l'applicazione della cosiddetta legge Severino. Quella di De Magistris e di De Luca era una misura amministrativa e la Corte costituzionale ha rigettato la questione. È stata adita la Corte costituzionale in tema di irretroattività della legge Severino, in ipotesi di sentenza di condanna? Direi di no. E vado anche oltre. Se la Corte non avesse ritenuto di operare questa distinzione, nel senso che avesse ritenuto identiche le due fattispecie, non avrebbe avuto neanche la necessità nella motivazione di precisare che la sua decisione era relativa alla misura cautelare e non alla sentenza definitiva.

Sul punto della natura della pena accessoria, quale quella della decadenza, condivido quanto ha detto il senatore Palma in ordine alla quarantennale giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema. Basti, però, considerare che essa si è al fine consolidata e stratificata nei cosiddetti criteri Engel, alla stregua dei quali si possono considerare sanzioni di natura penale, ai fini dell'applicazione del principio di irretroattività, anche misure di natura punitiva, afflittiva, qualificate dal legislatore nazionale come sanzioni ammini-

strative. Si è cioè andati oltre: anche se il legislatore nazionale le qualifica sanzioni amministrative, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo considera comunque di natura penale le sanzioni afflittive e punitive.

Sappiamo che dei giudici di merito hanno ritenuto non manifestamente infondate le questioni sollevate da De Magistris. Il senatore Minzolini a chi può chiedere di sollevare la questione di incostituzionalità - e qui mi ritrovo, nuovamente, in armonia con il senatore Palma - se non a quell'organo che deve decidere l'applicazione o no della legge Severino alla sua fattispecie? Qual è questo organo? La senatrice Lo Moro, nell'illustrare il procedimento, ha fatto riferimento all'udienza pubblica, all'invito alle parti e al controinteressato. Il controinteressato, cioè il primo dei non eletti, che dovrebbe sedere al posto del senatore Minzolini, ha rinunciato a partecipare a quell'udienza pubblica. La senatrice Lo Moro ha parlato di un processo, sotto il profilo del rito, con un soggetto destinatario dell'eventuale provvedimento, un controinteressato e gli avvocati. Come si può non ritenere allora che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbia una natura giurisdizionale? Ce l'ha.

Ma vado anche oltre. Sappiamo che c'è una dottrina - che, per la verità, è ancora limitata - che ha ritenuto ammissibile il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, non già per questioni d'incostituzionalità, ma per conflitto di attribuzioni da parte del Senato, ossia una Camera del Parlamento (e qui la dottrina a cui faccio riferimento è ancora isolata, devo essere onesto, e muove da alcuni giovani dottrinari, peraltro toscani). Persino un singolo senatore, come frazione del potere, può adire la Corte costituzionale sotto il profilo del conflitto di attribuzione.

Cari colleghi, non sono entrato nel merito della vicenda Minzolini, ma una cosa ve la devo dire: un giudice del lavoro, interpretando il contratto, ha accertato e affermato che il senatore Minzolini, in esecuzione di quello stesso contratto, aveva correttamente utilizzato la carta di credito. Un giudice di primo grado, in sede penale, ha accertato che il comportamento e la condotta di Minzolini erano stati corretti. Un giudice d'appello - che, fino a pochi anni fa, sedeva qui di fronte a me e si confrontava con me su posizioni ideologiche e politiche diverse - ha asserito il contrario, peraltro negando il rinnovo del dibattimento. Per la verità, si dice che la sentenza a sezioni unite sia intervenuta dopo la decisione della corte d'appello, ma attenzione: le sezioni unite sono intervenute dopo; già prima, però, vi erano sentenze di merito che praticamente affermavano l'obbligo della corte, quando decide *in peius* per l'imputato, di rinnovare il dibattimento istruttorio, e questo non è stato fatto. Siamo di fronte a una Corte di cassazione che si è limitata ad una verifica di conformità nell'applicazione delle norme procedurali e ci ritroviamo con una sentenza di condanna definitiva. Ribadisco di non sapere se quel giudice abbia deciso sulla base di un condizionamento politico, però so per certo che il dubbio che ho io l'ha sicuramente anche Minzolini e noi non possiamo consentire che un cittadino abbia il dubbio che la decisione assunta contro di lui sia stata condizionata da una fede o religiosa o politica o da qualsiasi altra motivazione.

Ho sottoscritto gli ordini del giorno che sono stati presentati e invito la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a operare quest'ulte-

riore controllo. Mi sembra legittimo e doveroso che si dia una risposta seria e motivata, come non manca di fare la suddetta Giunta, dove abbiamo autorevoli rappresentanti e anche esperti giuristi. Che rigettino, ha detto il senatore Nitto Palma: bene, lo facciano; mi dicano però per quali ragioni la Giunta delle elezioni non è un organo giurisdizionale. Me lo devono dire, lo voglio leggere e vorrò che questa decisione resti agli atti del Parlamento italiano anche per segnare il futuro e capire fino a che punto la classe politica è protetta da determinanti atteggiamenti che possono venire da altri poteri dello Stato.

Abbiamo bisogno di un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. Oggi non sto chiedendo di continuare a far sedere Minzolini su questo scranno, ma - come ha fatto il presidente Palma - che si stabilisca un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. Lo chiedo non solo per me, ma per i miei figli, i miei nipoti e il futuro del mio Paese. *(Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non ripeterò quanto già detto dal senatore Palma e vorrei rivolgermi essenzialmente al Partito Democratico, di cui ho apprezzato la decisione di questa stamattina di lasciare libertà di coscienza. Apprezzo quanto ha fatto il presidente Zanda, perché questo vuol dire riconoscere che vi è uno spazio *deliberandi* del Parlamento anche rispetto alla legge Severino e rende costituzionalmente legittima quella legge per la scelta della libertà di voto. Vi è, quindi, uno spazio di valutazione tecnico-giuridica o di valutazione di coscienza sulla stessa decisione che viene esaminata.

Per la seconda parte voglio rivolgermi al Movimento 5 Stelle. Voi avete sempre affermato di avere un'aspirazione alla giustizia, quasi, a volte, violando la Costituzione, che assegna al Parlamento la centralità nel panorama istituzionale del nostro sistema. Però, non credo che siate agganciati a una giustizia formale, che sarebbe molto grave; credo siate paladini e fautori di una giustizia sostanziale, cioè che afferma valori e non sia soltanto passacarte e se, per ipotesi, noi non fossimo chiamati a valutare, diventeremmo dei passacarte. Non avremmo alcuna dignità parlamentare, né di senatori né della istituzione nella quale sediamo.

Non voglio poi richiamare alcune questioni che sono già state sviscerate.

Signor Presidente, come lei ricorderà, quando ci siamo conosciuti, negli anni Settanta, il presidente Pertini, che presiedeva il Consiglio superiore della magistratura (di cui facevo parte all'epoca), poneva la questione se il giudice deve essere indipendente o apparire indipendente. Pertini correttamente sosteneva che il giudice deve essere indipendente, ma anche apparire indipendente. E perché deve apparire indipendente? Io ho lavorato quarant'anni in magistratura e certamente nessuno mi può dire che io abbia mai tradito quell'apparenza di indipendenza, ma oggi, se tornassi a fare il magistrato, potreste dire che vi è apparenza di indipendenza? Nello scontro frontale con il Movimento 5 Stelle e anche con lei, Presidente, se lei fosse giudi-

cato da me, apparirei indipendente? No. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Giovanardi*).

Perché non apparirei indipendente? Come lei ricorderà, quando si trattò della decadenza del senatore Berlusconi, ho detto che non me la sentivo di far parte della Giunta per le elezioni se questa non era giudice e se doveva ragionare secondo la logica del partito e della parte. E lei mi ha detto che, in base al Regolamento, non mi sarei potuto dimettere, anche se non ero d'accordo, tant'è che sono rimasto un anno e mezzo fuori dalla Giunta. Poi sono rientrato, perché altrimenti veniva meno la presenza del Gruppo a cui appartengo, anche se è sbagliata quella norma regolamentare.

L'apparenza dell'indipendenza riguarda tanti aspetti: come possiamo immaginare che un soggetto che ha fatto parte del Parlamento, è stato Sottosegretario e, perché non riletto, il partito l'ha mandato all'ONU, poi ritorni in magistratura e partecipi a una decisione su un avversario politico? Quell'apparenza viene meno e tocca l'intero collegio. Questo è uno dei punti fondamentali.

Non voglio ripercorrere la storia del processo a Minzolini, perché credo che siano state sviscerate tutte le questioni e abbiate tutti compreso la realtà delle cose. Non voglio nemmeno richiamare la norma che abbiamo votato ieri sulle condotte riparatorie, che riguardano i reati procedibili a querela, per cui, se l'imputato ripara il danno, si estingue il reato. Questo punto è stato votato ieri, credo all'unanimità (credo, perché la fiducia ci ha impedito di valutare quali fossero gli eventuali dissensi). Ebbene, quello è diventato un comportamento che determina l'estinzione del reato, sarà più possibile per un giudice discutere se il risarcimento effettuato dalla parte sia o no tale da giustificare l'attenuante? O diventerà un obbligo, Presidente? Questo è un passaggio su cui tutti dovremmo riflettere.

Voglio poi richiamare la vostra attenzione su un altro fatto fondamentale. Mi pare che anche lei fosse presente, quest'anno, all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di cassazione, nel corso della quale Giovanni Canzio ha correttamente richiamato che nell'anno scorso - «finalmente» ha detto - si è affermato un principio di civiltà giuridica nel nostro Paese, un principio fondamentale che fa sì che possiamo dire ad alta voce che siamo un Paese dell'Europa. L'articolo 6 della Convenzione europea stabilisce delle regole. E perché Canzio ha dato forte valenza a quella decisione delle sezioni unite, intervenuta quindici giorni prima della decisione della Giunta? Sarebbe bene leggere i quattro principi affermati con la sentenza delle sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016, ma ne cito uno in particolare: «La previsione contenuta nell'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere

proceduto, anche d'ufficio,» - senatore Cucca, lei che è attento alle garanzie: non c'è necessità di richiesta dell'imputato - «a norma dell'articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudice del giudizio assolutorio di primo grado».

E chi sono questi soggetti, signor Presidente? Lei avrà letto tutta la sentenza, quindi non la rileggerò, ma oltre ai testimoni, che sono stati sentiti, un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito in appello era il senatore Minzolini. Legga la sentenza, leggetela tutti: l'imputato, se dà valutazioni che vengono esaminate sotto il profilo della responsabilità penale, deve essere risentito! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). E questo lo dice la Corte di cassazione a sezioni unite.

Apprezzo la decisione del Partito Democratico di concedere libertà di coscienza nel voto. Per quanto mi riguarda, questa sentenza mi porterebbe a respingere il giudizio della Giunta delle elezioni, ma se proprio vogliamo essere più realisti del re, la prima cosa da fare è che questi aspetti siano rivalutati dalla Giunta, dal momento che questi aspetti furono affermati e pubblicati soltanto quindici giorni prima, se non ricordo male, ossia il 4 luglio.

Questo vuol dire una sola cosa, signor Presidente. Io non posso non tenere conto di un dato di fatto: lei ha fatto il magistrato per vari anni come me e sa benissimo quanto sia difficile l'arte del giudicare e quanto sia ancora più difficile non tenere conto di quelle reazioni, a volte emotive, a volte di movimenti inconsulti, di tic, che vengono fuori nel corso di un esame istruttorio, sia dell'imputato che del testimone; e quante volte ciò ha indotto ulteriori domande che consentono di accertare la verità. Preciso, per i colleghi del Movimento 5 Stelle, che non si parla della verità assoluta, ma di quella processuale. In tutti i processi e proprio perché una verità processuale ha bisogno di regole e voi siete portatori di regole e di valori: come fate a votare una cosa del genere senza fare una valutazione ulteriore rispetto alla sentenza della Corte?

Se siamo sulla stessa barca nell'affermazione di nuovi principi, di nuovi valori in questo Paese, se siamo sulla stessa barca nel combattere i collusi, le mafie, le organizzazioni criminali ovunque si annidino, dobbiamo rispettare le regole e la legalità e la legge costituzionale è la prima valutazione che va fatta. Possiamo abdicare alla Costituzione e dire che il Parlamento non ha possibilità di valutazione, come ha scritto la relatrice?

Il presidente Zanda si è reso conto dell'abnormità di un'affermazione di questo tipo, per cui ha parlato di libertà di voto, perché quest'ultima legittima una valutazione, altrimenti non ci sarebbe libertà di voto. Se c'è libertà di voto, c'è la possibilità di valutazione, altrimenti c'è lo schieramento, la decisione per partito preso, per parte politica. E io non credo che possiamo violare in questo modo le prerogative del Parlamento, i valori fondamentali.

Ieri ho sentito molte affermazioni, che condivido e sottoscrivo in pieno, da parte di esponenti del Partito Democratico, sui principi costituzionali non sempre rispettati in passato e non vorrei che oggi, a distanza di meno di ventiquattro ore, fossero traditi quegli stessi principi che sono stati affermati ieri (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Mi auguro che vi sia coe-

renza di comportamento tra ieri ed oggi, perché il punto è lo stesso: si tratta di valori costituzionali, di principi di libertà e di giustizia.

Non vi sto chiedendo di dire no, vi sto chiedendo di fare una valutazione seria, in sede di Giunta delle elezioni, di quella sentenza della Corte costituzionale. Se oggi fosse stato giudicato in appello, certamente in ossequio ai principi della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, sarebbe stata annullata la decisione della corte d'appello. Voi vorreste agganciarvi ad un fatto formale che mi auguro nemmeno i colleghi del Movimento 5 Stelle possano accettare: ci aggrappiamo ad una sentenza che non ha alcun valore, una sentenza sbagliata, ingiusta ed illegale, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite. E voi vi volete agganciare ad un fatto di questo tipo?

Il senatore Palma mi suggerisce che questo principio è stato anche affermato ieri, nella riforma del processo penale, e mi auguro che come tutti lo abbiamo votato in quella sede, possiamo riaffermarlo anche oggi. Ecco perché vi chiedo, principalmente sotto il profilo della capacità di valutare una norma e di applicarla immediatamente, se ritenete che vi siano dubbi, che vi sia la necessità di un'ulteriore valutazione e di un ulteriore confronto, di accogliere la proposta di rinviare in Giunta per una valutazione che tenga conto della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite. Non potete lavarvi le mani come Ponzio Pilato, dicendo che non compete a voi e che non siete giudici, perché a quel punto si compirebbe un atto grave ed offensivo verso il Parlamento, verso l'istituzione fondamentale del nostro Paese. Infatti, se il Parlamento non è degno e non ha la possibilità di valutare, deve sollevare una questione di costituzionalità della legge Severino, altrimenti veniamo meno al nostro dovere ed alla nostra responsabilità. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e CoR. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, devo fare due premesse. La prima è che ho incontrato il senatore Minzolini in quest'Aula e nelle sale attigue, quando eravamo entrambi alla RAI ci saremo sentiti due volte per telefono e per questioni strettamente di lavoro, non abbiamo le stesse frequentazioni e non siamo mai andati a cena.

La seconda è che io penso che le leggi vadano rispettate, anche quando le consideriamo delle leggi perfettibili o non buone e penso che la legge Severino sia stata scritta ed approvata in un momento particolare della storia della Repubblica, nel quale una larghissima maggioranza (destra e sinistra riunite) chiedeva al Paese pesantissimi sacrifici, anche con delle evidenti ingiustizie, come nel caso degli esodati, ed allora ha ritenuto di togliere al Parlamento ogni potere discrezionale e di indicare la decadenza del senatore o del deputato che sia stato condannato per determinati reati in via definitiva ad una pena superiore ai due anni, eliminando ogni tipo di discrezionalità. Ed è vero quello che diceva il senatore Palma, quando affermava che questo tipo di meccanismo crea una disparità, una diversità, una difformità tra la condizione del consigliere comunale, del sindaco, dell'ammini-

stratore locale che possono comunque sollevare eccezione di costituzionalità, mentre al senatore e al deputato questa condizione non è concessa.

Ciò detto, ho detto e ripeto che quando le leggi ci sono vanno applicate, non si può fare obiezione su un caso particolare.

Tuttavia, voglio rendere testimonianza qui in Senato della mia esperienza. Ho lavorato in RAI 37 anni e, se me lo consentite, vedo la vicenda del senatore Minzolini con un'ottica un po' diversa rispetto agli articoli che si leggono sui giornali e anche ad alcuni interventi che ho sentito in Parlamento.

Penso, cioè, che se il senatore Minzolini una responsabilità abbia avuto, questa responsabilità sia stata quella di sottovalutare la differenza del suo ruolo di giornalista, molto apprezzato fuori della RAI, e di direttore del TG1, di sopravvalutare il potere del suo mentore (come fanno tutti, Minzolini era stato nominato su richiesta particolare di Silvio Berlusconi, allora la personalità politica più eminente del Paese) e di pensare che con la propria capacità professionale, i propri trascorsi e con questo tipo d'investitura avrebbe potuto dirigere il TG1 senza particolari problemi.

Così non è. Un'azienda pubblica come la RAI ha al suo interno una serie di incrostazioni e una serie di rapporti tra cordate e gruppi di potere che prima o poi, se tu non baci le pantofole, ti si ritorcono contro. È quello che è successo ad Augusto Minzolini.

Voglio fare alcune osservazioni su questo punto. Cosa si contesta a Minzolini? Di avere usato in modo improprio una carta aziendale, che, secondo quanto detto dalla relatrice, gli era stata data nella sua qualità di direttore del TG1. Io sono stato per sei anni e mezzo direttore di una testata RAI e sono stato anche direttore di un ufficio di corrispondenza di qualche importanza. Non ho mai avuto e non ho mai voluto una carta aziendale.

Questo perché, cari colleghi, c'è una ipocrisia di fondo in questo Paese che ci riguarda tutti. Noi siamo disposti a dire che la parte della nostra indennità che riguarda il nostro lavoro è alta, quando sappiamo benissimo che chi lavora nel privato, non necessariamente con maggiori meriti, prende tre, quattro, cinque volte di più, ma poi sopportiamo un uso di questo neocapitalismo, che è passato anche alle aziende pubbliche e persino al Senato della Repubblica, che è quella di pagare le persone con rimborsi spesa, con *benefit* e altre utilità. In questa operazione c'è una trappola e Minzolini è caduto a piedi uniti in questa trappola.

Io vorrei sapere se qualcuno ha chiesto al direttore generale che gli ha dato quella carta di credito cosa ha detto a Minzolini quando gliel'ha data. Vorrei sapere se è vero o no che Minzolini rivendicava di poter proseguire una collaborazione con «Panorama» e che il direttore generale, amico di Minzolini e della sua stessa parte politica, abbia detto che non gli poteva concedere la deroga all'esclusiva ma che c'era quella carta di credito: ditemi se questo non è un invito al furto. E chiunque ha vissuto in un'azienda come la RAI sa che questo è un invito a largheggiare, a usare quella carta di credito in modo non controllato. Il punto fondamentale, allora, è quel sistema di potere, che Minzolini ha chiaramente sottovalutato.

Ad esempio, voi potete pensare che un direttore non abbia neanche il potere di avvicinare i conduttori? E allora cosa ci sta a fare il direttore?

Cosa ci sta a fare l'articolo 6 e cosa è il contratto di lavoro dei giornalisti? Ma se si pensa, come ha pensato Minzolini, di poterlo fare semplicemente perché lui era Minzolini e perché era stato nominato dal politico più importante del suo tempo, prima o poi si toccherà delle cose che si ritorceranno contro e prima o poi useranno contro di noi la battaglia politica che vogliono fare contro il nostro mentore. Questo è successo a Minzolini in molti campi e volevo renderne testimonianza.

Un altro aspetto su cui non posso tacere è quello dell'inchiesta.

Ho detto prima e ripeto che le sentenze definitive vanno rispettate. Dico però che ognuno di noi è libero di esercitare la sua critica sull'*iter* giudiziario e sulle sentenze.

Nella vicenda riguardante il senatore Minzolini abbiamo un'assoluzione di primo grado, con il giudice che accetta il risarcimento di oltre 60.000 euro fatto immediatamente dall'imputato. La sentenza di secondo grado ribalta completamente il primo giudizio e, guarda caso, non prende in esame il risarcimento. A questo punto, devo dire che è legittimo il dubbio sollevato dal senatore Nitto Palma, quando ha detto che probabilmente la mancata accettazione del risarcimento è servita a non concedere un'attenuante che avrebbe forse fatto scendere la pena sotto i due anni e non provocando quindi la decadenza di Minzolini, già allora senatore della Repubblica.

C'è inoltre, come è stato detto, una circostanza, che non è vietata dalla legge, ma che è quanto meno singolare, che un politico giudice giudichi un politico. Effettivamente questa è un'evidente anomalia.

Le anomalie quindi sono tante e voglio rendere testimonianza che siamo davanti all'esaurirsi di una lunga fase, in cui la politica ha fatto demagogia e ha ritenuto di non pagare il prezzo dei suoi errori offrendo un nemico all'interno della politica stessa: il parlamentare, che non lavora, che prende il vitalizio, che è pagato troppo. Ma senza incidere sui temi di reale corruzione. (*Applausi del senatore Buemi*).

Ripeto che pagare con *bonus*, rimborsi spesa e altra utilità, secondo i dettami del neoliberalismo, è profondamente amorale, più dello stipendio che ognuno di noi prende e su questo tema non si interviene perché c'è un'ipocrisia generale. Perché è amorale? È amorale perché, da un lato, concede forme di salario improprio e, dall'altro, perché ogni tanto il pallino della *roulette* si ferma in un punto e allora si solleva la questione: e allora Marino diventa il responsabile di chissà quale furto e Minzolini diventa reo di un peculato continuato. Questo è il punto.

Il senso del mio intervento è rendere questa testimonianza. Non mi sento di accettare o di condividere il punto di vista espresso con tanta dottrina dal senatore Nitto Palma quando dice che bisogna che si ritorni in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perché la Giunta deve esprimere precisamente il sì o il no alle contestazioni di merito del senatore Minzolini perché, da quello che capisco io (che non ho la cultura del senatore Nitto Palma, né la sua, signor Presidente), la cosiddetta legge Severino in realtà ci ha tolto questa discrezionalità e, in qualche misura, l'accettazione della linea che porta alla decadenza del senatore Minzolini è quindi obbligata. Bisognerebbe semmai cambiare la legge, ma al momento non possiamo fare altri-

menti. E non possiamo fare altrimenti anche dinanzi alla disparità con gli amministratori locali perché la chiave che abbiamo usato in occasione della decadenza del senatore Berlusconi è stata quella secondo cui bisogna servire il Parlamento con onore e dal momento che una condanna di quel genere toglie questo requisito, automaticamente il Senato si toglie la possibilità discrezionale. Questo è quanto ho capito. Posso sbagliare, senatore Nitto Palma, ma sulla base di questo non me la sento di non votare la decadenza dal mandato parlamentare del senatore Minzolini, perché penso sia un atto obbligato. Ho voluto però rendere testimonianza e spero che i senatori se ne rendano conto per il futuro. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, la vicenda in discussione è sicuramente complessa e presenta molteplici elementi di discussione e riflessione.

Tuttavia, non possiamo dimenticare il lavoro svolto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che non ha assunto una decisione a cuor leggero. La Giunta ha sviscerato i temi portati all'attenzione dell'Assemblea e - giusto per fissare intanto il primo punto - credo che la relazione illustrata questa mattina sia stata assolutamente esaustiva sotto i molteplici aspetti che sono poi stati proposti nel corso della discussione generale.

Voglio ricordare qualche punto, in maniera molto schematica e rapida. Per esempio, stamattina si è parlato della differenza del trattamento riservato dalla legge Severino ai consiglieri regionali, comunali e provinciali, che decadono dopo la sentenza di condanna di primo grado e hanno la possibilità di proporre ricorso a dispetto di quel che accade invece per i parlamentari, che però vengono dichiarati decaduti solo a seguito della sentenza definitiva di condanna e - non entro nel merito di ciò che è accaduto in precedenza - la decisione deve andare necessariamente alla Giunta, che non si pronuncia in maniera definitiva ma si limita a formulare una proposta che viene poi portata all'attenzione dell'Assemblea, unico organo deputato ad assumere una decisione finale sulla decadenza o no del senatore. Quindi non è che non vi sia la possibilità di discussione sui temi che vengono proposti: sono stati affrontati in sede di Giunta e, successivamente, vengono affrontati oggi in Aula. Questo è il primo argomento, che mi consente poi di parlare della natura dell'organo Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Credo che nella relazione sia riportata esaustivamente tutta la discussione che c'è stata, non solo relativamente a questo caso, che è stato riportato alla luce nel corso della discussione in Giunta, come anche le risposte - che reputo altrettanto esaustive - che sono arrivate dalla relatrice Lo Moro. Questo perché certi temi erano già stati affrontati e risolti con le motivazioni riportate a pagina 8 e 9 della relazione odierna, temi che sono stati assolutamente sviscerati nel corso della discussione in Giunta. Peraltro, tale discussione si era già svolta anche in quest'Aula in occasione di altre vicende ed eravamo arrivati alle medesime conclusioni.

A proposito della vicenda della mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, esiste effettivamente una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione che è intervenuta il 6 luglio 2016, mentre la sentenza di

cui ci occupiamo oggi è stata depositata il 17 febbraio, ed è precedente. Tuttavia la sentenza della Corte di cassazione aveva esaminato il caso anche sotto quel profilo: giustamente, era stata sollevata la questione nel ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna di secondo grado e la Cassazione ha risposto con le motivazioni riportate in maniera letterale a pagina 21 della relazione al nostro esame. Potrei anche leggerle, ma mi limito semplicemente a richiamarle, per dire che c'era stata già una pronuncia anche in questo senso e questo, purtroppo, ci conduce a dover dire che ci troviamo in presenza di una sentenza definitiva che ci obbliga ad assumere, poi, determinate decisioni nel rispetto del contenuto della legge Severino anche rispetto al giudicato di una sentenza della Corte di cassazione. È evidente che, in questo senso, potremmo forse configurare un'anomalia, ma purtroppo dobbiamo attenerci al contenuto della legge.

Poi, siccome siamo legislatori, ove lo volessimo potremmo anche mettere mano e decidere se la legge Severino imponga una sorta di presa d'atto del contenuto delle sentenze oppure se riteniamo di discuterne. Io mi permetto di affermare che nel caso specifico abbiamo discusso anche di questi problemi e, esaurito l'argomento relativo alla possibilità di sollevare o no questioni di legittimità costituzionale (su cui non voglio tornare perché ne abbiamo parlato persino troppo), per quanto riguarda la competenza della Giunta delle elezioni relativamente ad una decisione definitiva credo che, allo stato, non possiamo che rispettare il contenuto di una sentenza definitiva, che peraltro ha sviscerato anche quei temi. Dobbiamo dire che sono stati sviscerati in maniera anche esaustiva, pertanto non possiamo fare altro che attenerci al contenuto di quelle sentenze.

In questo senso credo che anche la richiesta di ritorno in Giunta, su cui personalmente non avrei niente da eccepire, sia però tardiva, perché mi sembra che di fatto tutti i temi portati questa mattina a fondamento di tale richiesta siano stati esaustivamente discussi durante i lavori della Giunta. Inoltre dal contenuto e dal tenore della relazione illustrataci oggi dalla senatrice Lo Moro mi sembra che oggettivamente siano arrivate puntuali risposte: credo che esse tocchino tutti gli aspetti sollevati questa mattina e i temi che sono stati proposti. Ribadisco ancora una volta che la sentenza definitiva di cui oggi ci stiamo occupando (non era ancora intervenuta la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione), nelle sue motivazioni, aveva chiarito le ragioni per le quali la mancanza di riapertura della istruttoria dibattimentale non era stata accordata e si era deciso sulla base di quanto risultava dagli atti relativamente al processo di primo grado. Pertanto la richiesta in oggetto a me parrebbe oggettivamente tardiva. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Maestre Pie Filippini» di Frascati, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento III, n. 2 (ore 11,28)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minzolini. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, alla fine di questo calvario una premessa mi è d'obbligo. Io sono convinto che la battaglia che ho intrapreso vada al di là della mia persona: sono persuaso che certe incongruenze, contraddizioni e meccanismi infernali che spesso emergono nel nostro sistema giudiziario rappresentino l'occasione per fare il punto sulla condizione della giustizia e della democrazia nel nostro Paese. Tuttavia queste battaglie, proprio per essere efficaci, devono essere sterilizzate da ogni interesse personale: debbono essere solo battaglie di principio. Proprio per questo dico fin d'ora che, qualunque sia l'esito del voto, un attimo dopo rassegnerò le dimissioni da senatore. Lo farò dopo però, non prima, perché voglio che il Senato si esprima su un caso che considero, con tutto il rispetto che posso avere per la magistratura, una grande ingiustizia. Non per nulla io continuerò a combattere la battaglia su questa vicenda in tutte le sedi, in Italia e in Europa. Penso di essere vittima di una vicenda kafkiana che dimostra come nel nostro Paese a volte si assista a interpretazioni del diritto più prossime al perverso arbitrio della «Storia della colonna infame» che a Cesare Beccaria: storie che ti fanno perdere fiducia nella giustizia e te la rappresentano come nemica del buon senso e amica della parzialità. Dico questo perché la vicenda giudiziaria in cui sono stato coinvolto ha dell'incredibile.

Io arrivai in Rai nel giugno del 2009, dopo aver lavorato trent'anni in aziende private (agenzia Asca, «Panorama», «La Stampa»). Accettai uno stipendio inferiore a quello del mio predecessore, Gianni Riotta, ma posi come condizione quella di poter continuare la mia collaborazione con «Panorama»: volevo dire la mia al di fuori del TG che avrei diretto. Prima mi fu detto di sì, poi il presidente della Rai di allora, Paolo Galimberti, si oppose e mi mandò una *e-mail* in cui mi diceva che era eticamente, oltre che contrattualmente, incompatibile che io continuassi (ricordatevi queste parole).

A quel punto, indispettito dal rifiuto, posi la questione della carta di credito. Dissi all'allora direttore generale Masi che volevo una carta di credito esattamente come quella di cui disponevo al quotidiano «La Stampa» da inviato speciale (ripeto: da inviato speciale) e non da direttore: stesso *budget*, stesse regole, tra le quali quella di non dover indicare i nominativi delle persone incontrate o invitate, per ovvie ragioni di riservatezza delle mie fonti. Durante il processo, l'allora amministratore delegato del quotidiano «La Stampa», Angelo Cappetti, inviò una lettera in cui confermò che le condizioni che mi erano state accordate presso il giornale erano proprio queste. La trattativa si chiuse. Per diciotto mesi andò avanti tutto come previsto: la mia segretaria mandava ogni mese (ripeto, ogni mese) le note spese con le ricevute alla direzione finanziaria della Rai, che dava l'*okay* al pagamento. A giugno del 2010 Masi inviò una circolare, in cui ricordava la direttiva dell'ex direttore generale Cattaneo del 2005, nella quale era previsto che le spese prive dei nomi dei beneficiari dovessero essere sottoposte all'approvazione

del direttore generale: avendo io l'accordo di cui vi ho parlato, pensavo di esserne dispensato. E, comunque, continuò a non esserci alcuna contestazione sulle mie note spese.

Senza contare - dato di non poco conto - che mesi dopo, nel processo a mio carico, il direttore del TG1 dell'epoca Cattaneo, cioè Clemente Mimum, testimoniò, insieme al suo vice direttore, che era prassi consolidata in azienda che il direttore del TG1 non indicasse il nome dei propri ospiti per una questione di riservatezza: una testimonianza che non è mai stata contestata da alcuno.

Ma torniamo a quei giorni. Nessuno mi disse niente di questo problema fino a quando uno dei consiglieri di amministrazione, Rizzo Nervo, non pose la questione al direttore generale Masi, il quale non avendo le idee chiare in testa (in Rai capita spesso) farfugliò e si contraddisse. In due lettere fornì due risposte diverse: nella prima, indirizzata al consigliere Rizzo Nervo, definì la carta un *benefit* compensativo in cambio dell'esclusiva; nella seconda, rivolta al sottoscritto, cambiò la natura della carta in una sorta di *facility*, sostenendo che tra me e l'azienda fosse insorta un'incomprensione di natura amministrativa e, riconoscendo la mia buona fede, mi chiese di reintegrare le somme. Vorrei sottolineare che - a differenza di altri casi del genere - la tipologia delle spese riguardava solo pranzi o cene con due-tre persone. Non vi nascondo il mio disappunto per il voltafaccia del vertice dell'azienda. Tra l'altro scrissi al direttore generale: «Di questo cortocircuito procedurale, l'azienda avrebbe potuto avvertirmi prima e non aspettare diciotto mesi. E una semplice segnalazione avrebbe risolto sul nascere questa incomprensione». Sia pure indignato, decisi, senza batter ciglio, di ridare indietro all'azienda tutta la somma in questione, cioè esattamente quello che l'azienda richiedeva indietro. Restituii la somma e comunicai all'azienda che mi sarei rivolto al giudice del lavoro.

Nel contempo, in un'altra lettera, venuta meno la condizione della carta di credito, chiesi di riprendere la collaborazione con «Panorama»; una richiesta che venne subito accettata: per cui la collaborazione, ritenuta un anno e mezzo prima dal presidente della Rai eticamente e contrattualmente incompatibile, diventò tranquillamente lecita. Misteri della Rai, ma anche la conferma, indiretta, che la carta era un *benefit* compensativo dell'esclusiva.

Restituii le somme, quindi, ancor prima che ricevessi l'avviso di garanzia per peculato. Lo feci solo per una questione di orgoglio: essere accusato da qualcuno, sia pure in malafede, di aver sperperato soldi pubblici la reputavo, e la reputo, un'offesa. Tant'è che diedi indietro tutta la somma, senza questionare, per dimostrare che nell'esercizio delle mie funzioni di direttore la Rai non aveva pagato né un caffè a me, né a un mio ospite, ma che era, semmai, avvenuto l'esatto contrario. Peccando d'ingenuità, ero convinto che la vicenda si fosse chiusa lì.

Ma, nel frattempo, un esposto presentato dall'allora onorevole Di Pietro aveva messo in moto la procura di Roma. Dalle indagini non emerse una prova, un episodio, una testimonianza, da cui si potesse dedurre che fossi andato a cena per fatti miei privati. Anzi, il 26 aprile del 2011 il consiglio dell'Ordine dei giornalisti archiviò la vicenda all'unanimità. Stessa cosa fece

la Corte dei conti, in data 6 dicembre 2011, ma due mesi prima il gup di Roma mi aveva rinviato a giudizio.

La prima udienza del processo si svolse l'8 marzo del 2012. Il processo di primo grado durò poco più di un anno: furono sentiti decine di testimoni ed esaminate una montagna di prove documentali. Il pubblico ministero cominciò la sua requisitoria, avvertendo il tribunale che non c'era una prova diretta che io avessi compiuto quell'illecito. Non c'era, per essere chiari, la cosiddetta pistola fumante. Per cui il processo si concluse con l'assoluzione. Pensai che il mio calvario fosse finito, invece stava appena cominciando.

Mi limito alla cruda cronaca, perché nel mio caso è più efficace di ogni commento.

Nell'anno che ha separato l'assoluzione di primo grado dalla condanna in secondo grado, sono avvenuti cinque fatti. Primo: sono stato eletto in Parlamento, per cui sono entrato a far parte della categoria più vituperata del Paese, quella dei politici. Secondo: il giudice del lavoro, forse il tribunale più esperto dei meccanismi di un'azienda giornalistica, ha obbligato la Rai a restituirmi i soldi che l'azienda mi aveva richiesto, fatto che ai miei occhi apparve come la conferma definitiva della mia innocenza. Terzo: ho duramente polemizzato con l'allora capo dello Stato, Giorgio Napolitano; qualcuno non sarà d'accordo, ma la dialettica è il sale della politica. Quarto: ho votato contro le riforme costituzionali, in dissenso con il mio Gruppo parlamentare di appartenenza. Quinto: ho denunciato alla Corte di Strasburgo il Presidente del Senato per la conduzione dei lavori parlamentari sulla riforma costituzionale, troppo attenta - a mio avviso - alle esigenze del Governo. Inutile dire che si trattava solo di polemiche politiche, in cui non c'era nulla di personale.

Alla fine di questo percorso, il 27 ottobre del 2014, ci fu il processo di appello. E lì, in quattro ore - dico quattro ore - senza riaprire l'istruttoria, assumere nuove prove, raccogliere nuove testimonianze o riascoltarmi, la sentenza di assoluzione è stata ribaltata. Di più, il tribunale andò oltre alle richieste dei pubblici ministeri sia in primo grado, che in appello: se questi avevano chiesto due anni, il tribunale mi condannò a due anni e sei mesi, e all'interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo della pena. In sintesi, mi condannò al silenzio, perché non riconoscendomi neppure l'attenuante, quasi ovvia, della restituzione dei soldi addirittura prima dell'inizio del procedimento penale, superò i due anni previsti per la condizionale e fece scattare l'istituto della decadenza contenuto nella legge Severino. Inoltre, con l'interdizione dai pubblici uffici, mi privò del diritto di voto e decretò, nei fatti, la sospensione dall'Ordine dei giornalisti. Insomma, è una sentenza che mi consegnò all'oblio. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (Ncd-CpE), ALA-SCCLP e CoR e dei senatori Buemi, Centinaio, Fucskia, Giovanardi e Stefani).*

Mi colpiscono, soprattutto, due particolari della sentenza di condanna. Primo: il tribunale indica come elemento di colpevolezza, l'uso della carta di credito il giorno del mio compleanno, senza spiegare se in quel giorno io ne avessi fatto un uso privato e, principalmente, senza che tale elemento mi fosse mai stato contestato nel corso del processo; in trentacinque anni di

professione io, come credo molti di voi, non ho mai preso una vacanza il giorno del mio compleanno, che per me è sempre stato un giorno di lavoro come un altro. Secondo: la sentenza non mi riconosce neppure l'attenuante della restituzione dei soldi che io, come ricorderete, ridiedi alla Rai addirittura prima di ricevere l'avviso di garanzia. Il ragionamento che adduce è, a parer mio, capzioso e illogico. La mia colpa sarebbe stata quella di non aver calcolato i danni. Ma come avrei potuto farlo? L'azienda all'epoca non me li chiese. E se lo avessi fatto per mio conto, una scelta del genere sarebbe stata interpretata come un'ammissione di colpa. Senza contare che, successivamente, come sapete, fui assolto in primo grado e il giudice del lavoro costrinse la Rai a ridarmi i soldi. E, in ultimo, paradosso nel paradosso, ora che a seguito della condanna definitiva ho di nuovo ridato i soldi all'azienda, quest'ultima non mi ha chiesto i danni. C'è da restare allibiti per l'assenza di qualsiasi logica.

Sono rimasto sconvolto dalla sentenza, ma ho pensato che il tribunale avesse preso un granchio e, avendo fiducia nella magistratura, mi sono convinto che la Cassazione avrebbe modificato l'orientamento della corte d'appello. Almeno così sperai in quel frangente. Invece, un anno dopo, la Cassazione ha confermato la sentenza. Mi soffermo solo su un aspetto della decisione dell'Alta corte. La VI sezione della Cassazione è la stessa che aveva annullato la sentenza di condanna del tribunale di appello di Genova contro l'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, sui fatti del G8, capovolgendo la sentenza di assoluzione in primo grado. Motivo? L'appello non aveva portato nuovi elementi probatori e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo prevede che una sentenza di assoluzione possa essere capovolta solo riaprendo l'istruttoria. Esattamente come era avvenuto a me: ma in Cassazione, nella stessa sezione, gli esiti per me sono stati diversi. Eppure, più volte in passato, l'Alta corte aveva fatto proprio l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Senza contare che il 28 aprile scorso, cioè sei mesi dopo la mia condanna, una sentenza delle sezioni riunite della Cassazione ha riaffermato di nuovo in termini estremamente solenni che il capovolgimento di una sentenza di assoluzione, tra il primo e il secondo grado, possa avvenire solo riaprendo l'istruttoria.

Da quel momento non mi sono dato pace. Ho cominciato ad analizzare quanto era avvenuto, con lo stato d'animo di chi si era sentito tradito dalla giustizia. E ho scoperto che nel tribunale di appello, quello che ha capovolto la sentenza di assoluzione di primo grado, c'era un giudice che è stato in politica per venti anni. Il giudice in questione, Giannicola Sinisi, ha infatti avuto una lunga carriera in politica nello schieramento avverso rispetto a quello in cui mi trovo io: è stato sindaco di Andria; si è candidato alla Presidenza della Regione Puglia; è stato deputato, Sottosegretario al Ministero dell'interno nel primo Governo Prodi (e in quella compagine il Ministro dell'interno era il senatore Napolitano) e, ancora, Sottosegretario al Ministero dell'interno nel Governo D'Alema; è stato poi senatore dal 2006 al 2008 e, dal 2008 al 2013, consigliere giuridico dell'ambasciata italiana in USA (altra nomina politica, visto che dipende dal Ministero della giustizia). Insomma, per gli anni trascorsi nelle istituzioni, è stato venti volte più politico di me. Questo è il giudice che mi ha condannato, capovolgendo una senten-

za di assoluzione, e che, ancora, ha aumentato di sei mesi la pena richiesta per due volte dalla pubblica accusa, facendomi in questo modo incorrere nella legge Severino. A me tutto questo sembra un'enormità: il re è davvero nudo.

In sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari qualcuno mi ha rimproverato di non aver ricusato quel giudice, ma io non lo sapevo, non sono un frequentatore abituale delle aule di tribunale e anche i miei avvocati ignoravano il suo passato. Semmai, c'è da riflettere su un dato: tre anni fa, quest'Aula ha licenziato una legge che avrebbe impedito a quel giudice di far parte di quel tribunale, un provvedimento che la Camera tarda ancora oggi ad approvare, malgrado tratti un argomento capitale per il funzionamento di ogni democrazia, su cui, appena qualche settimana fa, dall'Europa ci è arrivato un nuovo monito. Il Gruppo di Stati contro la corruzione, il cosiddetto Greco (Groupe d'Etats contre la corruption), organo del Consiglio d'Europa, ha infatti approvato dodici raccomandazioni al nostro Paese, la prima delle quali chiede limiti più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica. Vi si legge: «È chiaro che la legislazione italiana contiene diverse lacune e contraddizioni a tale riguardo, che sollevano dubbi dal punto di vista della separazione dei poteri e della necessaria indipendenza e imparzialità dei giudici». In questa logica, l'organismo segnala l'effetto negativo che qualsiasi presunta politicizzazione della professione può avere sulla percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza dell'intera magistratura. Sembra scritto apposto per questa vicenda.

La verità è che i tempi cambiano, e non in meglio. Ad esempio, l'ex senatore della DC Lucio Toth, tornato in magistratura, si astenne dal partecipare al collegio che avrebbe dovuto giudicare Arnaldo Forlani, suo ex segretario di partito, perché, essendo amico e collega di partito, era convinto di non apparire imparziale. Si tratta di un tatto istituzionale che appartiene però anche a molti dei tanti criticati o osannati giudici di oggi. Sono innumerevoli le occasioni pubbliche in cui personaggi come Di Pietro, Cantone o lo stesso Davigo hanno dichiarato pubblicamente che un giudice che sceglie di entrare in politica non dovrebbe tornare in magistratura. Del resto, è quasi un ovvietà: come si può accettare che un magistrato, entrato in politica e tornato in magistratura, possa giudicare un avversario? In una condizione del genere, dove finisce il principio di terzietà, di imparzialità del giudice? Una simile circostanza si verifica solo in Paesi noti alle cronache dell'ingiustizia, come la Turchia o l'Egitto, non certo in una Corte europea. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e ALA-SCCLP, e dei senatori Compagna e Giovannardi)*. Da noi, un Luciano Violante non si sarebbe mai sognato di tornare in magistratura per giudicare Andreotti, né Antonio Di Pietro avrebbe mai pensato di indossare nuovamente la toga per condannare in un'aula di tribunale Silvio Berlusconi.

Dirò di più, e mi rivolgo al Gruppo del Movimento 5 Stelle: trovereste giusto se la senatrice Finocchiaro tornasse in magistratura e si trovasse a dover giudicare un Di Maio? Cosa pensereste? O cosa direste, voi tutti, se Michele Emiliano, politico, magistrato da dodici anni in aspettativa e ora candidato alla segreteria del PD, ritornasse in futuro al suo vecchio mestiere per giudicare in tribunale Matteo Renzi? Mi viene quasi da ridere. Quello

che è avvenuto è preoccupante e offre uno spaccato del nostro sistema che è allarmante.

Per tornare al personaggio centrale di questa vicenda, un giudice, cioè Sinisi, politico e magistrato - non lo dico io, ma così lo definisce Wikipedia - che decide sulla permanenza in Parlamento di un avversario politico è un fatto senza precedenti anche negli annali di questa Repubblica. Si tratta di una questione che non solo pone il problema del politico che torna in magistratura, ma che, più in generale, capovolge un tema che ha caratterizzato il dibattito di questi anni. Il problema non è solo quello di salvaguardare l'autonomia della magistratura dal potere politico, ma anche quello di preservare l'autonomia della politica dal potere giudiziario. Non sono solo io a pormi la questione, ma l'hanno fatto anche illustri professori come Sabino Cassese, che, tra l'altro, in più di un'occasione, ha ricordato come dal '94 ad oggi la presenza di magistrati in Parlamento si sia triplicata.

Badate, io credo che quanto è avvenuto faccia a botte non solo con il diritto, ma addirittura con il senso comune, specie se si tiene conto del regime istaurato dalla legge Severino. Ma vi rendete conto? Un magistrato, tornato dalla politica, può decidere, alzando di sei mesi la pena rispetto addirittura alle richieste della pubblica accusa in tutti e due i gradi di giudizio, la decadenza dal Parlamento di un appartenente allo schieramento avversario. Ma vi rendete conto che meccanismo infernale avete inventato? E una classe politica degna di questo nome, di fronte a questo caso straordinario, può rifugiarsi dietro agli automatismi, ai precedenti e alla prassi? Io credo di no, come credo che solo i legulei possano difendere l'applicazione retroattiva di una norma come la Severino, infischandosene dell'articolo 2 del codice penale, dell'articolo 25 della Costituzione, dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Liquidano il tutto come una sanzione amministrativa, dimenticando che il reato primario, quello su cui la controversa legge interviene, è penale. Purtroppo il nostro è un sistema pieno di incongruenze e di contraddizioni, ma, soprattutto, c'è un vuoto politico grande come un oceano: assicurare a un imputato un giudice terzo, imparziale, che non sia stato un avversario politico. Questo vuoto andrebbe colmato da voi con un'assunzione di responsabilità per non aumentare la distanza che ci divide dagli altri Paesi europei.

Sono convinto che molti di voi condividano queste preoccupazioni. Ci sono, poi, però, le ragioni della politica, che impediscono a questa consapevolezza di trasformarsi in un agire coerente. Ma mi chiedo: possono la politica, le logiche di schieramento, le valutazioni opportunistiche di parte indurvi a mettere tra parentesi la vostra coscienza e il vostro libero convincimento? Se si preferisce la strada dell'automatismo; se si mette in atto un comportamento pilatesco e - consentitemelo - ipocrita, cosa resta della politica? Secondo me: nulla! Solo un enorme vuoto! Ve lo dice uno che, nei quattro anni in cui è stato al Senato, si è trovato spesso a votare contro le indicazioni del suo Gruppo di appartenenza. Qui la questione è ancora più grande, perché nessuno sa cosa potrebbe riservarci il domani. Il rischio di un regime, di una decadenza della nostra democrazia, è sempre dietro l'angolo. Ricordatevi: nella vecchia Unione Sovietica, come in qualsiasi altro regime, agli oppositori non veniva mai riconosciuto lo *status* di avversario politico;

erano sempre condannati, non per la diversità di idee, ma alla stregua di malfattori. La necessità che il Parlamento valuti nel merito la vicenda giudiziaria di un suo membro è, quindi, un'esigenza primaria, proprio per evitare anche la pur minima ombra di una persecuzione, proprio per non gettare discredito sulla nostra democrazia. Ecco perché la politica è, innanzitutto, un'assunzione di responsabilità.

Da parte mia, questa responsabilità me la sono assunta *in toto*: sono arrivato fino ad oggi, fino all'ultima tappa di questo calvario. Sono pronto a bere la cicuta. La storia dell'umanità, in fondo, è un lungo elenco di ingiustizie: proprio oggi, trentanove anni fa, fu rapito, e successivamente ucciso, quel galantuomo di Aldo Moro. Poi, qualunque sia l'esito della votazione di oggi, mi dimetterò da senatore. Sicuro di avere la coscienza a posto. A voi, però, offro l'occasione di inviare un segnale su un tema delicato che riguarda il nostro sistema giudiziario e la nostra democrazia. C'è una frase che mesi fa mi ha detto Antonio Di Pietro, cioè il personaggio che con il suo esposto è all'origine di questa assurda vicenda. La frase ancora mi rimbomba nelle orecchie. Mi ha detto: «Magari i guai che hai avuto, li hai avuti per questa esperienza in politica. La politica porta guai». Si tratta di un'amara verità non tanto per me, quanto per questo Paese. Guardiamoci negli occhi: una società in cui la politica non è un confronto di idee, non è il servizio più alto che si possa dare al proprio Paese, ma si trasforma in un meccanismo infernale che porta guai non ha un domani. Le garanzie per una giustizia equa sono l'*humus* di ogni democrazia. E con queste parole vi lascio alle vostre coscienze e alle vostre responsabilità. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD, Misto, AP (Ncd-CpE), ALA-SCCLP, (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), LN-Aut e CoR. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza alcuni ordini del giorno, i cui testi sono in distribuzione, che si intendono illustrati.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, *relatrice*. Signor Presidente, è mio dovere intervenire per replicare su argomenti che oggi sono stati usati e mal posti. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Spero che non sia la mia replica l'elemento in discussione.

Dicevo che è mio dovere intervenire perché, non avendo dato lettura dell'intera relazione, alcuni argomenti, che lì erano abbondantemente trattati, oggi sono stati presentati in maniera fuorviante all'Assemblea e su uno in particolare devo necessariamente intervenire. Devo anche alcuni chiarimenti sulla natura della Giunta. Non replicherò e non dirò una parola rispetto all'intervento del senatore Minzolini, se non per dire che sono d'accordo con lui su un punto e cioè che è il momento di assumersi delle responsabilità e che non servono comportamenti pilateschi e ipocriti. *(Applausi del senatore Cardello)*. Sono pienamente d'accordo su questo, anche se lui lo ha detto in una direzione, mentre io lo ribadisco all'inizio, e lo farò anche alla fine della

mia replica, perché giudicherei negativamente che l'Assemblea, per non assumersi responsabilità che le sono proprie, prendesse decisioni pilatesche e ipocrite che portino alla fine della legislatura senza decidere sulla questione al nostro esame.

Entriamo nel merito delle vicende: la natura della Giunta. Signori, vi invito - intanto cerco di farlo io che non ho i toni del tribuno o quantomeno del magistrato inquirente, perché non lo sono mai stata, sono sempre stata magistrato giudicante - ad adottare lo stesso tono con cui mi rivolgo a voi, che è il tono della politica. Se mi consentite, dopo tante frasi roboanti (che mi hanno fatto pensare a quando ero giudice e, pur essendo a conoscenza dei fatti, pensavo a cosa si volesse intendere con certe affermazioni), vorrei usare ora il linguaggio della politica, così ci capiamo tutti.

La Giunta delle elezioni, a inizio legislatura, ha preso delle decisioni. Posso anche dire, senza nascondere un "segreto di Pulcinella", che su queste decisioni sono stata in minoranza. Poi, a prescindere dal fatto se abbia o no cambiato idea, la Giunta ha assunto delle decisioni: stiamo parlando di decisioni che hanno inciso addirittura sul corso della legislatura. La prima decisione è stata assunta dalla Giunta il 2 luglio del 2013.

La Giunta, come ogni organismo collegiale che si rispetti, non assume su questioni dirimenti decisioni occasionali o episodiche, cambiando orientamento di volta in volta, soprattutto perché qui non siamo davanti a una questione su cui si è intervenuti in appello, ma è un tema che orienta l'attività della Giunta. Il 2 luglio 2013 abbiamo dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale avanzata sulla legge elettorale. Eravamo in fase di convalida degli eletti e sono stati sollevati diversi rilievi, che poi ha affrontato la Corte costituzionale per altri versi, e, poiché quei rilievi erano stati sollevati da altri soggetti in altri luoghi e con altre legittimazioni, la Giunta delle elezioni ha deciso che non era organo giurisdizionale e sulla base di questo presupposto ha proceduto alla convalida degli eletti, cioè alla nostra convalida.

Successivamente, in data 18 settembre 2013, la stessa Giunta delle elezioni ha deciso che non è organo giurisdizionale in un'altra procedura che riguardava il capo dell'opposizione, Silvio Berlusconi. Oggi emoziona il caso di un collega, ma posso dirvi che anche il caso del collega Berlusconi (che non conosco, a differenza del collega Minzolini, e quindi non ho motivi personali per dire questo) mi preoccupò e mi fece tremare per la responsabilità che mi era affidata, perché dichiarare la decadenza del capo dell'opposizione, pur non essendo e non potendo costituire una decisione politica, è una grave assunzione di responsabilità dell'Assemblea e prima ancora della Giunta delle elezioni. Abbiamo sviscerato anche in quell'occasione tutte le problematiche connesse, consapevoli delle sentenze che sono state citate e degli orientamenti adottati nei precedenti, sia del Senato che della Camera, e siamo arrivati alla conclusione che non potevamo sollevare questioni dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte europea, perché non eravamo un giudice: decisione che oggi qualcuno in quest'Aula chiede alla Giunta di rivedere.

Faccio allora un discorso di serietà. Davanti ad un ipotetico ordine del giorno che chieda alla Giunta di valutare tali questioni, io richiamo tutti

alla responsabilità e alla serietà, perché sarebbe come dire a me, che sono una componente qualsiasi di quella Giunta, che in epoche lontane ma in questa legislatura, con il mio personale voto e con il mio contributo (perché ho fatto una dichiarazione di voto per il PD), è stata emessa una decisione di decadenza che aveva natura politica, mentre per me è stato un atto doveroso di applicazione della legge. E non ho né festeggiato né gioito per quell'applicazione della legge (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*), perché la legge si applica, non si gioisce e non si applaude; non si fanno cose di questo genere, ma semplicemente si applica. Soprattutto la legge la applica un organo come questa Assemblea, che ha anche un potere diverso da qualsiasi altro soggetto, quello di modificare le leggi. Quando allora non si modificano le leggi, perché non si ha la maggioranza o per qualsiasi altra ragione, poi si devono rispettare: credo che questo sia un dovere preciso (*Applausi della senatrice Mussini*).

Quindi, alt: non parlate di una Giunta deve rivedere le proprie posizioni. Siamo seri tutti. La Giunta ha preso una decisione e non è emerso nulla di nuovo. I discorsi roboanti e ad effetto dei colleghi a me non fanno alcun effetto (lo dico perché un collega non è stato neanche cortese con la mia relazione, e andrò subito a dire perché). Questi discorsi fanno impressione a chi non conosce il diritto, per questo si parla in termini tecnici e non politici. Io sono qui non per fare il giudice, perché il giudice l'ho fatto, in maniera anche decorosa, altrove; qui parlo da politico e dico che voi non potete chiedere alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ha convalidato le vostre elezioni e ha proposto la decadenza del *leader* dell'opposizione, di rivedere a fine mandato un'impostazione che tuttora condivide. Per tale ragione, se mandate indietro questo provvedimento, lo fate soltanto perché in questo momento non vi volete assumere responsabilità, mentre la politica è responsabilità.

Un altro argomento che è stato trattato in maniera assolutamente inadeguata riguarda la novità della sentenza della Corte, che ha disposto la necessità della rinnovazione degli atti. Ma voi pensate che la Giunta non se ne sia accorta e non si sia posta il problema, nonostante esulasse dal nostro mandato? Come è a tutti noto, per toccare una sentenza passata in giudicato c'è la revocazione: non ci sono né gli applausi né le lacrime, bensì la revocazione delle sentenze; non sono le Aule della politica che fanno queste cose. Però bisogna leggere fino in fondo i documenti, perché chi si assume la responsabilità di rappresentare i Gruppi politici nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non lo fa con un mandato qualsiasi, ma va lì anche per essere diligente. Leggiamo allora le pagine 20 e 21 della relazione, precisando che anche in questo caso abbiamo dato una risposta non richiesta, ma perché fosse esauriente. Abbiamo cioè precisato che in questo caso il problema non si poneva, come si legge nella stessa sentenza del caso Minzolini del 15 novembre 2015. La Corte di cassazione, tagliando la testa al toro sul discorso della rinnovazione (che non è automatico, ma è una scelta che deve fare il giudice su alcuni presupposti), dichiara nel 2015 (prima, dunque, della sentenza del 2016): «non sussiste dunque la necessità di rinnovare il dibattimento in appello per procedere ad una nuova escussione dei testimoni sentiti in primo grado quando, come nel caso di specie, la Corte

territoriale pervenga alla riforma della sentenza di assoluzione e all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base delle stesse deposizioni assunte dal primo giudice e senza effettuarne una diversa valutazione di attendibilità - conformemente riconosciuta da entrambe le sentenze - limitandosi ad una loro rilettura» - e valutazione - «in senso idoneo a fornire l'unica ricostruzione possibile dei fatti alla stregua del complesso delle prove dichiarative e documentali raccolte». Anche questo rilievo, quindi, è del tutto rivolto ad ottenere frasi ad effetto.

Continuo a pensare che il comportamento del senatore Minzolini, che certo è toccato personalmente, sia molto rispettoso, tanto che non ha fatto, come voi avete sentito, un solo riferimento a comportamenti di colleghi della Giunta o all'*iter* che abbiamo seguito, ma ha parlato della sua vicenda processuale, come è giusto e come chiunque ha diritto di fare. Trovo invece fuori luogo che qui si diano giudizi, perché nessuno è titolato a darne in quest'Aula, su come si scrivono le relazioni e soprattutto sulla necessità di fare stralci di relazioni, quando poi gli argomenti che vengono trattati in quest'Aula sono proprio quelli che sono contenuti nelle parti da stralciare.

Si vuole parlare del *fumus* anche in quest'Aula, si vuole parlare del rapporto tra giudici e politica, che non voglio toccare per motivi che sono intuitivi. Nella parte in cui si scrive di questo, noi dovremmo stralciare e censurarci, per poi poter dire qualunque cosa, perché la politica spesso è parlare in libertà e dire qualunque cosa venga in mente pur di arrivare al proprio obiettivo.

Questa politica io la respingo e dico al senatore Palma che non si deve permettere di parlare così di cose che costano fatica agli altri (*Applausi dal Gruppo M5S*). Che pensi a come scrive lui. Se noi, come Giunta, abbiamo ravvisato la necessità e l'opportunità di essere esaustivi anche su argomenti che sono trattati dalla difesa, per dare delle risposte ad un collega e ad una difesa che aveva trattato quegli argomenti, non deve venire il senatore di turno a spiegare - non al giudice, ma alla collega - che non è affatto così che si scrive... (*Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII. Applausi della senatrice Dirindin*).

PRESIDENTE. Lasciate concludere alla senatrice Lo Moro il suo intervento.

LO MORO, *relatrice*. Concludo, signor Presidente, dicendo che abbiamo cercato di essere equilibrati e che nessuno di noi tiene alle proprie posizioni.

Ringrazio intanto tutte le altre persone che hanno partecipato al dibattito, come il senatore Falanga, che vedo qui, ma anche altri, che hanno espresso opinioni assolutamente rispettabili e con toni del tutto adeguati.

Noi abbiamo fatto una proposta e questa Assemblea deve assumersi la responsabilità di accoglierla o di respingerla: qualsiasi altra soluzione ipocrita, da politica di casta, mi è del tutto estranea. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, vorrei che la relatrice si desse pace e almeno lasciasse all'Assemblea la possibilità di accettare o no il risultato degli esami fatti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Credo che questa sia una facoltà che a noi possa ancora rimanere.

Vorrei fare una premessa di ordine generale, signor Presidente, perché è cambiato un Governo, si devono rinnovare le Presidenze di alcune Commissioni e approfitto di questa situazione per segnalare alla sua Presidenza e all'Assemblea che è prassi consolidata che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sia appannaggio delle opposizioni. Se a qualcuno fosse sfuggito, il senatore Stefano vota con la maggioranza. (*Applausi dai Gruppi CoR, FI-PdL XVII e LN-Aut*).

È noto che non sono abitualmente - anzi, quasi mai - d'accordo con quanto il senatore Zanda afferma spesso in quest'Aula. Vorrei però richiamare solo per un attimo - e partire quindi da quella - l'ultima considerazione che il senatore Zanda ha fatto ieri in merito alla vicenda Lotti. Affermava il senatore Zanda: «La giustizia si fa nelle aule dei tribunali». Tale affermazione io credo sia molto pertinente nelle valutazioni che andiamo a fare oggi. Questo è per dire che a noi oggi non interessa il caso Minzolini così come lo abbiamo visto rappresentato, perché non siamo chiamati ad esprimere un giudizio di colpevolezza o no. Noi siamo chiamati ad esprimere un giudizio politico sull'intera vicenda.

E se vogliamo vedere, il caso Minzolini è la *summa* di tutte le mancanze e le negligenze del corpo legislativo. In sostanza, all'interno di questa spinosa vicenda c'è un *j'accuse* nei nostri confronti per tutto quello che avremmo potuto e dovuto fare e che, invece, non abbiamo fatto. Su tutte, una questione a me appare dirimente, una questione della quale ci siamo occupati in questa legislatura e che abbiamo amabilmente lasciato irrisolta. Parlo della reimmissione nei ruoli e nelle funzioni di quei magistrati che abbiano svolto o avuto ruoli politici. Il provvedimento, licenziato dal Senato l'11 marzo 2014, dorme sonni tranquilli presso la Commissione giustizia della Camera. Questo è l'argomento chiave, al di là di tutte le storture procedurali che in discussione generale sono state puntualmente segnalate dai senatori Palma, Caliendo, Falanga e non da ultimo, a corredo, anche dalla lettura di tutta la vicenda fatta dal senatore Minzolini. Questo è l'argomento chiave che mina alla base la valutazione che sul caso ha espresso la Giunta, cioè quella della decadenza del senatore Minzolini.

In sintesi, Minzolini viene assolto in primo grado, condannato in appello da un collegio giudicante nel quale sedeva il dottor Sinisi, magistrato ed esponente politico di parte avversa a quella del senatore Minzolini, e la sentenza viene confermata in Cassazione. La mia valutazione, e la valutazione del mio Gruppo, sta tutta qui. Se è vero come è vero che il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni deve, non solo essere imparziale, ma anche apparire tale, il risultato su questa vicenda è scontato. Noi, così valutando,

non possiamo avere la certezza che il senatore Minzolini sia stato giudicato in modo imparziale.

Ancora, noi capiamo bene di quanta impudicizia si sia macchiata la classe politica, ma non parteciperemo mai a quella ordalia di demagoghi e populistici che vogliono fare strame di principi costituzionali. A noi non sfuggono i principi che hanno animato il tanto vituperato istituto dell'immunità previsto dalla nostra Costituzione.

L'obiettivo ai Padri costituenti era molto chiaro. Impedire che vi fosse uno squilibrio tra i poteri principali dello Stato, legislativo, esecutivo, giudiziario, a favore di quest'ultimo, naturalmente. Il principio era molto semplice: un giudice con intento persecutorio nei confronti di un parlamentare potrebbe sfruttare il suo potere per impedirgli di svolgere le sue funzioni. Bene, in definitiva oggi noi valutiamo Minzolini ma avremmo potuto discutere di Di Maggio, di Crimi, di Zanda, di Buemi, di qualsiasi altro senatore e noi avremmo espresso la stessa valutazione. Avremmo votato, e votiamo, per la non decadenza del senatore Minzolini. E vorremmo, soprattutto, che questo voto fosse un inizio affinché il legislatore torni con la buona politica ad affermare la supremazia della propria funzione. *(Applausi dai Gruppi CoR e FI-PdL XVII, e della senatrice Fucksia).*

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, con riferimento al caso che oggi discutiamo, il compito del Senato è necessariamente limitato a verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione delle norme sull'incandidabilità sopravvenuta introdotte dalla cosiddetta legge Severino, senza entrare nel merito processuale ed astenendosi da ogni impropria interferenza nei confronti dell'attività svolta dalle competenti autorità giurisdizionali.

Nel caso in questione al senatore Minzolini è stata inflitta, con sentenza definitiva, una pena superiore a due anni di reclusione per un reato - quello di peculato - contemplato dalla stessa legge Severino. In tal senso, come del resto già evidenziato da una costante e consolidata giurisprudenza, l'incandidabilità sopravvenuta e la conseguente decadenza dal seggio parlamentare non configurano una sanzione, ma costituiscono misure dirette ad impedire a limitate categorie di soggetti di rivestire - o continuare ad esercitare - per un determinato arco temporale fissato dalla legge cariche di rilievo pubblico dopo che è stato accertato, nel pieno rispetto delle loro garanzie costituzionali, che detti soggetti abbiano dato prova certa ed inequivocabile della perdita oggettiva di quei requisiti di disciplina ed onore che la nostra Costituzione esige per l'adempimento delle funzioni pubbliche.

Per le ragioni esposte dichiaro il voto del Gruppo Articolo 1 Movimento democratico e progressista a favore delle conclusioni contenute nel documento della Giunta al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e PD).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, è superfluo che vi dica che ritengo che in questa materia tutti gli interventi debbano essere di ordine personale, perché nel momento in cui si è chiamati a decidere sul destino di una persona ci sono non posizioni politiche collettive, bensì valutazioni personali che fanno i conti in primo luogo con la coscienza e la conoscenza dei fatti di ciascuno di noi.

Siamo chiamati a decidere su questioni particolarmente delicate, che investono frontalmente la nostra concezione della democrazia e dello Stato di diritto. Apparentemente discutiamo del destino del senatore Minzolini, ma in sostanza discutiamo della nostra civiltà giuridica, della nostra democrazia e dell'autonomia e separazione dei poteri. Discutiamo della nostra capacità di tenere separato il campo delle responsabilità penali da quello delle strumentalizzazioni politico-giudiziarie che sono state causa del disastro politico-giudiziario del nostro Paese. La questione di cui discutiamo - la retroattività della cosiddetta legge Severino - è *sub iudice* presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. Parliamo del ruolo dei magistrati in politica e dei politici in magistratura (pretendetela nella direzione che preferite). Parliamo del ruolo dei dirigenti delle aziende pubbliche e della loro funzione di pubblici ufficiali, interpretata a seconda delle convenienze di una situazione, piuttosto che dell'altra. Discutiamo della decisione sulla decadenza come atto definitivo che ci viene attribuita dal legislatore costituente, ultima istanza dell'Assemblea di appartenenza del parlamentare e quindi non automatica.

Collegli, dobbiamo riflettere oggi per non dover fare marcia indietro e autocritica domani. Troppo spesso negli ultimi anni abbiamo dovuto correggere il nostro atteggiamento a seconda della fase. Non voglio trovarmi in questa situazione e continuo a tenere la barra dritta nella direzione del rispetto di principi di fondo riguardanti l'autonomia della politica rispetto alla magistratura e la non retroattività delle norme, non solo penali.

Collegli, in Europa non vige solo il principio della non retroattività delle norme penali, in Europa vige il principio della non retroattività delle norme perché il cittadino deve avere un quadro giuridico certo nel momento in cui fa le sue scelte, siano esse scelte di comportamento di rilevanza penale siano esse scelte di opportunità e di prospettiva della propria vita. Il cittadino deve poter fare i conti con una situazione certa che non evolva a seconda delle convenienze.

Quindi, colleghi, dal punto di vista giuridico condivido pienamente quanto esposto dal senatore Nitto Palma e dal punto di vista del merito condivido pienamente l'intervento del collega Minzolini perché i fatti sono quelli che lui ha descritto. Si possono giudicare diversamente ma i fatti sono quelli che lui ha descritto.

Collegli, non si tratta di essere né ipocriti, né cinici, non si tratta di essere contro la magistratura, né di essere amici o nemici di qualcuno o di qualcun altro. Oggi dobbiamo fare i conti con il fatto che ciò che decidiamo

è definitivo, trasferiamo la situazione in una condizione di maggiore tragicità e decidiamo della morte o della vita di un collega sul quale possiamo avere opinioni diverse politicamente ma, nello stesso tempo, abbiamo anche la consapevolezza dei fatti.

Colleghi, su questo sono d'accordo con la collega Lo Moro: dobbiamo assumerci la nostra responsabilità anche se, come ha detto il collega Nitto Palma, si potrebbe tornare in Commissione per ridiscutere. Francamente non ho bisogno di ridiscutere. Io ho discusso in Giunta, ho assunto una posizione che confermo oggi in Aula e sono convinto che vi sia una legge *sub iudice* e il comportamento certo di un collega giudicato in maniera quantomeno discutibile da un magistrato che ha svolto funzioni politiche importanti e sul quale, permettetemi di dirlo, pur essendo della mia stessa parte politica posso nutrire qualche sospetto di partigianeria. Di fronte ad una condanna, perché di questo si tratta colleghi, non di un automatismo ma di una decisione di condanna nei confronti del collega, io assumo l'atteggiamento della prudenza, che in colui che deve giudicare deve essere sempre mantenuta: prudenza nell'attribuire, prudenza nel giudicare, prudenza in particolare quando la decisione è definitiva.

Colleghi, non posso che essere contrario alla relazione della Giunta, non posso che richiamare l'attenzione sul futuro con il quale saremo chiamati a fare i conti nel momento in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si dovrà pronunciare per la vicenda riguardante il senatore Berlusconi, che era parte di questa Assemblea, ma anche dirigenti politici esterni candidati alle elezioni regionali o altri colleghi che sono stati dichiarati decaduti facendo riferimento ad una legge (la legge Severino) che francamente, ancora una volta, come spesso succede nel nostro Paese, è stata assunta dal Parlamento in condizioni di emergenza.

Colleghi, le leggi non devono essere fatte in condizioni di emergenza. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Le leggi vanno oltre l'emergenza. Le leggi sono il futuro di un Paese (*Applausi dalla senatrice Fucksia*) di uno stato giuridico civile e su di esse noi non possiamo avere atteggiamenti di liquidazione superficiale e sommaria.

Per queste ragioni, con il dubbio di quanto può ancora accadere, io non posso che rivendicare la posizione di colui che, di fronte ad una situazione di incertezza e di ragionevolezza - perché anche di questo si tratta, colleghi - decide di pronunciarsi contro la relazione e di esprimere un voto contrario. (*Applausi dai Gruppi CoR e FI-PdL XVII, e della senatrice Fucksia*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò davvero telegrafico. Rispetto il lavoro della relatrice Lo Moro e la ringrazio per aver dichiarato in quest'Aula di aver apprezzato, ancorché su posizioni diverse, la moderazione delle mie considerazioni.

Svolgerò la mia dichiarazione di voto spostandomi da un piano squisitamente tecnico, che ho affrontato in sede di discussione generale, per andare su quello soggettivo e personale. Il senatore Minzolini ha svolto il suo ruolo in quest'Assemblea nel rispetto del principio dell'autonomia di mandato: come ha ricordato lui, piace anche a me ricordare il suo voto in tema di riforme costituzionali. Senatore Minzolini, la sua voce libera serve alla politica e noi non possiamo consentire con un voto che essa venga zittita. Per queste ragioni annuncio il voto contrario del Gruppo ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare alla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Ciampoli-Spaventa» di Atesa, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento III, n. 2 (ore 12,22)

D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpE)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, io mi permetto di porre soltanto uno specifico e limitato problema che, ciò nonostante, è dotato di efficacia decisiva ai fini della soluzione del problema giuridico.

Occorre capire se la sospensione determinata dalla dichiarazione di decadenza dalla carica di senatore abbia natura sanzionatoria, ovvero se si tratti di una sanzione che richiama contesti etici, morali, ossia la indegnità a ricoprire una determinata carica politica. Tra le due differenziate alternative, infatti, ovviamente si pone di mezzo il problema di natura temporale. Intendo dire che se si tratta di una sanzione specifica va indubbiamente assoggettata a quelle regole anche costituzionali di un diritto penale il quale impone che la legge sia anteriore al fatto commesso. In maniera assolutamente contraria, se si trattasse di una sorta di indegnità a ricoprire una carica politica, il principio di garanzia della irretroattività sfavorevole, che sta in Costituzione all'articolo 25, capoverso, non dovrebbe operare. Sono quindi questi i termini della questione.

Io non mi permetto di intrattenere il Senato su una questione che appassiona la dottrina penalistica su più versanti, quindi su quale sia la natura (se sanzionatoria o meno) di un provvedimento, con riferimento a diversi settori del diritto penale, ma mi lego direttamente alla legge introduttiva di questa misura per comprendere se nel testo del decreto legislativo n. 235 del 2012 esistono, quali dati normativi positivi, degli argomenti dimostrativi del

fatto che, in questo caso, ci si trova dinanzi a una sanzione penale e come tale da assoggettarsi a quel principio di irretroattività sfavorevole che - lo ripeto - sta nella nostra Costituzione. Abbiamo quindi una serie di indici che mi permettono di ritenere chiaramente dimostrativi al riguardo, ossia nel senso della natura certamente sanzionatoria della misura della decadenza per incandidabilità sopravvenuta, e dunque dimostrativi della necessità che quella disposizione (quindi senza toccare la legge) possa essere applicata a fatti che siano successivi, dal punto di vista temporale, all'introduzione del decreto legislativo n. 235 del 2012, datato 31 dicembre 2012 e che, se non sbaglio, è entrato in vigore a cinque giorni di distanza dalla sua pubblicazione.

Ripeto, la questione qui non si pone perché i fatti contestati al senatore Minzolini sono ampiamente precedenti la data del 31 dicembre.

Ebbene, noi abbiamo tre argomenti di diritto positivo, interni al testo legislativo che dovrebbe essere applicato, dimostrativi della necessità del rispetto di un canone fondamentale del diritto penale costituzionale. Ribadisco l'anteriorità della legge al fatto per impedire fenomeni di retroattività sfavorevole.

Primo punto: la legge cosiddetta, impropriamente, Severino dispone che la durata della sospensione per incandidabilità sopravvenuta sia correlata alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (intendo, correlata dal punto di vista temporale). Abbiamo, quindi, un primo dato che lega la durata della sospensione alla durata di una pena accessoria prevista dal codice penale, argomento che certamente milita a favore della natura sanzionatoria e - direi, ancor di più - di diritto penale della sospensione. Se si parlasse solo di natura sanzionatoria, infatti, si potrebbe implicare uno scenario di diritto amministrativo punitivo; in questo caso si correla alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Secondo argomento. È prevista dalla legge cosiddetta Severino un'unica causa di estinzione della sospensione conseguente alla dichiarazione di decadenza per incandidabilità sopravvenuta: è, per l'appunto, l'articolo 178 del codice penale, ossia la riabilitazione. Abbiamo, pertanto, una sanzione connessa all'interdizione dai pubblici uffici, quindi ad una pena accessoria penalistica, che si estingue solo mediante il ricorso delle componenti condizionanti l'applicazione della riabilitazione, che è una causa estintiva della pena di cui al codice penale.

Ancora, l'articolo 13, ultimo comma, stabilisce che l'incandidabilità e quindi la durata della sospensione è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla titolarità di un incarico politico. Il che vuol dire che la durata è, tra l'altro, per di più, costruita come una circostanza aggravante. Infatti, se è connessa alla titolarità di cariche politiche, la durata ortodossa, di base, della sospensione per incandidabilità sopravvenuta è aumentata di un intero terzo, secondo quello schema normativo del codice penale, regolativo delle circostanze cosiddette a effetto comune.

Queste sono le tre ragioni concomitanti, tutte deponenti nella medesima direzione e non estranee al testo legislativo. È questo un punto importante: sono argomenti che traiamo non dall'ordinamento giuridico considerato nel suo complesso o da altre sezioni dell'ordinamento giuridico, ma diret-

tamente dalla legge Severino. Per questa serie concomitante e triplice di ragioni convergenti, credo non si possa applicare, nel rispetto e nel mantenimento della legge Severino, una sanzione di natura penalistica per un fatto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che l'ha introdotto. (*Applausi dai Gruppi AP (Ncd-CpE) e FI-PdL XVII*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una premessa necessaria al collega Di Maggio, che poco fa sosteneva che questa vicenda potrebbe capitare a qualcuno di noi e citava anche me. Vorrei solo dire che se vi fosse stato Crimi al posto di Minzolini non avrebbe costretto questo Senato a discutere della propria vicenda sottraendo del tempo a questioni più importanti. Si sarebbe dimesso subito, come è successo per tutti gli altri casi. (*Proteste dai Gruppi PD e Misto-IdV. Applausi ironici della senatrice Bencini*). Parlo per me. Sono stato tirato in ballo e sto dicendo quello che avrei fatto io.

Non è un fatto personale, non ci sono né vincitori né vinti. C'è solo il rispetto delle regole e il rispetto delle leggi. Non intendo discutere nel merito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il senatore Minzolini e le pur curiose e sicuramente interessanti argomentazioni che lo stesso ha esposto, che dovrebbero forse far riflettere un po' di colleghi, ad esempio, sull'opportunità di portare a conclusione la legge che disciplina i passaggi tra magistratura e politica, approvata in questo ramo del Parlamento da quasi due anni, e ancora ferma alla Commissione giustizia della Camera, che - tengo a precisare - abbiamo votato anche noi. Quella legge impedirebbe queste commistioni tra magistratura e politica; l'abbiamo votata e se è ferma alla Camera, alla Commissione giustizia, la responsabilità va attribuita alla Presidenza della Commissione giustizia della Camera, alla Presidenza di un deputato del Partito Democratico, guarda caso, magistrato, che quindi vedrebbe limitato il suo ritorno in magistratura alla fine della carriera politica. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se non è conflitto di interessi questo, cosa altro è? Inviterei quindi il Partito Democratico a sollecitare il proprio deputato Ferranti a portare avanti quella legge, approvata in questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per quanto riguarda la questione RAI, la gestione delle carte di credito, delle spese e delle indennità, bisognerebbe aprire un dibattito *ad hoc*. Se tutti ritengono, come più volte emerso dal dibattito, che ci sia stato un uso-abuso degli strumenti di pagamento da parte dei dirigenti RAI, di cui il senatore Minzolini è forse l'unico oggi a pagare le conseguenze per un presunto - così sostengono coloro che propongono il ritorno in Giunta - utilizzo di tali strumenti non difforme da quello che fanno e hanno fatto tutti, allora affrontiamo questo tema, apriamo un dibattito *ad hoc* sulla RAI, su come vengono gestiti i soldi della RAI. Vediamo di capire come è stata munta la mamma vacca RAI in questi anni da politici e dirigenti nominati dai politici, anziché nascondere la polvere sotto il tappeto (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In merito alla vicenda, si tratta di un adempimento che rientra nei nostri doveri, a cui dobbiamo provvedere per il rispetto che si deve alle regole della Costituzione e della legge. Rispetto fondamentale per la vita democratica e per la convivenza civile. Questo è il punto che ha motivato e che deve motivare le nostre determinazioni: il rispetto delle regole: questo e soltanto questo è ciò a cui facciamo riferimento.

Quello che oggi celebriamo in quest'Assemblea non è un giudizio nel merito delle accuse formulate nel processo al senatore Minzolini. Non ci compete. Siamo chiamati a prendere atto di una decisione formulata dalla magistratura in tre gradi di giudizio e passata in giudicato con la pronuncia della Corte di cassazione. Ne dobbiamo prendere atto e assumerci la responsabilità delle conseguenti decisioni, che competono soltanto a questo Senato. Non è possibile in alcun modo, con nessun argomento, complicare la realtà dei fatti che, al contrario, è estremamente semplice. Un cittadino, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, non è più titolare dei diritti elettorali, non può più votare e, di conseguenza, non può più essere eletto e se già è stato eletto ed è parlamentare, decade dal suo mandato, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, ovvero si dimette. Non si tratta della vittoria di una parte sull'altra, si tratta semplicemente della verità dei fatti e di adempiere al dovere, al nostro dovere in questa circostanza di rispettare le regole poste dalla Costituzione e dalla legge. Queste sono parole che avete già sentito, perché le ho lette qualche giorno fa in altra occasione; sono le parole che ha usato il presidente Sergio Mattarella, il 31 luglio 2007 sulla proposta di decadenza di Cesare Previti. Non sono parole mie, ma sono parole del Presidente della Repubblica. Non vi è alcun intento persecutorio, senatore Minzolini, e non si sarebbe neanche dovuto aprire un altro processo o un giudizio di merito sulle accuse mosse. Per chi sostiene che ha sbagliato la Giunta laddove, ancora una volta, come in un altro caso simile, si spinge fino a definire l'inesistenza di *fumus persecutionis*, è un passaggio incidentale e non rilevante, visto che la stessa Giunta poi dichiara che non rileva ai fini delle conclusioni.

È vero però - e di questo dobbiamo prendere atto - che troppo spesso in passato la Giunta e questo Parlamento hanno agito sulla base di convenienze politiche anziché basarsi sui fatti. (*Applausi del senatore Airola*). Nella quasi totalità dei casi però si tratta di interpretazioni che vedono un principio di autoprotezione, di autotutela, di autoassoluzione, visto che nella maggior parte dei casi sono state rigettate le richieste della magistratura e pochissimi i casi in cui sono state accolte. Quindi, per una volta, anzi, per una seconda volta, questa Giunta e questo Parlamento si trovano a votare secondo legge, rispettando le regole.

Come potrebbe definirsi questo Parlamento se non votasse per la decadenza del senatore Minzolini o di altro senatore in futuro, se condannato in via definitiva? Come potrebbe definirsi, se non un Senato fuorilegge, fuori dalla legge che lo stesso Senato ha approvato? Un controsenso, per il quale andrebbe trovata una nuova formulazione della legge, che prevedesse la decadenza automatica, una semplice presa d'atto della decisione degli organi giudiziari, quando queste decisioni sono definitive. È per questi motivi che

noi voteremo a favore della relazione della Giunta e contro gli ordini del giorno depositati.

Permettetemi infine di fare alcune considerazioni in merito a dei numeri, e questi sono rivolti anche alla Presidenza. Il caso Minzolini in numeri, ad oggi: 65.000 euro è l'importo speso da Augusto Minzolini con la carta di credito RAI, per il quale è stato condannato (importo poi restituito); due anni e sei mesi di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, la pena; 490 giorni trascorsi da quando la sentenza è divenuta definitiva; 183 sono i giorni mancanti ad Augusto Minzolini per maturare il diritto a percepire il vitalizio; 114 sedute trascorse senza che l'Assemblea abbia discusso la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; 1.800 circa le votazioni a cui ha partecipato il senatore Minzolini da condannato (mentre avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto); 185.000 euro sono stati versati dal Senato ad Augusto Minzolini dopo la condanna, sotto forma di indennità e rimborsi, oltre ai rimborsi spese da rendiconto e ad altre facilitazioni di trasporto; 8.000 euro saranno versati ad Augusto Minzolini quale assegno di fine mandato per ogni anno di permanenza in carica. Questa è la situazione dei numeri.

Pertanto, invito la Presidenza a valutare la nostra proposta, il Documento II, n. 32, che prevede una modifica al Regolamento, prevedendo tempi certi e rapidi per l'approdo in Assemblea delle decisioni prese dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sottraendo alle maggioranze parlamentari la decisione sulla loro calendarizzazione, strumentale alla loro non approvazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, preso atto del lavoro della Giunta, ascoltato il dibattito, ascoltate le indicazioni della relatrice e ascoltato l'intervento del senatore Minzolini, in conformità a quanto il Gruppo del PD ha fatto anche in numerose votazioni precedenti dell'Assemblea su decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, anche sulla questione che oggi è all'ordine del giorno le senatrici e i senatori del Gruppo del Partito Democratico hanno libertà di voto. Io, apprese le decisioni della Corte di cassazione, voterò in conformità alle decisioni della Giunta.

Aggiungo soltanto un'osservazione politica. Se ieri, in occasione del dibattito sulla questione che riguardava il ministro Lotti, avesse parlato il senatore Crimi, di cui oggi abbiamo ascoltato l'assoluto rispetto delle regole e l'assoluta necessità di tenere distinti il potere giudiziario dal potere politico, bene, se ieri avesse parlato con queste stesse intenzioni il senatore Crimi, il Movimento 5 Stelle si sarebbe espresso in un modo diverso da come si è espresso. *(Applausi dai Gruppi PD e ALA-SCCLP)*.

AIROLA (M5S). Zanda, ti brucia!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non commenti per favore.
Gli ordini del giorno G1 e G2 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Anullo la procedura di votazione.

C'è una richiesta di chiarimento. Ho detto che sono stati ritirati gli ordini del giorno G1 e G2. Si vota sull'ordine del giorno G3, che è quello con cui si chiede di respingere la deliberazione della Giunta. Chi vuole approvare la deliberazione della Giunta sa come votare. Chi vuole votare l'ordine del giorno e, quindi, respingere la proposta della Giunta vota sì; chi, invece, vuole confermare la deliberazione della Giunta vota no. Che sia chiaro.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (Ncd-CpE), ALA-SCCLP e CoR. Moltissime congratulazioni).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta *(ore 12,43)*.

Allegato A**DOCUMENTO****Relazione sulla elezione contestata nella Regione Liguria (Doc. III, n. 2)**

ORDINI DEL GIORNO

G1

PALMA, PAOLO ROMANI, BERNINI, PELINO, FALANGA, MALAN, MARIN, SIBILIA, AMIDEI, RAZZI, BERTACCO, MARIAROSARIA ROSSI, BOCCARDI, FLORIS, ARACRI, ALICATA, CERONI, CARRARO, GIRO, AZZOLLINI, SERAFINI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, SCOMA, RIZZOTTI, MANDELLI, SCIASCIA

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari vengono affrontati i temi del *fumus persecutionis* e delle altre segnalate anomalie procedurali;

peraltro, le citate questioni vengono risolte in termini negativi con motivazioni del tutto insufficienti e del tutto disancorate dalla documentazione acquisita;

ritenuto che:

la Giunta per le elezioni e le immunità ha affermato di non essere un organo giurisdizionale, né un organo che si possa configurare come giudice *a quo* per la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale ovvero del rinvio pregiudiziale alla Corte europea;

tale affermazione è in netto contrasto con quanto ripetutamente affermato anche a Sezioni unite dalla Corte di cassazione;

un'interpretazione di tal fatta rende incostituzionale il percorso previsto dalla legge Severino,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

G2

PALMA, PAOLO ROMANI, CALIENDO, BERTACCO, MARIN, PELINO, GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS, SCHIFANI, BERNINI, MALAN, FALANGA, MESSINA, RIZZOTTI, CERONI, GIOVANNI MAURO, CARRARO, SCOMA, SERAFINI, ZUFFADA, AMIDEI, D'ALÌ, GIRO, DE SIANO, MARIO MAURO, RAZZI, AZZOLLINI, SIBILIA, SCIASCIA, BOCCARDI, ARACRI, PICCOLI, MANDELLI, ALICATA, GALIMBERTI

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari vengono affrontati i temi del *fumus persecutionis* e delle altre segnalate anomalie procedurali;

peraltro, le citate questioni vengono risolte in termini negativi con motivazioni del tutto insufficienti e del tutto disancorate dalla documentazione acquisita,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

G3

CALIENDO, BERNINI, MALAN, PELINO, MARIO MAURO, AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PALMA, FALANGA, MARIAROSARIA ROSSI, GIBIINO, ZUFFADA, SERAFINI, FLORIS, ARACRI, RAZZI, SCILIPOTI ISGRÒ, AZZOLLINI, SCHIFANI, SCIASCIA, BOCCARDI, DE SIANO, MANDELLI, GIOVANNI MAURO, PICCOLI, MESSINA, CARRARO, CERONI, RIZZOTTI, ALICATA, SCOMA, BOCCA, SIBILIA, GIRO, GALIMBERTI, D'ALI'

Approvato

Il Senato,

ritenuto che le argomentazioni alla base della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono, almeno in parte, non condivisibili, non risolvono tutti i dubbi emersi e sono comunque insufficienti,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di respingere la deliberazione della Giunta in merito alla decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di incandidabilità sopravvenuta, del

senatore Augusto Minzolini ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 .

Allegato B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Doc. III, n.2. Ordine del giorno G3, Caliendo e altri	253	251	020	137	094	126	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Aiello Piero	F		
Airola Alberto	C		
Albano Donatella			
Albertini Gabriele	F		
Alicata Bruno	F		
Amati Silvana	M		
Amidei Bartolomeo	F		
Amoruso Francesco Maria	F		
Angioni Ignazio	C		
Anitori Fabiola	F		
Aracri Francesco	F		
Arrigoni Paolo	F		
Astorre Bruno	C		
Augello Andrea			
Auricchio Domenico	F		
Azzollini Antonio	F		
Barani Lucio	F		
Barozzino Giovanni	C		
Battista Lorenzo	F		
Bellot Raffaella	F		
Bencini Alessandra	F		
Berger Hans	F		
Bernini Anna Maria	F		
Bertacco Stefano	F		
Bertorotta Ornella	C		
Bertuzzi Maria Teresa			
Bianco Amedeo	C		
Bianconi Laura	F		
Bignami Laura	A		
Bilardi Giovanni Emanuele	F		
Bisinella Patrizia	F		
Blundo Rosetta Enza	C		
Bocca Bernabò	F		
Boccardi Michele	F		
Bocchino Fabrizio			
Bonaiuti Paolo	F		
Bondi Sandro	C		
Bonfrisco Anna Cinzia	F		
Borioli Daniele Gaetano	C		
Bottici Laura			
Brogli Claudio	C		
Bruni Francesco	F		
Bubbico Filippo	M		
Buccarella Maurizio	C		
Buemi Enrico	F		
Bulgarelli Elisa	C		
Calderoli Roberto	F		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Caleo Massimo	A		
Caliendo Giacomo	F		
Campanella Francesco			
Candiani Stefano	F		
Cantini Laura			
Capacchione Rosaria	F		
Cappelletti Enrico	C		
Cardiello Franco	F		
Cardinali Valeria	C		
Caridi Antonio Stefano			
Carraro Franco	F		
Casaletto Monica	A		
Casini Pier Ferdinando	F		
Cassano Massimo	F		
Casson Felice	C		
Castaldi Gianluca	C		
Catalfo Nunzia	M		
Cattaneo Elena	M		
Centinaio Gian Marco	F		
Ceroni Remigio	F		
Cervellini Massimo	C		
Chiavaroli Federica	M		
Chiti Vannino			
Ciampolillo Alfonso	C		
Cioffi Andrea	C		
Cirinnà Monica	C		
Cociancich Roberto G. G.			
Collina Stefano	C		
Colucci Francesco	F		
Comaroli Silvana Andreina	F		
Compagna Luigi	F		
Compagnone Giuseppe	F		
Consiglio Nunziante	F		
Conte Franco	F		
Conti Riccardo	F		
Corsini Paolo	C		
Cotti Roberto			
Crimi Vito Claudio	C		
Crosio Jonny	M		
Cucca Giuseppe Luigi S.	C		
Cuomo Vincenzo			
D'Adda Erica	C		
D'Ali Antonio	F		
Dalla Tor Mario	F		
Dalla Zuanna Gianpiero			
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F		
D'Anna Vincenzo	F		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F		
Davico Michelino	F		
De Biasi Emilia Grazia	F		
De Cristofaro Peppe	C		
De Petris Loredana	C		
De Pietro Cristina			
De Pin Paola	R		
De Poli Antonio	F		
De Siano Domenico	F		
Del Barba Mauro			
Della Vedova Benedetto	M		
Di Biagio Aldo	F		
Di Giacomo Ulisse			
Di Giorgi Rosa Maria	F		
Di Maggio Salvatore Tito			
Dirindin Nerina	C		
Divina Sergio	M		
D'Onghia Angela	F		
Donno Daniela	M		
Endrizzi Giovanni	C		
Esposito Giuseppe	M		
Esposito Stefano			
Fabbri Camilla	A		
Falanga Ciro	F		
Fasano Enzo	F		
Fasiolo Laura	F		
Fattori Elena	M		
Fattorini Emma	F		
Favero Nicoletta	F		
Fazzone Claudio	M		
Fedeli Valeria	M		
Ferrara Elena	A		
Ferrara Mario	F		
Filippi Marco	A		
Filippin Rosanna	C		
Finocchiaro Anna	M		
Fissore Elena	F		
Floris Emilio	F		
Formigoni Roberto	F		
Fornaro Federico	C		
Fravezzi Vittorio	A		
Fucksia Serenella	F		
Gaetti Luigi	C		
Galimberti Paolo	F		
Gambaro Adele	M		
Gasparri Maurizio	F		
Gatti Maria Grazia	C		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Gentile Antonio	M		
Ghedini Niccolò	F		
Giacobbe Francesco	C		
Giannini Stefania	F		
Giarrusso Mario Michele	C		
Gibiino Vincenzo	F		
Ginetti Nadia			
Giovanardi Carlo	F		
Giro Francesco Maria	F		
Giroto Gianni Pietro	C		
Gotor Miguel			
Granaiola Manuela	C		
Grasso Pietro	P		
Gualdani Marcello	F		
Guerra Maria Cecilia	C		
Guerrieri Paleotti Paolo	C		
Ichino Pietro	F		
Idem Josefa	C		
Iurlaro Pietro	F		
Lai Bachisio Silvio	C		
Langella Pietro	F		
Laniece Albert	F		
Lanzillotta Linda	M		
Latorre Nicola			
Lepri Stefano			
Lezzi Barbara	C		
Liuzzi Pietro	F		
Lo Giudice Sergio	C		
Lo Moro Doris	C		
Longo Eva	M		
Longo Fausto Guilherme	M		
Lucherini Carlo	C		
Lucidi Stefano	C		
Lumia Giuseppe	C		
Malan Lucio	F		
Manassero Patrizia	C		
Manconi Luigi	F		
Mancuso Bruno	F		
Mandelli Andrea	F		
Mangili Giovanna	C		
Maran Alessandro	F		
Marcucci Andrea	A		
Margiotta Salvatore	F		
Marin Marco	F		
Marinello Giuseppe F.M.	F		
Marino Luigi	F		
Marino Mauro Maria	C		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Martelli Carlo	C		
Martini Claudio	C		
Marton Bruno	C		
Mastrangeli Marino Germano	C		
Matteoli Altero	F		
Mattesini Donella	C		
Maturani Giuseppina	C		
Mauro Giovanni	F		
Mauro Mario	F		
Mazzoni Riccardo	F		
Merloni Maria Paola			
Messina Alfredo	F		
Micheloni Claudio	A		
Migliavacca Maurizio	C		
Milo Antonio	F		
Mineo Corradino	C		
Minniti Marco	M		
Minzolini Augusto	F		
Mirabelli Franco	C		
Molinari Francesco	C		
Montevecchi Michela	C		
Monti Mario	M		
Morgoni Mario	A		
Moronese Vilma	C		
Morra Nicola	C		
Moscardelli Claudio	F		
Mucchetti Massimo	F		
Munerato Emanuela	F		
Mussini Maria	C		
Naccarato Paolo	F		
Napolitano Giorgio	M		
Nencini Riccardo	M		
Nugnes Paola	M		
Olivero Andrea	M		
Orellana Luis Alberto	F		
Orrù Pamela Giacoma G.	C		
Padua Venera	C		
Pagano Giuseppe	F		
Pagliari Giorgio	C		
Paglini Sara	C		
Pagnoncelli Lionello Marco	F		
Palermo Francesco	M		
Palma Nitto Francesco	F		
Panizza Franco	F		
Parente Annamaria	C		
Pegorer Carlo	C		
Pelino Paola	F		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Pepe Bartolomeo	M		
Perrone Luigi	F		
Petraglia Alessia	C		
Petrocelli Vito Rosario	C		
Pezzopane Stefania	C		
Piano Renzo	M		
Piccinelli Enrico	F		
Piccoli Giovanni	F		
Pignedoli Leana	A		
Pinotti Roberta	M		
Pizzetti Luciano	M		
Puglia Sergio	C		
Puglisi Francesca			
Puppato Laura	C		
QuagliarIELLO Gaetano	F		
Ranucci Raffaele			
Razzi Antonio	F		
Repetti Manuela	A		
Ricchiuti Lucrezia			
Rizzotti Maria	F		
Romani Maurizio	C		
Romani Paolo	F		
Romano Lucio	F		
Rossi Gianluca	C		
Rossi Luciano	F		
Rossi Mariarosaria	F		
Rossi Maurizio	F		
Rubbia Carlo	M		
Russo Francesco	C		
Ruta Roberto	C		
Ruvolo Giuseppe	F		
Sacconi Maurizio	F		
Saggese Angelica	A		
Sangalli Gian Carlo	A		
Santangelo Vincenzo	C		
Santini Giorgio			
Scalia Francesco	F		
Scavone Antonio Fabio Maria			
Schifani Renato	F		
Sciascia Salvatore	F		
Scibona Marco	C		
Scilipoti Isgrò Domenico	F		
Scoma Francesco	F		
Serafini Giancarlo	F		
Serra Manuela	C		
Sibilia Cosimo	F		
Silvestro Annalisa	C		

787ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 Marzo 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Simeoni Ivana	A		
Sollo Pasquale	C		
Sonego Lodovico			
Spilabotte Maria	C		
Sposetti Ugo	F		
Stefani Erika	F		
Stefano Dario	C		
Stucchi Giacomo	M		
Susta Gianluca	F		
Tarquinio Lucio Rosario F.	F		
Taverna Paola	C		
Tocci Walter	C		
Tomaselli Salvatore			
Tonini Giorgio	F		
Torrisi Salvatore	F		
Tosato Paolo	F		
Tremonti Giulio			
Tronti Mario	F		
Turano Renato Guerino	M		
Uras Luciano	C		
Vaccari Stefano	C		
Vacciano Giuseppe	C		
Valdinosi Mara	C		
Valentini Daniela	A		
Vattuone Vito	A		
Verdini Denis			
Verducci Francesco	C		
Vicari Simona	F		
Viceconte Guido	F		
Villari Riccardo	F		
Volpi Raffaele			
Zanda Luigi	C		
Zanoni Magda Angela	A		
Zavoli Sergio	A		
Zeller Karl			
Zin Claudio	A		
Zizza Vittorio	F		
Zuffada Sante	F		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, Divina, D'Onghia, Donno, Fattori, Gambaro, Gentile, Lanzillotta, Longo Eva, Longo

Fausto Guilherme, Monti, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Pepe, Piano, Pignedoli, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Silvestro, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con lettera in data 7 marzo 2017, pervenuta il successivo 14 marzo, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 4756/17 R.G.N.R. - n. 6176/17 R.G. Gip) nei confronti dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 11).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Umbria, concernente l'ordine del giorno concernente: "Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini del riconoscimento dei danni indiretti subiti dall'Umbria, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (n. 114);

dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernente il "Provvedimento integrativo collocamento lavorativo persone con disabilità". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente (n. 115);

dalla regione Lombardia, concernente il "Parere in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi di mutamento della circoscrizione provinciale dalla provincia di Lecco alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi

dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente (n. 116).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03582 della senatrice Bencini ed altri.

I senatori Buccarella, Nugnes e Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03584 della senatrice Moronese ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 marzo 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 159

ANGIONI ed altri: sul destino lavorativo dei 70 dipendenti civili impiegati nella base militare di Decimannu in Sardegna (4-06513) (risp. MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*)

ANITORI ed altri: sul commissariamento del X municipio (Ostia) di Roma capitale (4-07076) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GIACOBBE ed altri: su iniziative per la ricostituzione della Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps (4-07099) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MANCONI: su presunte anomalie nelle procedure di identificazione dei migranti sbarcati a Catania il 13 dicembre 2016 (4-06758) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RUTA: sul destino dei lavoratori della GAM Srl del Molise (4-07123) (risp. BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

Mozioni

FASIOLO, GIANNINI, SILVESTRO, BATTISTA, ORELLANA, LANIECE, VALDINOSI, TOCCI, SPOSETTI - Il Senato,

premessi che:

nel corso della XII Legislatura, è stata approvata la legge per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, inclusa quella friulana, legge n. 482 del 1999;

l'art. 12, comma 2, recita: "Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali", e l'art. 14 recita: "Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche";

rilevato che:

nel maggio 1999, è stato approvato un accordo che sosteneva un progetto tra la Rai regionale del Friuli-Venezia Giulia e la Rtv Slovenija per l'arricchimento dell'offerta delle rispettive sedi di Trieste e di Capodistria sui programmi mirati alla valorizzazione delle minoranze linguistiche e al potenziamento dell'informazione sui temi culturali, sociali ed economici;

la prima fase del progetto ha preso il via nei primi anni 2000 con una serie di trasmissioni e *format* radiofonici e televisivi;

la seconda fase, invece, non ha avuto seguito per la mancanza di finanziamenti finalizzati all'estensione della programmazione sul satellite e via *internet* anche alla lingua friulana oltre che all'italiano e allo sloveno;

nel 2013, una nuova convenzione tra Governo e Rai ha permesso l'introduzione delle prime 90 ore di presenza del friulano nel servizio pubblico;

considerato che:

nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

da notizie di stampa si apprende dell'esclusione della lingua friulana dai palinsesti Rai e che tale esclusione sia dovuta alla mancanza di copertura finanziaria;

la notizia, a giudizio dei proponenti sconcertante, inaccettabile e discriminatoria, sta destando profonda preoccupazione in Friuli-Venezia Giulia;

considerato, inoltre, che in virtù dell'accordo Stato-Regioni per il Friuli Venezia Giulia, a differenza di altre Regioni, non è previsto l'intervento con fondi propri e questo già è un primo, importante ostacolo alla soluzione del problema,

impegna il Governo:

1) a garantire la programmazione in lingua friulana nel palinsesto Rai, come peraltro già concordato tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il precedente Governo;

2) ad attivarsi, nei limiti della propria competenza, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, in occasione del parere, pur non vincolante, che la medesima deve esprimere sul provvedimento entro 30 giorni per favorire la soluzione della questione.

(1-00748)

CIRINNÀ, DE PETRIS, PELINO, AMATI, TAVERNA, BONFRISCO, TARQUINIO, CANDIANI, DI MAGGIO, DE CRISTOFARO, REPETTI, LO GIUDICE, SILVESTRO, GRANAIOLA, VALENTINI, CAPACCHIONE - Il Senato,

premesso che:

la produzione di *foie gras* attraverso l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche è espressamente vietata in Italia dal 2007 secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (allegato I, punto 19), recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

secondo quanto disposto con le raccomandazioni adottate nel 1999 dal comitato permanente della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del Consiglio d'Europa, esistono tuttora deroghe al divieto di alimentazione forzata per i Paesi produttori al momento dell'adozione delle raccomandazioni. Attualmente nei Paesi dell'Unione europea continuano a produrre *foie gras* Francia, Bulgaria, Ungheria, Spagna e Belgio. I principali Paesi terzi produttori sono Cina, Stati Uniti, Canada, Ucraina e Messico;

il regolamento (CE) n. 543/2008 sulle norme di commercializzazione per le carni di pollame prevede che per definire un prodotto *foie gras* debbano essere utilizzati fegati di anatra del peso di almeno 300 grammi o fegati di oca di almeno 400 grammi. Tali misure di peso sono state introdotte per la prima volta con regolamento europeo nel 1991 e indicate rispettivamente

in 250 e 400 grammi e successivamente, nell'anno 1995, portate a 300 e 400 grammi. Appare evidente, pertanto, che tali misure di peso finiscano con l'imporre l'alimentazione forzata, poiché, particolarmente nelle anatre, animali usati nella larga maggioranza dei casi, il fegato può raggiungere i 300 grammi solo a seguito di tale forma di alimentazione;

in Cina, Stati Uniti, Canada, Ucraina e Messico, la normativa a protezione di anatre e oche è, invece, meno avanzata di quella comunitaria, o anche assente, pertanto, la previsione di pesi minimi nel regolamento (CE) n. 543/2008 finisce con il determinare condizioni di mercato maggiormente favorevoli per i produttori di Paesi dove gli animali sono meno tutelati. Quanto esposto danneggia gli allevatori italiani e di altri Paesi comunitari, che, non utilizzando l'alimentazione forzata, nel rispetto dei divieti previsti a tal riguardo, non possono ottenere fegati innaturalmente grandi e, conseguentemente, commercializzare i loro prodotti come *foie gras*;

attualmente sono utilizzati altri nomi per indicare i prodotti per la cui lavorazione non è stata utilizzata l'alimentazione forzata, quali ad esempio "*foie fin*" o "*faux gras*", che, però, sono penalizzati a livello commerciale, poiché percepiti come qualcosa di diverso, piuttosto che come un prodotto la cui lavorazione è avvenuta senza alcuna forma di maltrattamento degli animali;

rilevato che:

nel 1998, un rapporto del comitato scientifico sulla salute e il benessere degli animali (SCAHAW) della Commissione europea ha evidenziato i danni arrecati ad anatre e oche dall'alimentazione forzata;

il rapporto "The welfare of ducks during foie gras production", pubblicato dall'università di Cambridge nel 2015, ha confermato tali evidenze scientifiche, chiarendo che l'eccessiva crescita del fegato negli animali, causata dall'alimentazione forzata, è una patologia indotta che crea anche ulteriori problemi;

a livello comunitario sono state già avviate discussioni su una possibile revisione del regolamento (CE) n. 543/2008 volta a semplificarne il contenuto,

impegna il Governo ad intraprendere nelle sedi comunitarie le opportune iniziative, al fine di avviare in tempi brevi l'*iter* per l'eliminazione del requisito dei pesi minimi del fegato di anatre e oche di cui al regolamento (CE) n. 543/2008, anche alla luce del fatto che tale iniziative appaiono necessarie al fine di garantire la dovuta salvaguardia per gli animali utilizzati nella produzione di *foie gras*, nonché al fine di tutelare i produttori che non utilizzano alimentazione forzata e, per questo, fortemente penalizzati.

(1-00749)

Interrogazioni

STEFANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Oerlikon ha circa 700 dipendenti a Rivoli (Torino) e circa 1.500 in tutta Italia;

A.F., operaio della Oerlikon Graziano di Rivoli-Cascine Vica, rientrato in fabbrica dopo aver subito un trapianto di fegato, lunedì 7 marzo 2017, ha ricevuto la lettera di licenziamento, nonostante la disponibilità dell'operaio a subire un demansionamento rispetto all'impiego precedentemente svolto;

l'azienda, in conseguenza del clamore mediatico, ha provveduto alla riassunzione dell'operaio;

nello stabilimento Oerlikon di Bari è stato licenziato con le medesime modalità un operaio rientrato al lavoro dopo essersi sottoposto a un intervento cardiaco;

i lavoratori della Oerlikon-Graziano di Bari hanno annunciato per lunedì 20 marzo uno sciopero di 4 ore, per esprimere solidarietà nei confronti del collega licenziato;

la Fiom di Bari rende noto che l'operaio aveva denunciato le immotivate e ingiustificate regole delle pause collettive imposte dall'azienda e aveva giudicato l'episodio come "l'epilogo di un corso di azioni e scelte brutali, improntate a fare azienda sulla pelle dei lavoratori",

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare, per indurre l'azienda a far rientrare quest'ultimo licenziamento, sia per consentire al lavoratore di concludere il percorso lavorativo fino alla pensione, sia per contrastare la libertà di licenziare in modo così arbitrario.

(3-03589)

COTTI, CAPPELLETTI, CASTALDI, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 9 febbraio 2017, per il quinto anno consecutivo, l'organizzazione non governativa "Facing Finance" ha presentato il rapporto "Dirty profits 5" nel quale si evidenzia come gli impegni volontari assunti da aziende e banche non riescano a prevenire la violazione degli *standard* e delle normative internazionali sociali ed ecologiche;

il rapporto analizza il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e degli *standard* anticorruzione di 14 aziende multinazionali e 5 tra le principali banche europee. Il quadro tratteggiato è preoccupante: i lavoratori vengono

sfruttati, la direzione imposta all'ambiente e al clima sembra precipitare velocemente verso la rovina e la corruzione dilaga;

più nello specifico, il rapporto, redatto con la collaborazione di organizzazioni internazionali come Transparency international, Greenpeace e Human rights watch, rileva che il 64 per cento delle aziende analizzate ha uno o più casi documentati di coinvolgimento nella distruzione dell'ambiente e del clima. Inoltre, per il 42 per cento delle aziende sono stati documentati casi di corruzione nelle loro operazioni e il 57 per cento è coinvolto in violazioni dei diritti umani;

tra le aziende monitorate da Facing Finance compare l'italiana Leonardo SpA (ex Finmeccanica), attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. La società è il nono produttore mondiale di tecnologia militare, con una vendita generale di armi per 9 miliardi di dollari, tanto da qualificare la stessa, per giro d'affari, come seconda azienda del settore in Europa dietro il gruppo BAE Systems britannico, mentre le altre maggiori aziende sono statunitensi;

secondo il rapporto "Dirty profits 5", Leonardo svilupperebbe veicoli militari senza pilota e armi potenzialmente autonome per Paesi che violano i diritti umani e che si distinguono per violenze contro i civili, come l'Oman o l'Arabia Saudita, o che sono coinvolti in conflitti;

il rapporto evidenzia inoltre come la società Leonardo non sia firmataria dell'United Nations global compact, ovvero dell'iniziativa ONU nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese;

la società Leonardo non avrebbe poi riconfermato il suo sostegno ai "principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani", a differenza di gran parte delle società esaminate nel rapporto. Per queste ragioni, almeno 4 grandi investitori internazionali (Delta Lloyd asset management, Nordea, Azio e AP7) avrebbero escluso la società italiana dai loro investimenti;

in forza dell'art. 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Leonardo è pari al 30,20 per cento delle quote azionarie, tanto da risultare come il maggiore azionista di riferimento;

nel panorama mondiale l'Italia è uno dei Paesi maggiormente impegnati nella produzione e nella distribuzione d'arma di elevato contenuto tecnologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del rapporto "Dirty profits 5" di Facing Finance;

come valutino i contenuti della denuncia e le implicazioni riguardanti l'azienda italiana Leonardo SpA, alla luce del dettato costituzionale che vieta lo svolgimento di attività economica a danno della sicurezza, libertà e dignità umana;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover esercitare una *moral suasion* nei confronti di Leonardo, affinché l'azienda sottoscriva rapidamente lo United Nations global compact, riconfermando inoltre il proprio sostegno ai "principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani";

per quali motivi nella politica industriale dell'azienda non sia prevista l'interruzione della vendita di armamenti verso quei Paesi in stato di conflitto, come lo Yemen, in cui, secondo le stime recentemente fornite dall'ONU, dall'inizio del conflitto il bilancio di guerra ha prodotto la morte di oltre 10.000 civili, il ferimento di altri 40.000 e più di 3 milioni di sfollati.

(3-03590)

ICHINO, ANGIONI, BERGER, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, MARAN, PEZZOPANE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, SUSTA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

(3-03591)

(Già 2-00317)

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la stazione di Castelfranco Veneto (Treviso) si trova all'incrocio delle linee Calalzo-Padova, Trento-Venezia e Vicenza-Treviso e per questo risulta essere uno dei nodi ferroviari più movimentati della regione;

lo scorso autunno Trenitalia ha deciso di sopprimere il treno Frecciabianca che, partendo da Udine, fermava alle ore 7.31 nella stazione di Castelfranco con arrivo a Milano centrale alle 9.55, e ritorno alle ore 18.35 con arrivo a Castelfranco alle ore 21.06. L'eliminazione del treno ha causato un danno considerevole ai numerosi pendolari (lavoratori, studenti) per i quali la fermata rappresentava un servizio essenziale in termini temporali, economici e funzionali;

il motivo della cancellazione, spiega Trenitalia, sarebbe la trasformazione dell'attuale Frecciabianca a Frecciarossa, che però non si fermerebbe a Castelfranco (come a Cittadella e a Sacile), pur transitandovi;

Trenitalia, purtroppo, arreca innumerevoli disservizi nel trasporto regionale e pendolare (ritardi, soppressioni ingiustificate, treni obsoleti e spesso sovraffollati) e per questo si ritiene ingiustificato il taglio al servizio della

cittadina e altamente inqualificabile e irrispettoso il rimedio proposto (l'autobus veloce Castelfranco Veneto-Padova),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con atti di propria competenza, considerati i numerosi disagi causati ai cittadini, per il ripristino da parte di Trenitalia del treno Frecciabianca e la conseguente tratta andata e ritorno Udine-Castelfranco Veneto-Milano.

(3-03592)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che secondo gli elementi informativi acquisiti dall'interrogante,:

Vittoria, in provincia di Ragusa, rappresenta un tessuto produttivo di notevole valore per le imprese e le maestranze, soprattutto nel settore agricolo, capaci di raggiungere risultati ragguardevoli nel contesto regionale, nazionale ed internazionale. Un contesto economico e produttivo che va protetto e salvaguardato dall'aggressione criminale e mafiosa, in particolare, in questa fase di crisi che indebolisce le "difese immunitarie" delle aziende e degli imprenditori. Già nel passato, l'aggressione mafiosa ha raggiunto livelli drammatici, basti ricordare la famosa strage di Capodanno, avvenuta nel gennaio del 1999, dove furono colpiti dai *killer* mafiosi oltre ad Angelo Mirabella, ritenuto all'epoca il reggente della stidda di Vittoria, il cognato Claudio Motta, il ventisettenne Rosario Nobile e altri due ragazzi, che casualmente si trovarono quella tragica sera nella stazione di servizio, Salvatore Ottone e Rosario Salerno. La comunità ebbe un sussulto. Si raccolse intorno alle Istituzioni e, sotto la guida del sindaco *pro tempore*, seppe reagire e, grazie alle forze dell'ordine e alla magistratura si definirono ben 3 processi che colpirono i responsabili;

oggi, ad avviso dell'interrogante, si presenta uno scenario altrettanto preoccupante, con un tessuto democratico sfibrato e un contesto economico più debole, attraversato da una crisi, sia economico - finanziaria, che di rappresentanza sociale. Si è pertanto ripresentata un'emergenza per la recrudescenza criminale e mafiosa che la riguarda e che, grazie all'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, si è impedito che potesse esplodere nuovamente in tutta la sua virulenza. A denunciare tale situazione sono da segnalare le diverse inchieste giornalistiche di Paolo Borrometi, riprese da alcuni telegiornali e dalle principali testate nazionali;

nell'ultimo periodo, diverse sono state le operazioni delle forze dell'ordine, sotto la guida qualificata della Procura distrettuale antimafia di Catania e della Procura di Ragusa. Un contributo importante lo sta fornendo l'associazione *antiracket* locale, che combatte pur tra mille difficoltà, con serietà e rigore la ripresa del fenomeno mafioso;

si è quindi dinanzi ad una realtà mafiosa in evoluzione, che va colpita sistematicamente, per evitare che possa frenare o continuare a condizionare pesantemente l'economia legale e produttiva, che in questa provincia tro-

va realtà economiche sane, di alto livello ed innovative. Aprire gli occhi è pertanto indispensabile, così come conoscere bene il fenomeno, far crescere una cultura della responsabilità e contrastare atteggiamenti "negazionisti" o "minimalisti" della presenza mafiosa. Combattere la mafia presente nel territorio costituisce pertanto un approccio responsabile ed in grado di tutelare lo sviluppo e quella parte onesta così diffusa e radicata in tutta la provincia di Ragusa;

per comprendere la minaccia mafiosa in questa parte della Sicilia, è utile partire da quanto emerge dall'inchiesta del giornalista Borrometi: secondo alcuni dati della Banca d'Italia, la provincia di Ragusa gode del privilegio di poter contare su uno sportello bancario ogni 2.000 persone, qualora si dovessero comprendere in tale calcolo anche i bambini (per l'esattezza 2.040). Sembra quasi una sorta di "El Dorado" che va ben al di là della pur ricca e consistente economia ragusana. In sostanza, non risultano ricchezze tali da giustificare un rapporto abitanti/banche ben superiore anche al capoluogo di Regione (a Palermo uno sportello ogni 2.827 abitanti). Sembra configurarsi, ad avviso dell'interrogante, una sorta di "di isola nell'isola", che, secondo quanto risulta all'interrogante medesimo, negli anni ha visto attrarre investimenti di imprenditori in odor di mafia (come Oliviero Tognoli) e di mafiosi veri e propri, che l'hanno considerata come una "terra loro", a cominciare dai conosciuti cugini Salvo di Salemi che, dalla lontana provincia di Trapani, negli anni '70, sono venuti ad investire nel ragusano. Così anche dalla provincia di Palermo, sempre a partire da quegli anni, arrivavano imprenditori coinvolti in rapporti con *boss* del calibro di Provenzano, come i Martorana, i Castello, i Gambino ed i Lo Piccolo;

a Vittoria è presente il mercato ortofrutticolo, fra i più importanti d'Italia, ricco di professionalità e capacità imprenditoriali, come pure di esponenti che sono direttamente o indirettamente legati al contesto criminale e mafioso. In questo ambiente, operano professionalità elevate in tutte le forze dell'ordine, ma che risultano al di sotto per numero, visti gli impegni crescenti, in cui sono assorbiti per i continui sbarchi di immigrati nel vicino porto di Pozzallo;

dal mercato vittoriese vengono immessi nella filiera nazionale frutta e verdura, che poi arrivano sulle tavole degli italiani, tramite il "triangolo dell'ortofrutta", Milano, Fondi e Vittoria. Anche su questa realtà commerciale vanno spese le giuste attenzioni, senza criminalizzare tutti o generalizzare indiscriminatamente. È necessario prendere atto che la contaminazione mafiosa inizia dalla base, sin da subito, a volte anche durante la raccolta, con il gravissimo fenomeno del caporalato, che di recente ha visto il Governo ed il Parlamento intervenire con una normativa che finalmente qualifica il reato e consente di poterlo colpire con il dovuto rigore. Problemi esistono anche sulla filiera del mercato di Vittoria, dal produttore ai padroncini, ai commissionari, ai famosi "posteggianti", ai concessionari, sino a coloro che confezionano gli imballaggi, le cassette, gli angolari ed i trasporti, settore quest'ultimo gestito anche dai Casalesi e dal *clan* degli Ercolano;

recentemente, è stata pesantemente colpita l'azienda Caiir, un consorzio di autotrasporti del signor Giuseppe Biundo, socio fondatore dell'*antiracket* cittadina, con un atto intimidatorio, che ha ridotto quasi in fin di vita un autista. L'uomo è ancora ricoverato nel centro "grandi ustionati" di Catania;

successivamente, a seguito di una trasmissione radiofonica su "Radio Rai1", che si è occupata di agromafie, trasmettendo proprio da Vittoria, i partecipanti hanno ricevuto pesanti intimidazioni: il presidio della Caritas è stato fatto oggetto di un atto intimidatorio e messo a soqquadro, il sindaco di Vittoria ha denunciato di aver ricevuto pesanti minacce ed al contempo reso pubblico che, nei messaggi ricevuti, vi erano minacce gravi nei confronti del giornalista Paolo Borrometi;

la Polizia di Vittoria, con un comunicato stampa, ha reso noto di aver individuato e denunciato Francesco Battaglia, detto "Ciccio pizzetto", l'autore delle gravissime minacce nei confronti del sindaco e del giornalista Borrometi, affermando che "si tratta di un pluripregiudicato, già arrestato per estorsioni con l'aggravante mafiosa";

sono in corso diversi processi per mafia, dove si evidenzia, sia la ripresa di un'aggressiva attività mafiosa sia il ritorno di molti *boss* per fine pena, che assumono subito un ruolo devastante sul territorio. Processi contro componenti della famiglia Consalvo, arrestati nell'operazione "Box" della Polizia di Stato un anno fa e da poco ritornati in libertà. Giacomo Consalvo, insieme ai figli Giovanni e Michael, sono titolari di aziende per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli (cassette ed imballaggi in plastica); contro la famiglia Ventura, il primo processo vede imputato Giombattista Ventura, fratello di Filippo Ventura, detto "Filippo u Marmararu", capoclan della Stidda e odierno reggente del *clan*, per minacce di morte, aggravate dal metodo mafioso, nei confronti del giornalista Paolo Borrometi; il secondo processo invece vede coinvolti Angelo (detto Elvis) e Jerry, figli del capomafia Filippo. Ed ancora procedimenti contro il già condannato per mafia, Venerando Lauretta, per minacce di morte, aggravate dal metodo mafioso, nei confronti del giornalista Paolo Borrometi; contro gli autori della frode agroalimentare nei confronti della ditta del signor Maurizio Ciaculli, che ha denunciato la falsificazione dei prodotti confezionati dalla sua azienda;

nel mercato e nella relativa filiera, rimangono operanti, secondo quanto ripetutamente denunciato dal sottoscritto in diverse e precedenti interrogazioni parlamentari e confermato da inchieste della testata giornalistica *on line* "la spia": Francesco Giliberto, Massimo Buzzone, Saro Nifosi, Angelo Ventura ("u checco") e Adriano Vona. Francesco Giliberto, cognato del figlio di Giombattista Ventura, Angelo (detto "u checco"), gestirebbe la "Linea Pack", azienda di imballaggi che, fino a poco tempo fa, risultava intestata direttamente ai Ventura e che da un anno è passata di proprietà al Giliberto. Il mercato è una cassaforte, che vede diversi pluripregiudicati operare. Giambattista La Terra (detto "Pirrè") con importanti precedenti penali (anche per omicidio) risulterebbe come socio occulto di un *box* al mercato e che trafficherebbe con la droga. E ancora Giombattista Puccio (detto "Titta

u Ballarinu"), Vincenzo Di Pietro (detto "Enzo u mastru"), Emanuele (detto "Elio") Greco, tutti già segnalati per l'articolo 416-*bis* del codice penale. Giombattista Puccio gestirebbe cassette ed imballaggi, con l'azienda MP Trade Srl. Stesso settore in cui si segnala Vincenzo Di Pietro (detto "Enzo u mastru"). Emanuele (detto "Elio") Greco, con la "Vittoria Pack Srl", intestata alla moglie, Concetta Salerno, si occuperebbe di realizzazione di vaschette in pet, cassette in plastica ed angolari in carta ed angolari in pvc. Da segnalare, inoltre, il cognato di Greco, Roberto Salerno, considerato il suo "factotum". Anche Pino Gueli (Packart) sarebbe coinvolto. Angelo Alecci inteso "Cocuzza" e Giovanni Busacca inteso "A vecchia" (già coinvolti per 416-*bis* nella nota operazione di "Piazza pulita" del 1993) avrebbero acquisito un'azienda, che assembla pedane in legno da mettere all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Sugli affari dell'agroalimentare, non mancano i collegamenti anche con l'ndrangheta. Viene indicato Giorgio Taudella come un "saldo ed imprescindibile punto di riferimento" dagli inquirenti nel mercato ortofrutticolo di Vittoria, che avrebbe aperto la rotta rumena dei Piomalli a Timisoara o Ojara in Romania;

poi c'è il settore della droga, in cui sono segnalati anche Michele Marinelli (arrestato l'anno scorso), Marco Papa (arrestato nel 2004) e Marco Giurdanella, già incarcerato per risse, droga ed estorsioni e che, nel luglio 2015, ha violato ben 7 volte in 7 giorni le misure di prevenzione. Ed ancora, Rosario Greco, con diversi precedenti per mafia, che venne arrestato a seguito di diverse perquisizioni della Polizia di Stato nell'ottobre 2015, ma che da poco è in libertà. Ed Andrea Gambini (con precedenti per lesioni, percosse, ricettazione, minacce, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, furto, guida in stato d'ebbrezza), arrestato l'ultima volta nel luglio 2015, dopo un tentato omicidio. Sempre in libertà sono tornati alcuni storici affiliati, come Paolo Cannizzo, inteso "Paulu U niuru", elemento di spicco del *clan* Carbonaro Dominante, che ha operato sul territorio vittoriese con agenzie di trasporti (avrebbe rilevato con un altro soggetto, Titta Luminoso, l'agenzia di trasporti di Guglielmo Costa); ancora, Salvatore Fede, già segnalato per 416-*bis*, scarcerato e successivamente arrestato nuovamente per pena definitiva e da pochi mesi tornato in libertà, avrebbe operato a fianco di Paolo Cannizzo citato nel settore trasporti; Venerando Lauretta, già condannato per 416-*bis* che, in attesa di condanna definitiva, opera con una concessionaria di auto nel vittoriese. Poi i fratelli pluripregiudicati per 416-*bis*, Angelo e Salvatore Di Mercurio. I due fratelli continuerebbero a fare parte della filiera del mercato (la Polizia ha sequestrato qualche tempo fa l'impresa di Angelo Di Mercurio) e avrebbero aperto un locale, da loro gestito, ma intestato a familiari incensurati. Il locale, come raccontato da un'altra inchiesta giornalistica sul sito *on line* "la spia", sarebbe assiduo luogo di ritrovo per diversi pluripregiudicati vittoriesi;

inoltre, c'è il cosiddetto "affare della plastica", che è anche causa dell'inquinamento ambientale del ragusano. Il *business* lucrosissimo è stato denunciato già nell'aprile del 2015, con una inchiesta giornalistica sempre dal giornalista Paolo Borrometi e da poco oggetto di sequestro giudiziario. L'interrogante si riferisce all'attività, svolta con attenzione certosina, della

Procura di Ragusa, che ha portato al sequestro di un'intera azienda, la Sidi Srl, intestata a Giovanni Donzelli (già condannato per 416-bis), alla moglie Giovanna Marceca ed al figlio, Raffaele;

in ultimo, vi è il dato più preoccupante a giudizio dell'interrogante, cioè il ritorno indisturbato di alcuni storici pentiti che, ultimato il proprio periodo di collaborazione con lo Stato, hanno ripreso a calcare le scene dei loro crimini. Su tutti, vi sarebbero Claudio Carbonaro, che, secondo un articolo su "la spia", con l'aiuto di 2 pluripregiudicati (già segnalati per 416-bis) Nino e Crocifisso Minardi, si sarebbe inserito nel (fruttuoso) settore della plastica. E Roberto Di Martino che, per il tramite del fratello Daniele, sarebbe ritornato ad operare, sia nel mercato ortofrutticolo, che nel campo della droga;

lasciare il mercato di Vittoria in un contesto opaco e di condizionamento criminale e mafioso produce dei danni incalcolabili, sia nei confronti dei tanti operatori onesti presenti al suo interno, sia nei confronti dell'economia agricola territoriale, che viene privata di un'importante risorsa di sviluppo e a sostegno di un momento delicato della filiera agricola, come quella della commercializzazione;

il sistema di potere che ruota intorno ai grandi interessi illegali, pur presenti nel mercato di Vittoria, naturalmente alimenta anche una distorsione del consenso democratico nella comunità locale, che andrebbe analizzato con attenzione lungo tutto il percorso elettorale di questi ultimi anni, con particolare cura nei confronti dell'ultimo passaggio elettorale comunale. Questa distorsione produce, pertanto, ad avviso dell'interrogante, un forte condizionamento della vita democratica che non può essere più tollerato e che deve diventare un impegno di tutte le istituzioni per individuarne le responsabilità e rimuoverne le cause;

rimane aperta la necessità di un intervento organico, in grado di rimuovere i problemi che stanno all'origine dei limiti strutturali, che accompagnano la vita del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Limiti che vanno ricondotti all'assenza di una normativa capace di fare trasparenza sulla formazione del prezzo dei prodotti agricoli, che oggi non è per niente in grado di rispettare innanzitutto il lavoro ed i costi a cui vanno incontro i produttori; della gestione legale dei mercati ortofrutticoli in Italia, della tracciabilità, della qualità e dell'origine territoriale dei prodotti agricoli; del sistema dei trasporti che ruota intorno ai mercati; sino a valutare i costi di produzione più elevati che sopportano le aziende agricole italiane, rispetto ad altri Paesi concorrenti con il nostro; ai mancati controlli sugli approdi dei prodotti agricoli che provengono dall'estero e sulle tante contraffazioni, che trovano una facile collocazione nei mercati e nella rete commerciale dei nostri Paesi; sulla concorrenza sleale che subiscono le aziende agricole da Paesi privi di controlli fitosanitari,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda intraprendere, per rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di Polizia, supportare il

movimento *antiracket*, sostenere la verifica del legale andamento del mercato ortofrutticolo e l'applicazione meticolosa dei protocolli di legalità;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, per sostenere la Direzione distrettuale antimafia di Catania e la Procura di Ragusa nell'azione di repressione della mafia e dell'illegalità, volta a monitorare i *boss* scarcerati e l'attività criminale di corruzione e collusione intrapresa nuovamente nel territorio;

quali iniziative si intendano assumere per colpire il meccanismo di riciclaggio, con una meticolosa prevenzione nei confronti delle attività finanziarie e bancarie e dei flussi mafiosi, che dalle altre province siciliane confluiscono nel ragusano;

quale iniziativa il Ministro dell'interno intenda intraprendere, per supportare e tutelare dalle continue e gravissime minacce di morte il coraggioso giornalista Paolo Borrometi;

quali iniziative di competenza il Ministro dell'interno intenda intraprendere per favorire e sollecitare nuove indagini che possano liberare il territorio da queste presenze così pervasive;

quali normative e quali politiche agricole si intendano assumere, per portare a trasparenza la gestione dei mercati ortofrutticoli e la formazione del prezzo dei prodotti;

quali politiche agricole si intendano realizzare, per colpire, con più efficacia, contraffazioni, concorrenze sleali, alti costi e valorizzare le qualità e le eccellenze territoriali presenti nel nostro Paese.

(3-03593)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel settore del pomodoro da industria sono impegnati in Italia oltre 8.000 imprenditori agricoli che coltivano su circa 72.000 ettari, 120 industrie di trasformazione in cui trovano lavoro ben 10.000 persone, con un valore della produzione superiore ai 3,3 miliardi di euro;

sono aumentate del 43 per cento le importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina ed hanno raggiunto circa 100 milioni di chili nel 2016, pari a circa il 20 per cento della produzione nazionale in pomodoro fresco equivalente;

stando alle rilevazioni Istat relative al commercio estero da Paesi extracomunitari a gennaio 2017, le importazioni hanno registrato un incre-

mento *record* del 22,3 per cento, superiore a quello delle esportazioni (pari al 19,7 per cento);

esisterebbe il rischio concreto che il concentrato di pomodoro cinese venga spacciato come prodotto in Italia sui mercati nazionali ed esteri, non sussistendo l'obbligo di indicazione della provenienza nell'etichetta;

dalla Cina starebbero arrivando navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro da rilavorare e confezionare come italiano, dato che nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione del pomodoro;

considerato che:

sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di indicazione dell'origine sull'etichetta per il concentrato e per i sughi pronti, analogamente a quanto previsto per la passata di pomodoro;

la Cina ha conquistato il primato nel numero di notifiche per prodotti alimentari irregolari perché contaminati dalla presenza di micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle norme di legge (su un totale di 2.967 irregolarità segnalate in Europa, ben 386, vale a dire il 15 per cento, sarebbero cinesi);

in Italia il 21 per cento del concentrato di pomodoro è importato dall'estero, la metà del quale proviene dalla Cina;

ritenuto che l'etichetta dovrebbe riportare obbligatoriamente la provenienza della materia prima impiegata per la frutta e verdura trasformata, come i derivati del pomodoro, come affermato dall'84 per cento degli italiani che si sono espressi nella consultazione pubblica *on line* condotta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali circa l'etichettatura dei prodotti agroalimentari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda vigilare maggiormente sulle importazioni di pomodoro dall'estero e quali misure di competenza intenda adottare per risolvere le criticità illustrate.

(4-07181)

CASALETTO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno - Premesso che:

il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 21,8 miliardi di euro, con un balzo del 30 per cento nell'ultimo anno;

questo è quanto emerge dal rapporto agromafie 2017 elaborato da Coldiretti, Eurispes e osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Tale stima sarebbe, con tutta probabilità, ancora largamente approssimativa per difetto, perché restano inevitabilmente fuori i proventi derivanti da operazioni condotte "estero su estero" dalle organizzazioni criminali ed il trasferimento formalmente legale di fondi attraverso i

"*money transfer*" (circuiti alternativi alle banche, che permettono l'invio di denaro in qualsiasi parte del mondo);

nel 2016 si sarebbe registrata un'impennata di fenomeni criminali nel settore agricolo, furti di trattori, falciatrici e altri mezzi agricoli, gasolio, rame, prodotti e animali, eccetera;

a questi reati si affiancherebbero *racket*, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione;

nelle città, i tradizionali fruttivendoli e fiorai sono quasi completamente scomparsi, sostituiti da negozianti egiziani, indiani e pakistani con prezzi eccessivamente ribassati che alterano il mercato;

considerato che:

l'economia italiana è purtroppo in recessione, mentre il *business* dell'agromafia cresce;

le agromafie vanno contrastate nei terreni agricoli, nei luoghi in cui si determinano i prezzi e nella fase della distribuzione di prodotti che percorrono migliaia di chilometri prima di giungere al consumatore finale, ma ancor di più con la trasparenza e l'informazione ai consumatori che devono conoscere la storia del prodotto,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, intendano adottare per contrastare tali fenomeni;

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ritenga di dover rafforzare i controlli sui cibi "*low cost*", in cui spesso si nascondono ingredienti di qualità scadente e metodi di produzione alternativi.

(4-07182)

COTTI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, PUGLIA -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, della difesa e dell'interno - Premesso che:

una cronaca giornalistica dell'8 marzo 2017, dal titolo "Cybersicurezza, vendite segrete di *software* spia agli Stati canaglia. L'Italia nasconde le aziende cui ha dato la licenza", pubblicata dal "il Fatto Quotidiano", riporta la notizia della vendita fuori dall'Europa di programmi "*dual-use*" utilizzabili per scopi sia civili sia militari, i quali richiederebbero una regolare "licenza" per l'esportazione;

l'articolo riferisce di 11 Paesi dell'Unione europea, su 28, che non avrebbero comunicato, su espressa richiesta, quali società abbiano ottenuto la "licenza" all'esportazione e verso quali destinazioni. In particolare, tra i Paesi che hanno negato l'accesso alle informazioni risulterebbe anche l'Italia, l'unico Paese in Europa ad avere giustificato il mancato rilascio delle informazioni con la formula "Gli atti procedurali relativi alla materia del

controllo all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia (dual use) sono specificamente sottratti all'accesso";

in Italia, gli unici dati disponibili al riguardo sono rinvenibili nella "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazione e transito dei materiali di armamento", che però non distinguerebbero, come denuncia il quotidiano, le categorie dei beni *dual-use*, ma che comunque riporterebbero per il 2015 un totale di 901 autorizzazioni per un valore di circa 776 milioni di euro;

Collin Anderson, esperto di cybersicurezza americano, ha dichiarato alla stampa: "Il caso Hacking Team ha svelato che l'Italia non ha prestato molta attenzione all'aspetto dei diritti umani, visti i Paesi per cui ha concesso le licenze. Per avere idea di cosa è successo dopo dovremo avere un altro caso simile, ma è improbabile";

in forza dell'art. 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga opportuno accertare i fatti e la veridicità di quanto denunciato dalla stampa;

in base a quale dettato e normativa specifica sarebbe stato negato l'accesso alle informazioni sulle società italiane che hanno ottenuto "licenza" all'esportazione di programmi *dual-use* e sulla loro destinazione;

come intenda intervenire al fine di assicurare la regolare e dovuta trasparenza degli atti assunti dai rispettivi dicasteri;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che i programmi di cybersorveglianza finiscano in Paesi che notoriamente violano i diritti civili e le libertà individuali.

(4-07183)

AIELLO, DALLA TOR, CONTE, PAGANO, BILARDI, TORRISI, COLUCCI, MANCUSO, Luciano ROSSI, ALBERTINI, GUALDANI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'Enit è l'Agenzia nazionale del turismo, nata per promuovere il turismo nel nostro Paese. È un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Svolge le proprie funzioni ed attività attraverso la sede centrale e le sedi periferiche;

l'Agenzia nazionale del turismo è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati avvisi pubblici di procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di 21 unità di personale a tempo indeterminato *full time* presso l'Enit;

uno degli avvisi pubblici è relativo all'assunzione di un'unità di personale a tempo indeterminato *full time* per il profilo professionale di responsabile della comunicazione. Tra i titoli preferenziali a cui vengono attribuiti punteggi per la valutazione della commissione viene citata l'iscrizione all'albo dei giornalisti;

considerato che:

la legge 7 giugno 2000, n. 150, che detta la disciplina dell'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, impone l'iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti per l'esercizio di mansioni di responsabilità nel settore della comunicazione e dei *media*;

la titolazione dell'avviso pubblico fa espresso richiamo alla qualifica del redattore incluso nel contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico nell'ambito del profilo professionale di responsabile della comunicazione e dei *media*, la cui applicazione è riservata a chi già esercita la funzione di giornalista, essendo chiaro l'intento dell'ente di utilizzare questa tipologia di risorsa umana,

si chiede di sapere quali siano i motivi della scelta di inserire l'iscrizione all'albo dei giornalisti come titolo preferenziale del citato bando pubblico, e non come requisito minimo di ammissione alla selezione, così come sarebbe stato, secondo gli interroganti, giusto e legittimo.

(4-07184)

AIELLO, DALLA TOR, Luciano ROSSI, COLUCCI, TORRISI, CONTE, PAGANO, BILARDI, ALBERTINI, GUALDANI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'Enit è l'Agenzia nazionale del turismo, nata per promuovere il turismo nel nostro Paese. È un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Svolge le proprie funzioni ed attività attraverso la sede centrale e le sedi periferiche;

l'Agenzia nazionale del turismo è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati avvisi pubblici di procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di 21 unità di personale a tempo indeterminato *full time* presso l'Enit;

negli avvisi pubblicati era riportato: "la Commissione di Valutazione è stata già costituita con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 - 2016";

tale delibera prevedeva che: "la Commissione di Valutazione per l'accertamento dei requisiti e per la selezione dei candidati idonei è composta esclusivamente da personale interno e, segnatamente, dal Direttore esecutivo, con funzione di Presidente, dal Direttore Finanziario e dal Direttore Marketing digitale. La Commissione si avvarrà dell'Ufficio legale interno e

sarà assistita dalla Segreteria di Direzione, e potrà avvalersi di professionalità specifiche interne o esterne";

il regolamento Enit per il reclutamento del personale dipendente, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 27 del 30 giugno 2016, prevede, all'art. 5: "La Commissione incaricata delle attività di reclutamento e selezione è composta dal Direttore Esecutivo, da un suo delegato, dal Dirigente Responsabile delle risorse umane o da un suo delegato e dal Dirigente dell'area dell'attività richiedente, ed eventualmente da esperti anche esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione";

considerato che:

il consiglio di amministrazione di Enit, con delibera del 3 febbraio 2017, in maniera a giudizio degli interroganti arbitraria e illegittima, ha stabilito che, visto l'alto numero di domande pervenute in risposta agli avvisi, le commissioni di valutazione per l'accertamento dei requisiti e per la selezione dei candidati, contrariamente a quanto comunicato nei bandi, siano composte da esperti di comprovata professionalità esterni ad Enit;

la delibera prevede che ai membri di dette commissioni esterne sia corrisposto da parte di Enit un importo giornaliero forfettario pari a 100 euro, fino ad un compenso massimo di 3.000 euro per lo svolgimento dell'intera attività di selezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali siano le motivazioni della scelta di modificare la determina iniziale e i bandi pubblici, per quanto riguarda la nomina di commissioni esterne;

se tale scelta non comporti oneri a carico dello Stato con conseguente danno erariale.

(4-07185)

ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli organi di stampa locali riportano in questi giorni la notizia della chiusura della Motorizzazione civile di Lecco, nonostante il cospicuo numero di pratiche che vengono regolarmente espletate: solo nell'ultimo trimestre 2016 l'ufficio ha vidimato 1.424 esami di guida, ospitato 1.375 esami di teoria, effettuato 1.576 revisioni, rilasciato 1.335 fogli rosa, gestito 422 immatricolazioni e 506 tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione;

la sede lecchese dell'ente è coordinata dalla Motorizzazione civile di Bergamo e già da gennaio 2016 è stata privata di alcune responsabilità relative al collaudo e revisione dei veicoli, espletate a Bergamo e presso altre sezioni coordinate dalla sede orobica (Como e Sondrio), che non sembra a rischio di chiusura;

negli ultimi anni la Provincia di Lecco è stata depauperata di molte funzioni, decretando un vero sfaldamento istituzionale: la ASL di Lecco è stata inglobata nell'Azienda tutela salute di Brianza, la Camera di commercio è in procinto di essere aggregata a quella di Como, la Ragioneria territoriale dello Stato è stata soppressa nel 2014, l'Agenzia per il trasporto pubblico ha sede a Como;

le opere stradali e dunque la mobilità nella provincia di Lecco versano in condizioni critiche, come dimostra il disastro del cavalcavia di Annone sulla strada statale 36 crollato alla fine ottobre 2016, la chiusura al traffico nei giorni successivi del cavalcavia di Isella nel comune di Civate e la preclusione di tratti di strada per mezzi adibiti al trasporto eccezionale, e questa frammentazione delle competenze e il depotenziamento delle strutture periferiche non concorrono certamente ad un piano programmatico di interventi locali mirati;

se la notizia della chiusura dell'ufficio sarà confermata, non solo i 15 dipendenti saranno costretti a lunghi spostamenti per recarsi a lavoro, ma tutti i privati cittadini saranno obbligati a recarsi a Sondrio, Bergamo o Como, con strade di collegamento molto trafficate, per richiedere immatricolazioni e certificati, e anche per svolgere gli esami per conseguire la patente, a meno che non si rivolgano ad agenzie automobilistiche, con costi maggiorati;

i disagi più grandi saranno vissuti dalle aziende di trasporto, che ovviamente utilizzano i servizi della Motorizzazione con una certa regolarità per le immatricolazioni e per le revisioni obbligatorie dei veicoli e che già vedono ostacolato il proprio lavoro per i ritardi nel rilascio di provvedimenti amministrativi con forti ripercussioni sulle attività economiche, del settore e di tutto l'indotto. Il 18 marzo gli autotrasportatori manifesteranno davanti agli uffici della Motorizzazione civile di Como, oltre che per i problemi legati alla determinazione mensile dei costi di esercizio dei servizi di trasporto e a quelli legati alla concorrenza sleale estera, anche per scongiurare la chiusura degli uffici di Lecco,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia trapelata dagli organi di stampa secondo cui gli uffici della Motorizzazione civile di Lecco sono in procinto di essere chiusi e trasferiti in altra sede e come il Ministro in indirizzo intenda garantire un servizio di qualità ai cittadini lecchesi e soprattutto alle aziende di trasporto che si avvalgono regolarmente per motivi professionali dei servizi della Motorizzazione;

quali azioni di competenza intenda mettere in atto, al fine di scongiurare la possibilità che la Provincia di Lecco sia privata di ulteriori uffici istituzionali, tutelando così il diritto della cittadinanza ad utilizzare con la dovuta comodità i servizi della pubblica amministrazione.

(4-07186)

AMORUSO, D'ANNA, PICCINELLI, ZUFFADA, MAZZONI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI, CARDIELLO, FASANO - *Ai Ministri per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nella città di Bari esiste, ormai da oltre 20 anni, una situazione di estrema precarietà, inadeguatezza e insufficienza delle esistenti sedi giudiziarie, che costringe gli operatori di giustizia all'interno di edifici in condizioni inaccettabili, persino di pericolo da crollo strutturale, come il caso dell'edificio della giustizia penale, oltre che privi di essenziali requisiti di sicurezza antincendio e igiene sui luoghi di lavoro. A ciò aggiungasi che l'attuale situazione di inadeguatezza e insufficienza si è ancor più aggravata a seguito del "Piano di riordino e accorpamento delle sedi periferiche soppresse", che ha determinato sulle attuali sedi cittadine un significativo aggravio di utenza, con una situazione ormai vicina al limite del collasso;

il Ministero della giustizia, già nel lontano 2003, stante la carenza di risorse pubbliche disponibili, dispose che il Comune di Bari avviasse, mediante bando pubblico, una ricerca di mercato per reperire offerte da privati finalizzate alla realizzazione della nuova "Cittadella Giudiziaria" di Bari;

agli esiti della gara, le due commissioni preposte, la prima costituita da dirigenti del Comune di Bari e la seconda dai più alti magistrati della Corte di appello di Bari, supportati da architetti e tecnici del Ministero, prescelsero, con verbale del 22 dicembre 2003, la proposta della ditta Pizzarotti & C. SpA, unica rispondente a tutti i requisiti del bando pubblico, in quanto ritenuta idonea a dare esaustiva e adeguata risposta a tutte le esigenze della giustizia ordinaria e minorile;

subito dopo la gara pubblica, nella primavera del 2004, intervennero le elezioni amministrative comunali e alla Giunta di centro-destra, che aveva esperito la gara pubblica, subentrò una nuova Giunta di centro-sinistra, guidata dal sindaco Michele Emiliano, che, fuori da ogni principio di continuità con l'azione della precedente amministrazione, assunse, a giudizio degli interroganti incomprensibilmente e immotivatamente, un comportamento inerte nei confronti della procedura sino a quel momento attuata;

la società risultata vincitrice della gara, a fronte dell'inerzia del Comune, nonostante i numerosi formali solleciti da parte della magistratura, attraverso fermi e vibranti Verbali, assunti all'unanimità dalla Commissione di manutenzione della Corte di appello di Bari, si vide costretta a ricorrere alla giustizia amministrativa, affinché si pervenisse alla conclusione del procedimento, secondo principi di affidamento e consequenzialità agli atti intervenuti;

il Comune di Bari, nonostante la situazione di estrema urgenza dovuta alla elevata precarietà in cui versavano e continuano a versare gli edifici giudiziari di Bari, reagì con inaudito accanimento giudiziario contro la proposta prescelta agli esiti della gara pubblica. Ne sono conseguite ben 5 sentenze del Consiglio di Stato (4267/2007; 3816/2008; 3817/2008; 2153/2010; 8420/2010), che hanno sempre visto il Comune di Bari soccombente, anche

con pagamento delle spese di giudizio, mentre sono state sempre accolte con esito favorevole tutte le istanze formulate dall'impresa Pizzarotti, vincitrice della gara;

il Comune di Bari, perdurando nel suo ostruzionismo, si è spinto persino a presentare ricorso, per ben due volte, alla Suprema Corte di cassazione - sezioni unite civili, contro le suddette sentenze del Consiglio di Stato;

le Sezioni unite civili, con ben 2 ordinanze (n. 30059/2008 e n. 18375/2009), hanno sancito la correttezza della procedura e la legittimità di tutte le sentenze assunte dal Consiglio di Stato, confermando, quindi, in via definitiva ed ultima, l'obbligo del Comune di Bari a stipulare il "contratto di locazione" con l'impresa vincitrice, anche qui con condanna nei confronti del medesimo Comune al pagamento delle spese di giudizio;

il Consiglio di Stato, a seguito delle suddette ordinanze della Suprema Corte di cassazione, ha definitivamente estromesso il Comune di Bari dal procedimento, designando quale commissario *ad acta*, con pieni poteri sostitutivi, il Prefetto di Bari o suo delegato (sentenza n. 8420/2010);

molto pesanti e senza precedenti sono state le motivazioni espresse dalle sentenze del Consiglio di Stato nei confronti dei gravi comportamenti tenuti dal Comune di Bari, e in particolare, la sentenza n. 2153/2010 ha stigmatizzato comportamenti illegittimi o forse anche illeciti posti in essere dal Comune di Bari: "ostruzionismo immotivato"... "persistente elusività del *dictum* del giudice"... "assunzione di falsi presupposti" in atti amministrativi" (sentenza n. 2153/2010, da pag. 31 a pag. 36);

a seguito delle citate sentenze del Consiglio di Stato e delle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, la Commissione di manutenzione della Corte di appello di Bari è intervenuta, in modo fermo e deciso, nei confronti dell'amministrazione comunale di Bari, con il verbale del 9 febbraio 2011 con cui, nel rigettare le varie proposte alternative presentate dal Comune, ritenute tutte inadeguate e "irricevibili" (testuale), ha confermato all'unanimità, anche alla luce delle citate sentenze dei massimi giudici del Paese, che l'unica soluzione idonea e adeguata è quella della società Pizzarotti, prescelta agli esiti della gara pubblica dell'anno 2003;

inoltre, la Commissione di manutenzione della Corte di appello di Bari, a fronte del perdurante ostruzionismo immotivato posto in essere dall'amministrazione comunale di Bari, si è vista costretta, con delibera del 24 gennaio 2012, a denunciare lo stesso Comune di Bari addirittura dinanzi alla Procura della Corte dei conti per "evidenti profili di responsabilità per danno erariale, danno da disservizio e danno all'immagine dell'Amministrazione giudiziaria";

il Comune di Bari, incurante delle sentenze definitive del Consiglio di Stato e delle sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione, e incurante altresì delle denunce e dei ripetuti e fermi appelli della magistratura barese rivolti con vibranti delibere assunte all'unanimità, dopo aver inutilmente esperito, e sempre con soccombenza, tutte le vie giudiziarie nazionali, si è spinto a tentare l'estremo rimedio di ricorrere alla Commissione europea

a, a cui ha inviato un "Esposto", in data 22 febbraio 2011, dove si denunciava lo Stato italiano che, per il tramite del Consiglio di Stato e delle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, si accingeva a formalizzare un contratto di "locazione di cosa futura" in ritenuta violazione della direttiva 93/37/CE, che regola gli appalti pubblici dell'Unione;

il Comune di Bari, in sintesi, ha denunciato alla Commissione europea che il Consiglio di Stato e le sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione avrebbero agito, con le proprie sentenze, in violazione della direttiva comunitaria 93/37/CE. E ciò il Comune di Bari ha fatto, nonostante si fosse in presenza di sentenze definitive, a cui sia il diritto nazionale che il diritto dell'Unione attribuiscono carattere di "intangibilità";

l'aspetto più preoccupante e grave, però, è che il Comune di Bari, in tale suo "Esposto" del 22 febbraio 2011 "ha omesso di rappresentare" alla Commissione europea che la suddetta direttiva 93/37/CE non era stata recepita dalla Repubblica italiana, nella parte di interesse. Vale a dire che il Comune "ha omesso di rappresentare" alla Commissione europea che la "terza tipologia" di contratto di appalto di cui all'art. 1, lettera a), della direttiva 93/37/CE ("esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice"), in cui rientra inconfutabilmente la "locazione di cosa futura" non era stata recepita dalla legislazione italiana vigente all'epoca dei fatti (legge n. 109 del 1994, art. 19, comma 1);

si rammenta, a tal riguardo, che il diritto dell'Unione vieta tassativamente che il potere pubblico possa applicare, a danno di un privato, una direttiva comunitaria non recepita dallo Stato membro. Trattasi dell'arcinoto "divieto degli effetti verticali inversi" e cioè il divieto per il potere pubblico di applicare, a danno di un privato, una direttiva non recepita, non essendo ammissibile né logico che possa avvalersi di una direttiva dell'Unione, lo Stato che non ha adempiuto agli obblighi di trasporre nel proprio ordinamento una direttiva comunitaria;

l'unico scopo, quindi, perseguito dal Comune di Bari, attesi i suddetti principi, a fondamento del diritto dell'Unione, dell'"intangibilità del giudicato dei Paesi membri" e del "divieto degli effetti verticali inversi", sarebbe stato solo quello di chiedere alla Commissione europea la condanna dello Stato italiano, per presunta violazione della direttiva comunitaria 93/37/CE, che non era stata recepita dall'Italia, nella parte di interesse, e che, pertanto, non poteva assolutamente essere applicata dal potere pubblico (e quindi anche dal Comune di Bari) a danno della società privata proponente;

la Commissione europea, a seguito di tale "Esposto" del Comune di Bari che, come detto, "aveva omesso di evidenziare" il mancato recepimento della direttiva 93/37/CE, ha avviato con lettera del 27 settembre 2012, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;

il Consiglio di Stato, a seguito di tale procedura avviata dalla Commissione europea, ha formulato, in via pregiudiziale, con ordinanza di remissione n. 1962/2013, alcuni "quesiti" alla Corte di Giustizia di Lussem-

burgo, in merito alla rispondenza della procedura contrattuale seguita ("contratto di locazione semplice di cosa futura");

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 10 luglio 2014 (causa C13-213), per un verso, ha confermato che lo schema di contratto di "locazione semplice di cosa futura" (solo in bozza e mai sottoscritto), così come formulato dal commissario *ad acta*, costituisce, invece, "appalto pubblico di lavori" ed è, pertanto, in contrasto con l'art. 1, lettera *a*), della direttiva 93/37/CE e, per altro verso, ha però ribadito che, poiché vige nell'Unione "il principio dell'intangibilità del Giudicato dei Paesi Membri", il giudice nazionale ha l'obbligo di dare esecuzione al suo giudicato, anche se ritenuto dalla stessa Corte dell'Unione europea in contrasto con le direttive dell'Unione;

la stessa Corte di giustizia ha poi richiesto al giudice nazionale, di individuare, fra le "molteplici soluzioni attuative", quella che risponda alle direttive dell'Unione;

la questione è così ritornata dinanzi al Consiglio di Stato che ha rimesso ogni decisione dinanzi all'adunanza plenaria;

l'adunanza plenaria, con sentenza n. 11 del 9 giugno 2016, ad avviso degli interroganti, ha platealmente disatteso le statuizioni della sentenza della Corte dell'Unione europea del 10 luglio 2014, senza infatti attenersi né alla richiesta di individuare diverse "soluzioni attuative", per rispondere alle direttive dell'Unione, e senza attenersi al principio della intangibilità del giudicato dei Paesi membri (fermamente ribadito dalla stessa sentenza della Corte dell'Unione europea) anche nel caso di contrasto del giudicato nazionale con sopravvenute sentenze della stessa Corte dell'Unione europea. È così accaduto che l'adunanza plenaria, ponendosi in totale elusione delle statuizioni e richieste della sentenza della Corte dell'Unione europea del 10 luglio 2014, ha stabilito, arbitrariamente e immotivatamente, ad avviso degli interroganti, che la stessa sentenza costituisce "normativa sopravvenuta vincolante" e, pertanto, si pone come "insormontabile ostacolo" alla sottoscrizione del contratto finalizzato alla realizzazione della nuova cittadella giudiziaria proposta dalla ditta Pizzarotti;

si osserva che la sentenza della Corte dell'Unione europea ha esaminato il caso di specie, interpretando l'art. 1, lettera *a*), della direttiva 93/37/CE, nella sua completa estensione (né poteva essere diversamente), riferendosi cioè a tutte le "tre tipologie" di contratto di appalto previste dalla stessa direttiva e senza considerare che la "terza tipologia" di contratto di appalto, in cui ricade la "locazione di cosa futura" seguita nel caso di specie, non era stata recepita dallo Stato italiano all'epoca dei fatti (anno 2003). Infatti, sia il Comune di Bari, con "Esposto" del 22 febbraio 2011, sia il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1962/2013, "avevano omesso di rappresentare" alla Commissione europea e alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che la suddetta direttiva non era stata recepita nell'ordinamento nazionale vigente all'epoca dei fatti. Se così fosse stato, infatti, ben diverse sarebbero state le statuizioni assunte dalla Corte dell'Unione europea. E proprio in ragione di tanto, la citata sentenza della Corte dell'Unione europea, non

può essere applicabile all'Italia e non può, quindi, costituire per la Repubblica italiana "soppravvenienza normativa vincolante". La Corte dell'Unione europea, appare necessario ancora ribadire, ha assunto le proprie statuizioni contenute nella sentenza del 10 luglio 2014, senza aver considerato il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 93/37/CE, con la conseguenza che detta sentenza acquista significato di enunciazione di principi generali, validi per l'Unione, ma non per l'Italia;

la stessa cosa non è avvenuta, però, dinanzi all'adunanza plenaria che, nonostante fosse stata adeguatamente e ripetutamente informata dalle parti intervenute in giudizio, circa il mancato recepimento della suddetta direttiva 93/37/CE, ha inspiegabilmente "omesso di pronunciarsi" su tale questione e, al tempo stesso, ha disatteso le prescrizioni della sentenza della Corte dell'Unione europea del 10 luglio 2014, che richiedevano di individuare "diverse soluzioni attuative", per rispondere al diritto dell'Unione. E ciò l'adunanza plenaria ha fatto, in modo incomprensibile e sconcertante, a parere degli interroganti, senza minimamente considerare le diverse soluzioni attuative proposte dal Ministero della giustizia, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che miravano ad eliminare dal contratto ogni riferimento al quadro esigenziale, così da portare inconfutabilmente il caso di specie fuori dalla nozione di "appalto pubblico di lavori", e cioè fuori dalla "terza tipologia" di contratto di appalto di cui all'art. 1, lettera *a*), della direttiva 93/37/CE. Con ciò, quindi, l'adunanza plenaria non solo ha disatteso le chiare statuizioni del più alto giudice della Corte dell'Unione europea, ma ha anche agito nella totale incuranza delle valide soluzioni alternative che il Ministero della giustizia aveva formalmente proposto in giudizio, per conseguire il pieno rispetto della stessa direttiva 93/37/CE e avviare così la realizzazione della nuova cittadella giudiziaria di Bari;

a parere degli interroganti, la sentenza dell'adunanza plenaria n. 11/2016 è incorsa in plateali violazioni delle statuizioni impartite dal più alto giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 luglio 2014, nonché in sconcertante violazione del "divieto degli effetti verticali inversi", avendo stabilito di applicare, a danno di un'impresa privata italiana, la direttiva 93/37/CE non recepita dalla Repubblica italiana, nella parte di interesse;

considerato che:

così evidenti sono le violazioni del diritto nazionale e comunitario, in cui ad avviso degli interroganti è incorsa la citata sentenza della adunanza plenaria n. 11/2016, che, come risulta agli interroganti, la ditta Pizzarotti ha presentato ben tre ricorsi contro la stessa: un primo ricorso dinanzi alla stessa adunanza plenaria per la revocazione della sentenza n. 11/2016, per evidenti contrasti con sentenze definitive emesse dal medesimo Consiglio di Stato; un secondo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione - Sezioni unite civili, per motivi di giurisdizione e, in particolare, per inosservanza della sentenza della Corte dell'Unione europea del 10 luglio 2014 e per omessa pronuncia con riferimento alla questione del mancato recepimento della direttiva 93/37/CE nell'ordinamento italiano;

un terzo ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), avendo la sentenza della plenaria n. 11/2016 stabilito di applicare a danno di un cittadino privato italiano, una direttiva comunitaria non recepita dall'Italia;

alla luce dei suddetti ricorsi, che vedono ancora il procedimento *sub iudice*, la suddetta sentenza dell'adunanza plenaria n. 11/2016, non costituisce giudicato e forse, a parere degli interroganti, mai potrà divenire tale, attese le suddette plateali violazioni del diritto nazionale e comunitario da cui la stessa è affetta;

a parere degli interroganti, infatti, le plateali violazioni del diritto nazionale e comunitario in cui è incorsa la sentenza dell'adunanza plenaria n. 11/2016, portano molto ragionevolmente a ritenere che le alte giurisdizioni, invocate con i suddetti tre ricorsi dalla ditta Pizzarotti, andranno necessariamente e doverosamente ad annullare la suddetta sentenza della plenaria n. 11/2016, consentendo così il regolare proseguimento del procedimento finalizzato alla realizzazione della nuova cittadella giudiziaria di Bari, così come proposta dalla ditta Pizzarotti, dando così immediata e certa soluzione alla grave e non più sostenibile situazione degli uffici giudiziari di Bari;

ebbene, mentre è in corso da anni un così importante procedimento, in un contesto giudiziario così complesso e articolato, caratterizzato, a parere degli interroganti, da gravi violazioni del diritto nazionale e comunitario di cui si è resa autrice la sentenza della plenaria n. 11/2016, contro cui sono intervenuti addirittura tre ricorsi presentati dalla ditta vincitrice della gara, permanendo così l'intera questione ancora *sub iudice*, il Ministro in indirizzo ha inteso avviare un "secondo diverso procedimento" finalizzato alla realizzazione di un "Polo della Giustizia" nella città di Bari, ubicato sulle aree delle ex casermette Milano e Capozzi;

in sintesi, mentre è ancora *in itinere* ed è *sub iudice* il procedimento avviato dal Comune di Bari con la ricerca di mercato dell'anno 2003, che ha visto prescelta la proposta della ditta Pizzarotti, e mentre su tale procedimento sono state chiamate a pronunciarsi le più alte giurisdizioni nazionali e comunitarie, il Ministro in indirizzo, ponendosi in spregio di tale procedimento, nonché in spregio delle stesse invocate alte giurisdizioni, ha avviato un "secondo diverso procedimento" che si contrappone e si sostituisce al primo che, si ribadisce ancora, è tuttora *in itinere* e *sub iudice*;

risulta altresì agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia già stanziato un importo di 300.000 euro finalizzato allo studio di fattibilità del suddetto progetto del "Polo della Giustizia", ubicato sulle aree delle ex casermette di Bari, con ciò, quindi, sottraendo tali importanti risorse agli specifici compiti e finalità della città metropolitana di Bari, quando, invece, a seguito della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 526), le competenze in tema di edilizia giudiziaria ricadono, in via esclusiva, sullo Stato e, in particolare, sul Ministero della giustizia;

con tali atti di Governo, il Ministro in indirizzo non ha tenuto conto della piena condivisione e del fermo sostegno che, come risulta agli interro-

ganti, il Ministero della giustizia ha dato e continua a dare, anche nei citati giudizi tuttora in corso, al progetto della nuova cittadella giudiziaria proposto dalla ditta Pizzarotti;

risulta agli interroganti, infatti, che il Ministero della giustizia, oltre ad aver sempre sostenuto dinanzi al Consiglio di Stato la legittimità e la validità della proposta Pizzarotti per gli interessi dello Stato italiano, ha proseguito in tale atteggiamento di fermo sostegno anche dinanzi alla Corte dell'Unione europea ed ora anche, con specifico controricorso, presentato in data 22 novembre 2016, dinanzi alla Suprema Corte di cassazione - Sezioni unite civili, in vista dell'imminente udienza fissata al 9 maggio 2017;

ritenuto infine che mentre esiste a Bari una situazione di estrema precarietà e urgenza, così come per ultimo denunciato anche dal presidente della Corte di appello di Bari, dottor Egiziano Di Leo, nella sua recente relazione del 28 gennaio 2017, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Ministro in indirizzo, unitamente al sindaco di Bari, si sta cimentando in ipotetiche proposte risolutive che sono fuori e contro l'unica procedura fin qui coperta da giudicato, che tale resta almeno fino a quando non si esprimeranno le citate alte giurisdizioni, prefigurando tempi di realizzazione molto lunghi, di oltre 10 anni, che certamente stridono con la grave situazione di precarietà esistente, che richiede assoluta urgenza di intervento, con immediato avvio delle opere e con tempi di esecuzione rapidi e certi,

si chiede di sapere:

stante l'estrema urgenza di trovare immediata soluzione alla precaria e pericolosa condizione delle attuali sedi degli uffici giudiziari di Bari, quali motivi abbiano indotto il Ministro in indirizzo ad avviare autonomamente e arbitrariamente procedimenti e iniziative, in contrasto con l'unica procedura sancita da sentenze definitive e dalla quale lo stesso Comune di Bari è stato definitivamente estromesso dal Consiglio di Stato, e con motivazioni, secondo gli interroganti, molto gravi ("ostruzionismo immotivato"; "elusività del *dictum*" e "falsità in atti deliberativi") a cui innanzi si è fatto cenno;

con quali atti e procedimenti il Ministro in indirizzo abbia messo a disposizione l'importo di 300.000 euro, finalizzato allo studio preliminare di fattibilità del suddetto "Polo della Giustizia" sulle aree delle ex casermette Milano e Capozzi, e se sia mai intervenuto, da parte dell'Agenzia del demanio, l'assenso a cedere le suddette Casermette per ubicarvi il prefigurato "Polo della Giustizia", essendo la stessa Agenzia del Demanio, come risulta agli interroganti, adeguatamente informata del fatto che è ancora *in itinere* ed è *sub iudice* un procedimento coperto da giudicato, riguardante la cittadella giudiziaria proposta dalla ditta Pizzarotti;

per quali ragioni, nonostante la conclamata situazione di precarietà ed estrema inadeguatezza degli uffici giudiziari di Bari, il Ministro in indirizzo preposto alla coesione territoriale e al Mezzogiorno, responsabile, quindi, dello sviluppo e della crescita del Mezzogiorno d'Italia, che non può prescindere dal regolare esercizio della giustizia all'interno di sedi idonee ed adeguate, non abbia immediatamente posto in essere le dovute e immediate

azioni, affinché, nell'ambito dell'unica procedura coperta da giudicato, si individuassero, di concerto con il commissario *ad acta* e con il Ministero della giustizia, "diverse soluzioni attuative" del giudicato medesimo, richieste dalla sentenza della Corte dell'Unione europea del 10 luglio 2014 per rispondere alle direttive comunitarie. E ciò al fine di mettere il Consiglio di Stato e le più alte giurisdizioni nazionali e comunitarie, invocate dalla ditta Pizzarotti con i suddetti ricorsi, nella condizione di assumere decisioni rispondenti alla richiesta della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 10 luglio 2014 - Punto 46) di individuare "diverse soluzioni attuative" coerenti con le direttive comunitarie;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per individuare, nell'ambito dell'unica procedura coperta da giudicato, "soluzioni attuative" rispondenti al diritto dell'Unione, da presentare dinanzi alle invocate alte giurisdizioni, affinché tali giudici assumano la più giusta e rapida decisione, nel rispetto del diritto nazionale e comunitario e, al tempo stesso, nell'interesse della giustizia barese e del territorio di dotarsi, in tempi rapidi e certi, di una nuova idonea e adeguata "Cittadella della Giustizia", a cui la procedura sin qui attuata garantisce, una volta definitivamente assentita dalle alte giurisdizioni invocate, tempi certi e rapidi; a ciò aggiungasi che detta procedura non prevede alcun apporto di denaro pubblico, essendo previsto totale anticipo di risorse private da parte della società proponente, a cui si aggiunge l'immediato apporto occupazionale di 2.500 posti di lavoro e il coinvolgimento di oltre 150 aziende locali, in un momento di così elevata crisi occupazionale per un'area del Mezzogiorno, che ha disperato bisogno di lavoro e sviluppo, proprio quello sviluppo del Mezzogiorno cui il Ministro in indirizzo è preposto e di cui è responsabile.

(4-07187)

MARINELLO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il numero dei migranti disposto a rischiare la vita per attraversare il Mediterraneo cresce di anno in anno, ma cala il numero di chiamate di soccorso arrivate alle forze dell'ordine italiane dai telefoni satellitari a bordo delle carrette del mare;

eppure, sin dalle operazioni di "Mare nostrum", i trafficanti avevano capito che il mezzo più semplice per recapitare a destinazione il proprio carico di uomini era metterli in mare su una barca scadente e poi chiedere aiuto alle autorità navali italiane. Il rapporto 2017 dell'agenzia europea Frontex fornisce una spiegazione della nuova tendenza: sempre più spesso i trafficanti fanno soccorrere i gommoni dalle navi delle organizzazioni umanitarie che si sono aggiunte a quelle militari nella missione di salvare i migranti. Le operazioni in mare in cui sono coinvolte le navi umanitarie sono cresciute dal 5 al 40 per cento. E nei mesi tra luglio e novembre 2016 gli interventi delle organizzazioni sono stati più numerosi delle chiamate di soccorso dei telefoni satellitari al centro di coordinamento del soccorso marittimo. La

chiosa di Frontex su questi dati è durissima: «Così, anche non intenzionalmente, si aiutano i criminali a raggiungere i loro obiettivi a costi minimi, rafforzando il loro modello di business»;

secondo indiscrezioni rivelate dal "Financial Times" nel mese di dicembre, il personale delle navi delle organizzazioni non governative istruisce i migranti a non cooperare con la polizia. Se a questo si aggiunge che le missioni navali, dopo le pesanti critiche a Mare nostrum, hanno adottato una linea più ferma nei confronti dei trafficanti, con centinaia di arresti e imbarcazioni confiscate, si capisce come mai i trafficanti preferiscano rivolgersi ai volontari;

considerato che:

l'azione dei volontari organizzati è sempre più vasta e incisiva: la flotta delle varie organizzazioni, tra cui anche "giganti" della solidarietà come Medici senza frontiere, conta 14 navi e un aereo. E, spiega il rapporto di Frontex, si muove anche all'interno delle acque territoriali libiche e interviene anche senza chiamate di soccorso;

le operazioni umanitarie di salvataggio sono aumentate enormemente nel corso degli anni: appena 1.450 persone salvate nel 2014 a fronte delle 46.796 anime recuperate nel 2016. I trafficanti insomma preferiscono le missioni alle navi militari. La mancanza di coordinamento con le autorità UE e il "vizio" delle organizzazioni non governative di spingersi anche oltre i limiti delle acque territoriali sarebbero un invito ai trafficanti a mettere in mare sempre più barconi, sempre più carichi e con meno benzina. Tanto, sarebbe il ragionamento, poco dopo la partenza i migranti vengono presi in carico dai soccorritori che li portano in Italia. Con l'unico effetto di aumentare i morti in mare;

secondo Frontex, le modalità di azione delle organizzazioni non governative e la fame di denaro dei trafficanti spinge a partire anche in condizioni di mare pericolose e con barche sempre più affollate (la media è salita da 90 a 160 passeggeri per gommone). E i morti in mare sono aumentati a 4.500 nel 2016 dai 3.175 del 2015. Al momento non ci sono prove di collusioni vere e proprie tra i trafficanti e le organizzazioni non governative, collusioni difficili da immaginare per le organizzazioni più grandi;

a livello europeo del resto, si è ormai deciso di adottare una linea più restrittiva per tentare di chiudere la rotta libica. Pesano anche i rischi per la sicurezza, visto che alcuni stranieri arrivati come profughi si sono resi responsabili di attentati terroristici in Europa. Anche il Parlamento europeo ha varato nuove norme contro il terrorismo che prevedono di classificare come reati una serie di "atti preparatori" di attentati, tra cui viaggi all'estero per aderire a un gruppo terroristico o ritorno nella UE, reclutamento, favoreggiamento o finanziamento di gruppi terroristici, complicità o tentativo di attacco, incitamento pubblico o inneggiamento al terrorismo. Reati già previsti dalle norme italiane, ma non da quelle di altri Paesi europei;

considerato, inoltre, che:

in questo contesto va analizzato il *memorandum* d'intesa stipulato dall'Italia con Tripoli, con l'appoggio dell'Unione europea. L'accordo prevede che la guardia costiera libica intercetti le imbarcazioni dei migranti, le blocchi e le rimandi indietro, incarcerando i migranti nelle prigioni e nei centri di detenzione libici;

l'accordo prevede finanziamenti da parte dell'Italia che non sono stati quantificati, in cambio di un impegno da parte della Libia che è altrettanto vago;

il *memorandum* necessiterebbe di un passaggio parlamentare, altrimenti non rispetterebbe l'articolo 80 della Costituzione italiana, che prescrive la ratifica da parte del Parlamento dei trattati internazionali che sono di natura politica e che implicano oneri finanziari da parte dello Stato,

si chiede di sapere:

se non ritengano opportuno valutare l'opportunità di adottare tutte le intese e gli accordi internazionali necessari con i Paesi del Mediterraneo, al fine di evitare eventuali comportamenti non appropriati da parte delle organizzazioni non governative;

se non ritengano necessario adottare tutti gli accordi e gli strumenti normativi necessari per evitare una sovrapposizione dei compiti delle organizzazioni non governative con le missioni internazionali in cui partecipa l'Italia, quali EunavforMed o Frontex;

se non sia opportuno sottoporre le azioni delle organizzazioni non governative al coordinamento del centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, subordinando all'approvazione del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto tutti gli interventi e i movimenti delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

se non sia il caso di evitare di sussidiare con finanziamenti pubblici le attività di soccorso delle organizzazioni non governative non autorizzate dal Corpo delle Capitanerie di porto, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano,

se non ritengano opportuno avviare un dialogo con le organizzazioni non governative affinché le stesse possano condurre i migranti salvati nei pressi delle coste africane nel porto più vicino e sicuro, evitando in tal modo l'attraversamento del Mediterraneo;

se non ritengano opportuno, per il rispetto del dettato costituzionale, sottoporre alla valutazione del Parlamento il *memorandum* d'intesa stipulato dall'Italia con la Libia nel presupposto che esso implichi oneri finanziari a carico dello Stato.

(4-07188)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03590, del senatore Cotti ed altri, sui contenuti del rapporto "Dirty profits 5" sulle aziende italiane, specialmente Leonardo SpA;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03592, del senatore Piccoli ed altri, sulla soppressione della fermata a Castelfranco Veneto (Treviso) del treno Frecciabianca;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03591, del senatore Ichino ed altri, sulla riorganizzazione ed il rilancio funzionale dei centri per l'impiego.